



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 228

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 24 novembre 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri	»	23
4 ^a - Difesa	»	34
5 ^a - Bilancio	»	46
6 ^a - Finanze e tesoro	»	55
7 ^a - Istruzione	»	62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	73
11 ^a - Lavoro	»	81
12 ^a - Igiene e sanità	»	88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	126
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	133

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	146
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	»	153
Per l'infanzia e l'adolescenza	»	155

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	<i>Pag.</i>	156
-----------------------------------------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag. 158</i>
<i>4^a - Difesa - Pareri</i>	<i>» 161</i>
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>» 162</i>
<i>14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri</i>	<i>» 164</i>

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag. 165</i>
-------------------------------	-----------------

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag. 197</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 novembre 2009

145^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto che a partire dalla seduta di domani, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1880 (Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e sarà avviato l'esame congiunto, in sede referente, del disegno di legge n. 1223 (Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani) e del disegno di legge n. 1431 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali).

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1880, IN TEMA DI DURATA DEI PROCESSI PENALI

Il senatore CECCANTI (PD) lamenta che, in un'intervista pubblicata oggi da un giornale quotidiano, il presidente della Commissione giustizia, senatore Berselli, abbia liquidato con giudizi sbrigativi e non argomentati l'utilità delle audizioni di esperti in diritto costituzionale, per l'esame par-

lamentare dei disegni di legge, con particolare riguardo a quello in questione.

Il presidente VIZZINI osserva piuttosto, senza entrare nel merito dei giudizi espressi dal presidente Berselli, che quel che rileva, in proposito, è il parere di costituzionalità della 1^a Commissione, il solo che abbia un carattere istituzionale indiscutibile nell'attuale fase dell'*iter* legislativo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) considera ineccepibile l'opinione del presidente Vizzini e comunque riferisce che all'inizio dei lavori in sede referente in Commissione giustizia, ai quali egli ha partecipato, si è fatto espresso riferimento proprio al parere che sarà reso dalla Commissione affari costituzionali.

Il PRESIDENTE ricorda che tale riferimento è da considerare quanto meno dovuto, dato che il parere della Commissione affari costituzionali è obbligatorio.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Inizia la discussione.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che il disegno di legge in titolo e la relazione del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE giungono all'esame del Senato con grave ritardo, anche perché sono state presentate dal Governo ben oltre i termini previsti dalla legge. In proposito, ricorda l'impegno – contenuto in un ordine del giorno approvato in occasione della discussione della legge comunitaria per il 2008 – a separare le procedure di esame dei due documenti.

Nota che il disegno di legge comunitaria per il 2009 ha subito rallentamenti e un grave depauperamento nei contenuti a causa della contemporanea presentazione del decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, con la conseguenza di una grave riduzione del ruolo del Parlamento. A tale proposito, ricorda il parere espresso, su quel decreto, dalla Commissione politiche dell'Unione europea, che aveva chiesto di sopprimere l'articolo 15, recante una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,

per effetto del quale viene privatizzata anche la gestione della distribuzione dell'acqua.

Il provvedimento in esame, inoltre, introduce numerose modifiche alla legge comunitaria per il 2008, approvata nel luglio scorso, senza che ciò sia motivato da un'evoluzione normativa comunitaria. In particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede una delega che si sovrappone a quella disposta con l'articolo 3 della legge comunitaria per il 2008 e che scadrà nel luglio 2011; analoga duplicazione si riscontra all'articolo 23, per l'attuazione di una decisione europea relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

Dopo aver sottolineato alcune modifiche positive alla disciplina vigente della legge comunitaria, con riguardo al rapporto tra Parlamento e Governo nella definizione degli indirizzi di politica europea e all'intervento delle Regioni nella fase di attuazione delle deleghe, commenta la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008: rileva la mancanza di una compiuta illustrazione degli orientamenti del Governo, la disomogeneità nella redazione delle diverse sezioni, la mancata, puntuale precisazione delle iniziative assunte e l'assenza di indicazioni su un coordinamento generale delle politiche. Rileva, inoltre, la scarsa attenzione alla necessità di intervenire sul coordinamento tra i Ministeri e le istituzioni locali, sul rapporto tra Parlamento e Governo e su quello con il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Nota che non vi è una puntuale informazione sull'attuazione della strategia di Lisbona e sul Piano nazionale di riforma per il 2008-2010. Inoltre, malgrado il miglioramento nelle modalità di trasmissione degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea, il Parlamento italiano, a differenza che in altri Paesi membri, non riceve sistematicamente note esplicative in merito ai contenuti, al quadro negoziale, all'impatto normativo ed economico e alle posizioni assunte dal Governo presso le diverse istituzioni europee. Particolarmente deludente appare il ruolo riservato al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

Infine, denuncia il cronico ritardo dell'Italia nel recepimento delle norme comunitarie e in genere negli adempimenti conseguenti alla partecipazione all'UE e sottolinea l'esigenza di coordinare i tempi di esame dei progetti di atti comunitari, adeguandoli al ciclo decisionale dell'Unione europea; auspica anche l'introduzione di una sessione comunitaria di fase ascendente da svolgersi nei primi mesi di ogni anno.

Conclude, sottolineando il rilievo costituzionale dei rapporti con l'Unione europea, che dovrebbe indurre la Commissione a un'attenzione più puntuale sui documenti annuali.

Il senatore BOSCIETTO (*PdL*) si riserva di formulare una proposta di relazione con esito positivo, integrata da osservazioni come quelle espresse dalla senatrice Adamo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1798) *BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 novembre.

Inizia la discussione generale.

Il senatore *BENEDETTI VALENTINI (PdL)* sottolinea che l'iniziativa legislativa, da lui presentata insieme ad altri senatori, non intende attenuare le misure di prevenzione e repressione introdotte per garantire la sicurezza degli stadi in occasione di manifestazioni sportive. Essa piuttosto ha lo scopo di chiarire l'interpretazione delle norme vigenti, con particolare riguardo all'accesso di coloro che non siano attualmente destinatari di provvedimenti inibitori o che li abbiano già scontati o che si trovino fuori dal quinquennio dalla condanna.

Il senatore *PARDI (IdV)*, rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede chiarimenti sulle modalità con cui le società organizzative di eventi sportivi accedono ai dati sensibili dei soggetti diffidati nonché sulla assenza di una disciplina sanzionatoria nei confronti delle società inadempienti.

Il senatore *SARO (PdL)* osserva che le misure introdotte per assicurare il corretto svolgimento degli eventi sportivi hanno contribuito a determinare l'ulteriore riduzione degli spettatori. Auspica che il Governo fornisca risposte non solo repressive, in modo da incoraggiare una rinnovata partecipazione.

Il senatore *BIANCO (PD)* sottolinea l'esigenza di acquisire informazioni sui risultati delle misure preventive e repressive introdotte, in termini di aumentata sicurezza degli stadi. Coglie l'occasione per chiedere il puntuale rispetto delle norme vigenti, inclusa quella che prevede la sospensione delle partite in caso di cori o atti di razzismo, che purtroppo si sono ripetuti anche di recente.

Il senatore *PERDUCA (PD)* apprezza l'iniziativa in esame che, in via interpretativa, limita le proibizioni sancite dal decreto-legge n. 8 del 2007, convertito nella legge n. 41 di quello stesso anno. Ritiene che vi siano altri ambiti normativi sui quali dovrebbe soffermarsi l'attenzione della Commissione, in modo da garantirne la coerenza costituzionale e da soddisfare le giuste istanze che provengono dalle società sportive e dalle associazioni di sportivi.

In particolare, sottolinea che tuttora non esiste una disciplina della cosiddetta «tessera del tifoso», e invece tale titolo è richiesto per l'accesso a luoghi pubblici, quali sono gli stadi. Inoltre, occorre disciplinare le modalità di accesso ai dati sensibili dei soggetti richiedenti, tenendo conto che i sistemi informativi utilizzati hanno natura proprietaria e dunque rientrano nella disponibilità delle società sportive; in proposito, nota che sarebbe più opportuno l'impiego di *software* libero, che garantirebbe una maggiore sicurezza e un più efficace controllo da parte dello Stato.

Infine, chiede se sia confermato l'orientamento a differire l'applicazione delle norme riguardanti la cosiddetta «tessera del tifoso» all'inizio del campionato di calcio 2010-2011.

Il senatore BODEGA (*LNP*) condivide la condanna espressa dal senatore Bianco sui recenti episodi di razzismo e sollecita maggiore e generale attenzione e rispetto nei confronti dei giocatori e dei dirigenti italiani, che spesso sono oggetto di atti di intolleranza.

Sottolinea che le misure introdotte sono dirette a garantire una maggiore sicurezza delle strutture delle città che ospitano gli eventi sportivi, in base a *standard* uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) rinuncia a replicare.

Interviene per la replica il sottosegretario MANTOVANO. Premette che l'approfondimento di alcuni temi potrà svolgersi in un'apposita discussione, con la partecipazione dello stesso Ministro.

Rispondendo alle specifiche questioni poste dal senatore Pardi, ricorda che il sistema informativo utilizzato per il rilascio della cosiddetta «tessera del tifoso» fornisce una risposta solo in termini di sussistenza o meno di cause impeditive, senza citare eventuali pendenze giudiziarie. Inoltre, la procedura è supportata da uno stretto collegamento con il Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda il contrasto alle manifestazioni di razzismo, ritiene che siano stati compiuti progressi significativi, grazie anche alla tempestiva identificazione degli autori di reati favorita dalle videoriprese negli spalti durante le partite di calcio.

Ricorda che il disegno di legge in esame fa seguito a una interpretazione già affermata in via amministrativa, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, a cui partecipano molteplici componenti istituzionali e sportive.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di fissare alle ore 13 di venerdì 27 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 novembre 2009

99^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il prefetto Francesco Cirillo, vice direttore generale della Polizia di Stato, direttore centrale della polizia criminale, accompagnato dal dottor Enzo Calabria, dirigente superiore della Polizia di Stato, direttore del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale e la dottoressa Paola Mannella, vice prefetto aggiunto, direttore dell'Ufficio tecnico giuridico e contenzioso della Direzione centrale della polizia criminale.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(256) AMATI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(264) FLERES e FERRARA. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(374) DELLA SETA ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1237) PORETTI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1596) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1884) LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-bis 613-ter del codice penale in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BALBONI (*PdL*) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali sono tutti volti ad introdurre, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite firmata a New York nel 1984, nell'ordinamento italiano il reato di tortura. Passando ad una disamina comparata dei vari provvedimenti osserva come i disegni di legge nn. 256, 374 e 1236 configurino il delitto di tortura come reato proprio, mentre i restanti disegni di legge come reato comune, seppure aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale dell'autore. Al fine di evitare un eccessivo ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione del reato comune di tortura i disegni di legge n. 1884, 264 e 1596 non ricomprendono tra le condotte sanzionabili la minaccia di sofferenze fisiche o mentali o di trattamenti crudeli.

Tutti i disegni di legge opportunamente escludono l'immunità diplomatica per i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro paese o da un tribunale internazionale. In tutti i disegni di legge è poi prevista l'istituzione di un autonomo fondo a tutela delle vittime presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Talune perplessità, a parere del relatore, destano i disegni di legge n. 1884 e 1596, nella parte in cui prevedono una giurisdizione universale, per i reati di tortura, per la quale tali delitti possono essere puniti e perseguiti in base alla legge italiana indipendentemente dal luogo dove sono commessi o dalla nazionalità del reo o della vittima.

Conclude ricordando che nel 1989 in sede di ratifica della Convenzione di New York lo Stato italiano non ritenne opportuno introdurre nell'ordinamento un'autonoma fattispecie di reato.

Il senatore CASSON (*PD*), dopo aver ricordato come nel corso della passata legislatura la Commissione giustizia fosse giunta all'approvazione di un testo unificato sui disegni di legge in materia di tortura, il quale a causa della repentina conclusione della legislatura non è stato approvato in via definitiva dal Senato, osserva come oggi sia quanto mai urgente rivalutare la decisione di introdurre nell'ordinamento nazionale un'autonoma fattispecie di reato volta a sanzionare tale nuovo delitto. Fa presente peraltro che numerose sono le fonti internazionali, peraltro già ratificate nel nostro paese che prevedono tale delitto.

La presenza di numerosi disegni di legge su tale materia impone, a suo parere, di dover scegliere preliminarmente se procedere all'adozione di un testo base ovvero alla elaborazione di un testo unificato.

Venendo al merito dei provvedimenti ritiene necessaria una particolare riflessione sulla questione relativa alla collocazione della fattispecie penale all'interno del codice ovvero sull'opportunità di introdurla fra i delitti contro la persona invece che all'interno dei delitti contro la libertà

morale. Ambedue le ipotesi appaiono a ben vedere adeguatamente supportate da consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di una più attenta valutazione sulla questione relativa alla configurazione del reato di tortura quale reato generico piuttosto che proprio, condivide le perplessità formulate dal relatore con riguardo all'estensione dell'ambito applicativo della legge penale italiana e della giurisdizione nazionale.

Su sollecitazione del senatore CENTARO (*PdL*), il presidente BERSELLI si impegna a chiedere il rinvio in Commissione e il differimento dell'esame dei provvedimenti calendarizzati in Assemblea la prossima settimana, in modo da consentire una più approfondita trattazione dei disegni di legge in Commissione.

Il senatore CASSON (*PD*) concorda, chiedendo però un impegno affinché tale differimento non si sostanzi in un rinvio *sine die* della calendarizzazione dei provvedimenti in esame.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), dopo aver brevemente ricordato l'*iter* d'esame dei disegni di legge in materia di tortura nel corso della passata legislatura, concorda sull'opportunità di rinviare di qualche settimana la calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità: audizione del Vice Capo della polizia, direttore centrale della polizia criminale

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 luglio scorso.

Il presidente BERSELLI, dopo aver comunicato che l'audizione del rappresentante dell'OSCE, prevista stamane non avrà luogo in quanto il dottor Miklos Haraszti ha fatto sapere di non poter partecipare ai lavori della Commissione per impegni all'estero, introduce l'audizione del Vice capo della polizia.

Il dottor CIRILLO precisa preliminarmente di non voler esprimere valutazioni di ordine politico sui provvedimenti in materia di intercettazioni all'esame della Commissione, ritiene comunque che in sede di modifica della disciplina delle intercettazioni la Commissione terrà in adeguato conto le esigenze investigative della polizia.

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede quale sia l'orientamento della Polizia giudiziaria sulla disciplina relativa alla procedibilità delle intercettazioni nel caso di reati a carico di ignoti. Pone poi quesiti sull'ambito oggettivo di applicazione di tale importante strumento di ricerca della prova.

Chiede quindi di conoscere l'orientamento dell'auditore in relazione alla differente disciplina prevista per le intercettazioni telefoniche e per quelle ambientali. Dopo aver posto quesiti sul disegno di legge governativo nella parte in cui limita le intercettazioni ai soli soggetti presenti sul luogo del reato, chiede al Vice capo della polizia se a suo parere vi siano alcune tipologie di reato, non previste, per le quali invece appare assolutamente indispensabile l'utilizzo di tale strumento di ricerca della prova.

Il senatore MARITATI (PD) domanda se sia reale il problema dell'uso eccessivo dello strumento delle intercettazioni in Italia. Al riguardo chiede se l'introduzione di limiti oggettivi e soggettivi più stringenti possa influire positivamente su tale abuso.

Dopo aver posto quesiti in ordine alle limitazioni territoriali dello strumento delle intercettazioni ambientali, chiede all'auditore se la polizia giudiziaria sia in grado, vista la propria progressiva acquisizione di capacità professionali specifiche poter procedere nelle indagini anche senza o comunque con un uso limitato di tale strumento di ricerca della prova. Con riguardo poi alla questione delle cosiddette fughe di notizia, chiede se la polizia giudiziaria sia in grado di fornire talune indicazioni per ovviare a tale inconveniente; in particolare chiede una valutazione sull'opportunità di limitare al solo pubblico ministero la gestione dello strumento intercettativo.

Il senatore D'AMBROSIO (PD), dopo aver svolto talune considerazioni critiche sulla *vexata quaestio* delle condizioni richieste per l'autorizzazione all'intercettazione ed in particolare sulla necessità di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, chiede al Vice capo della polizia se vi siano delle fattispecie di reato per le cui indagini appare assolutamente indispensabile il ricorso alle intercettazioni.

Il senatore LI GOTTI (IdV) si sofferma dapprima sulla questione relativa all'ambito territoriale di applicazione delle intercettazioni ambientali, chiedendo se tale estensione ad ogni luogo privato e non solo al domicilio del soggetto possa incidere negativamente sull'attività investigativa della polizia. Pone poi quesiti in ordine ai presupposti per l'autoriz-

zazione delle intercettazioni ed in particolare sulla previsione di gravi indizi di colpevolezza. Chiede poi all'audito di chiarire quale sia la propria esperienza in materia di reati contro ignoti ed in particolare se sia opportuno prevedere il consenso della vittima del reato. Conclude soffermandosi sulla questione relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni indirette.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) chiede al Vice capo della polizia se a suo parere sia opportuno prevedere l'esclusiva responsabilità della magistratura inquirente sulle attività di intercettazione. Pone quindi quesiti sulla questione relativa alla trascrizione delle intercettazioni e alla pubblicità delle parti non essenziali ai fini delle indagini.

Il senatore CASSON (*PD*) si sofferma dapprima sul problema relativo al numero di intercettazioni, chiede in particolare di sapere quante siano le richieste formulate dalla Polizia giudiziaria e quante di queste siano accolte dalla magistratura.

Pone poi quesiti sulla questione connessa ai costi per il noleggio delle attrezzature, domandando al Vice capo della polizia se ritiene che, per assicurare una gestione più efficiente, possa essere più opportuno affidare l'acquisizione e la gestione degli strumenti captativi alla Polizia giudiziaria invece che alle singole procure.

Chiede di sapere quindi se le attrezzature utilizzate per le operazioni intercettative siano le stesse su tutto il territorio nazionale.

Si sofferma poi sulla questione relativa all'opportunità di prevedere, al fine di assicurare un più corretto adempimento delle operazioni, un medesimo soggetto responsabile per tutte le fasi procedurali.

Conclude chiedendo una valutazione sulle cosiddette intercettazioni preventive.

Con riguardo all'audizione del rappresentante dell'OSCE insiste affinché la Presidenza della Commissione concordi una nuova data con il dottor Miklos Haraszti.

Il presidente BERSELLI dà assicurazione al senatore Casson che prenderà contatto con il dottor Haraszti per verificare la sua disponibilità per la prossima settimana.

Il dottor CIRILLO osserva in primo luogo come fino ad oggi, in particolare nelle indagini relative ai reati di criminalità organizzata, le intercettazioni e le acquisizioni di tabulati, insieme all'attività dei collaboratori di giustizia, hanno costituito i pilastri su cui si fonda l'attività investigativa, sicchè senza dubbio una riduzione della disponibilità dell'utilizzazione di tali strumenti renderà necessaria l'elaborazione di strategie di indagini innovative.

Ad esempio, la riduzione della durata delle intercettazioni – che certamente in linea di massima non si dovrebbero trascinare per periodi troppo prolungati, sia per l'evidente assorbimento di eccessive risorse finanziarie ed umane sia per il rischio di una perdita di senso e di unitarietà

dell'indagine – in talune situazioni di particolare complessità potrà rappresentare un reale problema, si pensi alle prolungate intercettazioni che sono state necessarie per consentire l'arresto di alcuni importanti latitanti come Riina, Provenzano e Raccuglia.

Nel rilevare poi come la nuova disciplina sull'acquisizione dei tabulati potrebbe forse determinare qualche rallentamento delle indagini, ma non di particolare gravità, si sofferma, anche a seguito di ulteriori richieste di chiarimenti del senatore Maritati, sulla questione delle intercettazioni ambientali di persone presenti sul luogo del reato, osservando come questa disposizione risulti applicabile soprattutto nelle indagini sui reati associativi.

Per quanto riguarda la questione relativa alla trasformazione del presupposto dei gravi indizi di reato in gravi indizi di colpevolezza, il dottor Cirillo ritiene che tale scelta investa in un certo senso la natura stessa dello strumento investigativo dell'intercettazione, che sembra destinata, almeno per la generalità dei reati e non quindi ad esempio per quelli di criminalità organizzata, piuttosto in uno strumento di consolidamento dell'apparato probatorio dell'accusa ai fini del dibattimento, che in vero e proprio strumento di indagine.

Per quanto riguarda la sua valutazione circa un eventuale eccessivo ricorso allo strumento delle intercettazioni nelle indagini di polizia giudiziaria, il dottor Cirillo osserva che in passato la maggiore facilità con la quale il pubblico ministero poteva disporre un'intercettazione può aver dato luogo in qualche caso ad intercettazioni non necessarie; in ogni caso, però, egli osserva che i numeri dati talvolta dalla stampa, ad esempio relativamente al fatto che di fronte a 100.000 intercettazioni all'anno in Italia ve ne sarebbero 10.000 negli Stati Uniti, quand'anche siano veri, non possono essere assunti acriticamente, in considerazione della complessiva differenza dei sistemi di indagine fra i due Paesi.

Il senatore CASSON (*PD*) chiede al dottor Cirillo quale sia la fonte dei numeri che ha appena dato, dal momento che negli Stati Uniti in realtà il numero delle intercettazioni disposte annualmente dalle varie forze di polizia è di milioni.

Dopo un intervento del senatore MARITATI (*PD*), il quale ritiene che il dottor Cirillo abbia inteso fare riferimento ad una diversa situazione in cui negli Stati Uniti l'intercettazione è utilizzata come strumento di indagine ed in Italia costituisce prova, il dottor CIRILLO e il presidente CENTARO precisano che non sono stati citati dati ufficiali o ufficiosi dei quali il dottor Cirillo sia in possesso, ma è stata commentata una quantificazione che viene abitualmente riportata dalla stampa.

Dopo aver ribadito, in risposta anche alla domanda del senatore D'Ambrosio, che i reati per i quali le intercettazioni telefoniche si configurano come un indispensabile strumento di indagine sono soprattutto quelli associativi, il dottor CIRILLO si sofferma sulle questioni sollevate

dal senatore Li Gotti; fermo restando che le nuove norme potrebbero certamente richiedere un nuovo approccio all'intera tematica delle intercettazioni ambientali egli osserva, anche in riferimento alla sua passata esperienza di dirigente dell'Ufficio antiracket a Napoli, che nell'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche per il perseguimento di reati quali l'estorsione e l'usura, se a volte si riscontra la collaborazione della vittima denunciante, in altri casi può essere opportuno mettere sotto controllo le sue utenze telefoniche a sua insaputa.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle fughe di notizie – fughe che, raramente dannose per le indagini, sono però spesso devastanti per la reputazione o la vita privata di persone magari non coinvolte in alcun modo nelle attività criminose in relazione alle quali si svolge l'intercettazione – la via maestra, a suo parere, è rappresentata dal perseguimento e la punizione esemplare dei responsabili, ciò che non sempre è avvenuto in passato: sembra invece poco praticabile l'idea di poter costruire un sistema perfetto, a prova di fuga di notizie, in considerazione del gran numero di soggetti che sono coinvolti a diversi livelli nell'attività di intercettazione e della conoscenza dei verbali.

A tale proposito, rispondendo alla senatrice Allegrini, fa presente che il pubblico ministero è già oggi responsabile delle intercettazioni per la parte che lo riguarda, cioè quella della direzione della indagine e della utilizzazione degli elementi raccolti, e che vi sono diversi responsabili ai diversi livelli in cui si articola tale attività investigativa.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) precisa che la sua domanda si riferiva in particolare alle responsabilità penali, e su tale aspetto si svolge una breve discussione cui partecipano il dottor CIRILLO, il senatore D'AMBROSIO (*PD*) e il senatore CASSON (*PD*).

Il senatore MARITATI (*PD*), prendendo spunto dalle considerazioni della senatrice Allegrini, ribadisce la sua domanda al dottor Cirillo circa la praticabilità di nuove tecnologie che promettono di consentire la piena gestione delle intercettazioni telefoniche da parte del singolo pubblico ministero, eliminando così il rischio di fughe di notizie per le quali non sia possibile risalire ad un responsabile.

Il dottor CIRILLO esprime viva perplessità sulla effettiva possibilità di costruire un sistema «blindato» di ascolto, raccolta e selezione dei dati e loro trascrizione, anche con le tecnologie più avanzate attualmente a disposizione.

Descrive poi brevemente le attuali modalità di acquisizione e gestione delle strumentazioni per le intercettazioni.

Rispondendo dunque alla senatrice Della Monica, segnala l'opportunità di inserire gli atti di pirateria informatica tra i reati per i quali può essere consentito il ricorso alle intercettazioni anche in presenza di meri gravi indizi di reato, ciò in quanto il perseguimento di tale reato, di per sé indubbiamente non grave, può consentire, soprattutto grazie all'uso

dello strumento dell'intercettazione, la conoscenza e la penetrazione in strutture terroristiche o di criminalità organizzata.

Si riserva quindi di fornire, in conformità a quanto richiesto dal senatore Casson, dati completi ed articolati sul rapporto fra le intercettazioni richieste dalla polizia giudiziaria e quelle autorizzate dalla magistratura anche in relazione alle cosiddette intercettazioni preventive che sono uno strumento di indubbia utilità, e a cui probabilmente si potrà ricorrere con maggiore difficoltà qualora la nuova normativa fosse approvata nella sua attuale formulazione.

Il presidente CENTARO ringrazia il dottor Cirillo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,05.

100^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Alberti Caselati e Caliendo.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (PD) esprime il proprio disappunto per la mancata risposta alla richiesta, più volte reiterata, di chiarimenti sull'ammontare degli stanziamenti di cui al fondo unico per la giustizia.

Il senatore LI GOTTI (IdV) si associa ai rilievi critici da ultimo formulati, osservando peraltro che la necessità di una risposta da parte del Ministro della giustizia sull'ammontare delle risorse del fondo unico, appare necessaria anche in considerazione delle recenti dichiarazioni del sottosegretario all'interno, onorevole Mantovano, il quale ha affermato che risultano stanziati 670 milioni di euro per tale fondo che devono essere ancora ripartiti fra i dicasteri.

Dopo aver nuovamente reiterato la richiesta di audizione del Ministro della giustizia, esprime perplessità sull'interpretazione fornita dalla Presidenza con riguardo all'articolo 79 del Regolamento relativo ai disegni di legge fatti propri dai Gruppi. A suo parere infatti una lettura sistematica di tale disposizione in combinato disposto con l'articolo 44 del Regolamento, sembrerebbe imporre non solo l'avvio dell'esame dei disegni di legge fatti propri dai Gruppi ma anche la conclusione dei medesimi entro due mesi dall'avvio della trattazione.

Il presidente BERSELLI fa presente di essersi conformato ad una prassi costante, per la quale si considera adempiuto l'obbligo imposto dall'articolo 79 del Regolamento con il semplice inserimento all'ordine del giorno e lo svolgimento della relazione introduttiva dei disegni di legge fatti propri. Con riguardo all'articolo 44 osserva come il termine ivi previsto debba essere, per prassi costante, considerato meramente ordinatorio.

Invita in ogni caso il senatore Li Gotti a proporre, laddove lo ritenga, la questione all'attenzione della Giunta per il Regolamento.

Il senatore CASSON (*PD*) alla luce dell'interpretazione fornita dalla Presidenza dell'articolo 79, insiste affinché sia avviato nel corso della giornata odierna l'esame dei disegni di legge n. 582 e 1496, fatti propri dai Gruppi e non ancora incardinati.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) chiede che sia quanto prima ripreso l'esame del disegno di legge n.1287 in materia di notifiche di atti nel procedimento penale.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) invita a valutare l'opportunità di procedere all'esame congiunto del disegno di legge n. 1880, con i disegni di legge di riforma del processo penale già in corso d'esame in Commissione, in considerazione dell'affinità di materia.

Il presidente BERSELLI fa presente che tale questione è stata già oggetto di discussione nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza che si è svolta il 18 novembre scorso.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene che non vi siano ragioni di urgenza tali da giustificare un esame disgiunto del disegno di legge n. 1880 rispetto agli altri provvedimenti, vertenti su analoga materia, di più ampia riforma del processo penale. L'assenza di urgenza appare confermata dalle stesse recenti dichiarazioni del Ministro della giustizia, il quale ha affermato che le disposizioni del disegno di legge n. 1880 determineranno l'estinzione solo di un 1 per cento dei processi pendenti.

Il senatore MARITATI (*PD*) si associa alla richiesta di procedere ad un esame congiunto di tale disegno di legge formulata dal senatore D'Ambrosio.

Il presidente BERSELLI propone di rimettere alla Commissione la decisione sulla proposta dei senatori D'Ambrosio e Della Monica di congiungere il disegno di legge n. 1880 con i provvedimenti di riforma del processo penale già in corso d'esame.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) dopo aver sottolineato come la questione relativa alla giustizia appaia di primaria importanza, così come è confermato dalla presentazione di una serie di disegni di legge di modifica del codice penale e di quello di rito, si sofferma sulla problematica connessa alla eccessiva durata dei processi. Nell'esprimere perplessità per la soluzione prescelta dal disegno di legge n. 1880 sottolinea come si possa pervenire ad una riduzione della eccessiva durata dei giudizi attraverso modifiche più strutturali del sistema giudiziario, quali quelle prospettata nel proprio disegno di legge congiunto all'Atto Senato n. 1440. Un esame congiunto del disegno di legge n. 1880 appare quanto mai auspicabile, soprattutto in considerazione del fatto che disposizioni volte ad assicurare più brevi tempi processuali sono previste anche nei disegni di legge di modifica del codice di rito.

La proposta dei senatori D'Ambrosio e Della Monica, di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1880 ai disegni di legge n. 1440 ed altri, in materia di riforma del processo penale, è posta ai voti e respinta.

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

– e petizione n. 900 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore VALENTINO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo con il quale si intende dare attuazione al principio della ragionevole durata dei processi sancito non solo nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ma anche nella stessa Costituzione e che purtroppo appare troppo spesso disatteso nel nostro ordinamento.

Dà conto quindi dell'articolo 1 del disegno di legge il quale contiene misure per razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste dalla cosiddetta legge Pinto, introducendo misure volte, in particolare, a rendere più efficienti i procedimenti pendenti innanzi alle Corti d'appello. In questo quadro particolare rilievo riveste la previsione per la quale la domanda di equa riparazione deve essere subordinata alla presentazione nel corso del giudizio principale di una specifica istanza di sollecitazione entro sei mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata del giudi-

zio introdotti dallo stesso disegno di legge in esame. La norma prevede inoltre una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni. L'articolo 1 inoltre stabilisce che nella liquidazione dell'indennizzo il giudice debba tenere conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si è determinata la violazione del termine di ragionevole durata. In ultimo la norma prevede una disciplina transitoria per la quale nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in cui siano già decorsi i termini di ragionevole durata, l'istanza di sollecitazione deve essere depositata entro 60 giorni.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 2, il quale prevede l'estinzione dell'azione penale e quindi del processo per violazione dei termini di ragionevole durata. Il disegno di legge stabilisce tuttavia che l'estinzione processuale possa operare solo con riguardo ai processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione e sempre che non si proceda nei confronti di imputati recidivi, in modo da poter conciliare le esigenze di certezza processuale con quelle di sicurezza pubblica. Di particolare rilievo è la previsione di cui al comma 6 per la quale la parte civile costituitasi nel processo colpito dalla estinzione, quando trasferisce l'azione in sede civile, ha diritto ad una riduzione dei termini processuali, nonché alla trattazione prioritaria del nuovo giudizio.

Il senatore CASSON (*PD*) chiede se la Commissione affari costituzionali si sia già pronunciata in sede consultiva sul disegno di legge in esame.

Dopo un breve dibattito sulla prosecuzione dell'*iter* di esame del disegno di legge nel quale intervengono i senatori D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), LI GOTTI (*IdV*), DELLA MONICA (*PD*) e CASSON (*PD*), il presidente BERSELLI propone di rimettere tale decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza che convoca fin da ora per domani alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità: audizione del Procuratore nazionale antimafia

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente BERSELLI introduce l'audizione odierna ricordando brevemente i temi dell'indagine conoscitiva.

Il procuratore GRASSO dopo aver sottolineato come le intercettazioni, da un lato, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dall'altro, costituiscano i principali strumenti investigativi del nostro ordinamento, si sofferma sul disegno di legge n. 1611 in materia di intercettazioni, consegnando alla Presidenza una nota scritta.

Esprime preliminarmente perplessità sul comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede la sostituzione d'ufficio del pubblico ministero e del procuratore della Repubblica nel caso di iscrizione nel registro degli indagati. Analoghe perplessità desta poi il comma 9 dell'articolo 1, nella parte in cui modifica la disciplina sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni. Al riguardo rileva tra l'altro l'assoluta irragionevolezza della assimilazione delle riprese visive e dell'acquisizione dei soli dati esterni delle comunicazioni alle intercettazioni. Formula poi taluni rilievi sul comma 10, lettera *a*) dell'articolo 1, il quale prevede l'attribuzione della competenza in materia di intercettazioni al tribunale distrettuale in composizione collegiale. Tale previsione rischia di provocare gravi disagi ed inutili rallentamenti per le indagini. Non appaiono altresì condivisibili le modifiche apportate, dall'articolo 1, comma 10, lettera *a*), all'articolo 267 del codice di procedura penale. In particolare rileva la stridente contraddizione fra la previsione, da un lato, della sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza, tali da poter giustificare da soli la richiesta di rinvio a giudizio e, dall'altro, l'esigenza di avviare operazioni di intercettazioni ritenute assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. Si sofferma quindi sul comma 10, lettera *a*) dell'articolo 1, il quale, prevedendo l'impossibilità di motivare il ricorso ad intercettazioni e alle relative proroghe sulla base dei soli contenuti di comunicazioni intercettate nel medesimo procedimento, rischia di divenire fattore di incomprensibile riduzione del rilievo probatorio di esiti di attività di ricerca della prova legittimamente acquisiti, con conseguenze immaginabili nella prospettiva dell'efficace repressione di strutture criminali organizzate.

Si sofferma poi sul tema dei procedimenti contro ignoti, esprimendo perplessità sulle modifiche introdotte dalla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 1. Perplessità destano anche le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 267 del codice di rito sui termini delle intercettazioni, i quali appaiono altamente lesivi dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

Formula poi un giudizio critico sul comma 12, lettera *d*) dell'articolo 1, che prevede l'assoluto divieto di disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito, con l'inevitabile conseguenza di subordinare l'avvio delle indagini per soggetti e fatti emersi dalle intercettazioni alla conoscenza del relativo contenuto da parte della difesa. Con riguardo al comma 16 dell'articolo 1, osserva che la previsione per la quale i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora il fatto risulti diversamente qualificato ed in relazione ad esso non sussistano i limiti di

ammissibilità, appare in insanabile contrasto con il principio processuale del *tempus regit actum*.

Particolare perplessità desta poi il comma 26 dell'articolo 1, lettera g) il quale introduce sanzioni penali a carico di coloro che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni. La norma sembra a ben vedere, configurare una forma di responsabilità oggettiva nella misura in cui i dati oggetto di indebita diffusione appaiono inevitabilmente a disposizione di una pluralità di persone in una pluralità di uffici.

Si sofferma quindi criticamente sulla lettera a) del comma 26 dell'articolo 1, nella parte in cui modifica le sanzioni penali previste nel caso di rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale.

Conclude svolgendo considerazioni critiche sulle modifiche apportate all'articolo 268 del codice di rito, con il quale si attribuiscono ai procuratori generali presso la Corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti poteri di gestione, vigilanza, controllo ed ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto, con un'evidente pretermissione della funzione di coordinamento svolta dalla Direzione nazionale antimafia.

Il presidente BERSELLI su sollecitazione del senatore Casson, rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta da convocarsi nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 24 novembre 2009

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781. Parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII, n. 2)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra i provvedimenti in esame, soffermandosi anzitutto sul disegno di legge comunitaria annuale, il quale costituisce lo strumento normativo mediante il quale si procede al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Il recepimento della normativa comunitaria avviene, infatti, tramite la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge.

Ricorda come la chiusura anticipata della precedente legislatura avesse impedito l'esame della legge comunitaria per il 2008, esaminata successivamente per un positivo impegno del Governo nella scorsa estate. Richiama che il decreto-legge n. 135 del 2009 del 25 settembre scorso sono state introdotte disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, stante l'urgenza di provvedere con immediatezza rispetto ai tempi di esame e approvazione parlamentare della legge comunitaria.

Il contenuto proprio della legge comunitaria risiede pertanto nella predisposizione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti, in quanto in contrasto con gli obblighi derivanti dalla nuova normativa di matrice comunitaria, ovvero oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia. Ulteriori norme sono finalizzate a dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, ovvero autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive. Di specifico rilievo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione affari esteri sono inoltre le disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea. Infine, il disegno di legge comunitaria reca disposizioni di indirizzo per le regioni e le province autonome nelle materie e per i profili di rispettiva competenza.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive comprese negli allegati A e B attraverso decreti legislativi, prevedendo i termini e le relative modalità procedurali. L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. L'articolo 3 delega il Governo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie.

Il contenuto del disegno di legge è stato ampliato in misura significativa durante l'esame in prima lettura. Per i profili di competenza, segnala in particolare gli articoli 6 e 7, introdotti dalla Camera dei deputati.

L'articolo 6 interviene sulla legge n. 11 del 2005 per stabilire, in materia di attuazione degli atti di indirizzo delle Camere, che il Governo assicuri che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni comunitarie tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere. Inoltre, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisca regolarmente alle Camere del seguito dato a tali indirizzi, e trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione. Inoltre, viene assicurato il coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

Viene poi previsto l'obbligo di informativa del Governo rispetto al Parlamento in merito alle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia, mettendo a disposizione del Parlamento i relativi documenti.

Quanto all'articolo 7, esso interviene sempre sulla legge n. 11 del 2005, in materia di relazioni che il Governo presenta annualmente al Parlamento, prevedendo la redazione di due distinte informative: la prima, da presentare entro il 31 dicembre, riguarderà la politica estera e di sicurezza comune con l'indicazione degli esiti dati dal Governo ai pareri, alle osservazioni ed agli atti di indirizzo formulati sia dal Parlamento sia dalla Conferenza Stato-Regioni, dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dalla Conferenza dei presidenti di Consigli regionali.

Ritiene opportuno sottolineare che la legge comunitaria, nel suo complesso, tocca molti argomenti importanti tra cui sottolinea quelli riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari che deve contenere informazioni più chiare e trasparenti, la diffusione delle produzioni vitivinicole italiane di qualità, una disciplina stringente sulla vendita di alcolici da asporto e l'attuazione delle norme comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli utilizzati dai bambini.

Per quanto concerne la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, presentata dal Ministro per le politiche europee, sottolinea anzitutto la finalità di dare conto dei risultati della politica europea dell'Italia per il 2008 e di illustrare i programmi e le priorità per il 2009.

In relazione ai profili di interesse per la Commissione, osserva che la parte prima della relazione descrive l'evoluzione in atto nel processo di integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea, nelle relazioni esterne e nella cooperazione intergovernativa, soprattutto alla luce della firma del Trattato di Lisbona.

Fra i temi affrontati richiama l'attenzione sul processo di allargamento in relazione al quale si conferma l'orientamento favorevole, già da tempo manifestato dall'Italia, per quanto concerne le prospettive della Turchia, sia pure in relazione agli avanzamenti nel processo riformatore in corso in quel Paese. Viene poi confermato il pieno sostegno del Governo italiano all'adesione della Croazia e la disponibilità a sostenere la proposta di concedere lo status di candidato a tutti i paesi della regione dei Balcani occidentali. Anche nei confronti della Serbia si manifesta un orientamento positivo; ricorda la sottoscrizione dell'ASA il 29 aprile 2008, che ha confermato la linea italiana nel senso di un rapido processo di integrazione, in virtù del ruolo strategico di Belgrado per gli equilibri nella regione. Attenzione viene altresì dedicata alla situazione politica in Bosnia-Erzegovina, a seguito della firma dell'ASA il 16 giugno 2008, alla candidatura dell'ex repubblica jugoslava di Macedonia, alle modalità di partecipazione del Kosovo al processo di associazione e stabilizzazione, tenendo conto delle posizioni degli stati membri che non hanno riconosciuto il nuovo stato.

Quanto alle aree extraeuropee, la relazione richiama l'attenzione sulle riflessioni contenute nella comunicazione della Commissione del 3 aprile 2008 sul futuro della Politica Europea di Vicinato (PEV). La Commissione ha proposto l'intensificazione delle relazioni bilaterali con i quattro paesi più avanzati - Marocco, Israele, Moldova e Ucraina. L'Italia ha promosso la linea di approfondire le relazioni con entrambi i fronti della politica di vicinato, con la cura di non assegnare risorse aggiuntive ai paesi dell'est sottraendole al mediterraneo.

In tema di cooperazione euro mediterranea, ricorda come essa conosca una forte intensificazione sul piano parlamentare, grazie all'azione di organi quali l'Assemblea Parlamentare Euromediterranea (APEM) e l'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo. Ricorda peraltro che uno dei grandi obiettivi a livello intergovernativo stabiliti nella Conferenza di Barcellona - cioè la nascita dell'Area di libero scambio euro-mediterranea -

non è ancora stato raggiunto. Per contribuire in modo attivo alla cooperazione euro-mediterranea, e quindi non solo per rafforzare le specifiche relazioni bilaterali con i paesi mediorientali e dell'Africa settentrionale, reputa necessario che l'Italia continui nella sua azione, insieme agli altri stati membri dell'Unione europea, finalizzata a controbilanciare la tendenza di un'Unione europea che, anche sull'onda degli allargamenti già avvenuti e di quelli venturi, è oggi molto più concentrata su quanto avviene sulle sue sponde nord-orientali.

Per quanto attiene alla relazione, essa descrive quindi i rapporti intercorrenti con l'Unione europea a livello transatlantico e con gli altri paesi industrializzati. Con riferimento agli Stati Uniti, si richiamano i risultati del vertice UE-USA a Brdo in Slovenia il 10 giugno 2008 che hanno confermato la vivacità del dialogo in atto su più fronti. Gli altri ambiti territoriali specificamente analizzati sono Canada, Giappone e Australia.

Particolare attenzione è poi dedicata alle relazioni con i paesi dell'Asia. Nel 2008 sono proseguiti i negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio con la Corea del Sud e l'ASEAN, organizzazione dei paesi del sud-est asiatico. L'Italia ha incoraggiato l'avvio di un negoziato per un analogo accordo con il Pakistan, che riveste un ruolo centrale nella crisi afgana e nella lotta al terrorismo internazionale, e di cui si intende favorire il ritorno alla stabilità economica e sociale.

Quanto all'America latina, si richiama il quinto vertice dei Capi di Stato e di Governo UE-America latina e Caraibi di Lima del 16 maggio 2008. Esso ha stabilito la costituzione di una fondazione che valorizzi il ruolo della società civile e sostenga un programma di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nella politica commerciale, l'Italia ha proseguito la propria azione di sostegno alla competitività del paese nel panorama internazionale. In tal senso peculiare ruolo ha svolto l'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale, attualmente gestiti esclusivamente in ambito comunitario sulla base del Trattato CE.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di relazione alla Commissione Politiche dell'Unione europea sul disegno di legge comunitaria 2009 e di parere sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2008) sulla base delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il presidente DINI, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge in titolo, rileva che la materia dei rapporti tra Governo e Parlamento nella formazione del diritto comunitario dovrebbe essere oggetto di una più complessiva rivisitazione alla luce di quanto previsto dal Trattato di Lisbona che, come noto, attribuisce un ruolo particolarmente penetrante ai Parlamenti nazionali nella formazione del diritto comunitario.

Condivide questi rilievi il senatore MARCENARO (PD) il quale ribadisce la opportunità di segnalare la necessità di un'organica revisione

della normativa vigente circa la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che tenga conto delle innovazioni recate dal Trattato di Lisbona.

Il relatore AMORUSO (*PdL*) condivide l'opportunità di segnalare questa esigenza.

Il presidente DINI osserva quindi che in sede di espressione del parere sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008 potrebbe formularsi un auspicio affinché a partire dal prossimo anno possa procedersi ad assunzioni più consistenti di personale della carriera diplomatica per far fronte all'esigenza di contribuire in modo adeguato alla costruzione del servizio europeo per l'azione esterna.

Il sottosegretario MANTICA ricorda che vi è un preciso impegno del Governo ad ampliare i posti da mettere a concorso, per garantire un progressivo ampliamento degli organici della carriera diplomatica necessario per mettere a disposizione un contingente adeguato di funzionari per l'attuazione del servizio europeo per l'azione esterna.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente DINI mette quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore di redigere una relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781, nei termini stabiliti nel corso del dibattito.

La Commissione approva.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente DINI mette poi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, nei termini stabiliti nel corso del dibattito.

La Commissione approva.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – (COM (2009) 262 def. (n. 39)

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia – (COM (2009) 263 def. (n. 40)

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra le comunicazioni della Commissione in titolo, che recano una illustrazione dei contenuti e una serie di valutazioni sul Programma dell'Aia e sul relativo piano d'azione, nonché

un'analisi complessiva linee di intervento da realizzare all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel prossimo quinquennio.

La comunicazione della Commissione «Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia» (COM (2009) 263 def.) si basa sull'attuazione del programma dell'Aia, con il quale l'Unione europea ha stabilito le linee di fondo dell'accesso alla giustizia, della protezione internazionale, dell'immigrazione e del controllo alle frontiere, del terrorismo e della criminalità organizzata, della cooperazione di polizia e giudiziaria e del reciproco riconoscimento. Tale programma è stato la risposta alla necessità per l'Europa di disporre di una strategia per far fronte alle nuove esigenze di sicurezza legate all'incremento del fenomeno del terrorismo internazionale, tutelando i diritti fondamentali dei cittadini. Tra le finalità, vi sono la protezione dei rifugiati, le garanzie procedurali minime e l'accesso alla giustizia, la regolazione dei flussi migratori e il controllo delle frontiere esterne dell'Unione. Agli obiettivi si associa un piano d'azione dettagliato per la loro attuazione.

A livello attuativo, in tema di asilo e di immigrazione, si richiama l'adozione di un quadro legislativo per l'attuazione del sistema di informazione visti (VIS). Inoltre, si illustra l'impegno per una più efficace azione in materia di protezione ed asilo, con il progetto di istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Sulla base di un Libro verde inerente la gestione della migrazione economica, è stato predisposto un piano di azione nel settore dell'immigrazione legale per il triennio 2006-2009. La migliore gestione dei flussi migratori e il coordinamento delle politiche nazionali passano attraverso la realizzazione di due proposte, riguardanti l'elaborazione di linee comuni circa le condizioni d'ingresso, occupazione e soggiorno dei cittadini non comunitari, e l'istituzione di una «carta blu» per una preferenziale immigrazione di soggetti altamente qualificati. Sono stati stabiliti principi comuni per l'integrazione dei migranti, finanziando programmi *ad hoc*. La consapevolezza che la gestione dell'immigrazione richiede frontiere sicure, ha indotto a rafforzare le capacità operative di Frontex, l'agenzia che coordina la cooperazione tra gli Stati membri per i controlli frontalieri, che ha intensificato le sue operazioni.

L'Europa, infine, ha maturato la convinzione che la gestione dei flussi migratori non possa farsi in assenza di un'azione integrata internazionale. Ci si è proposto dunque di agire con un «approccio globale all'immigrazione» basato su un articolato partenariato con i paesi di provenienza e di transito dei flussi.

Si sofferma quindi sulla comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio – Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini (COM (2009) 262 def.), la quale presenta invece un programma pluriennale il cui tema centrale è «costruire l'Europa dei cittadini».

Essa rileva che l'azione futura dell'UE dovrà incentrarsi sulle priorità per i cittadini di promuovere i diritti; facilitare la vita; tutelare la sicu-

rezza; promuovere una società più integrata costruendo un'Europa della solidarietà in materia di immigrazione ed asilo.

La comunicazione sulla quale riferisce afferma, in primo luogo, la necessità di rafforzare e articolare «l'approccio globale» alle migrazioni, integrandolo nella politica estera, promovendo il partenariato con i paesi di origine e di transito, con attenzione particolare per le conseguenze che l'emigrazione può avere sul loro sviluppo. Per quanto riguarda l'immigrazione economica, cioè essenzialmente di forza lavoro, viene sottolineata la necessità di adattare le politiche d'ingresso e le quote ad un'attenta valutazione della domanda di lavoro di ogni paese e dell'Europa nel suo complesso. Essenziale è poi la formulazione di un codice dell'immigrazione che assicuri agli immigrati legali uno status giuridico uniforme paragonabile a quello dei cittadini dell'Unione. Vanno inoltre stabilite norme comuni per i ricongiungimenti familiari e rafforzate politiche e pratiche per la buona integrazione. Essenziale è poi il rafforzamento dell'azione di contrasto all'irregolarità; prioritariamente si fa riferimento alla necessità di contenere il lavoro al nero – forte attrattore dell'irregolarità – ed all'adozione politiche di allontanamento e rimpatrio efficaci, promuovendo e sostenendo i rimpatri volontari.

In materia di asilo, si tenderà ad un sistema comune basato sulle convenzioni internazionali in vigore, istituendo una procedura unica di asilo e uno status uniforme in materia di protezione internazionale.

Infine, l'Unione europea elaborerà la politica d'asilo comune tenendo conto delle esigenze dei paesi terzi che devono far fronte ad ingenti flussi di rifugiati. L'Unione agevolerà le procedure d'ingresso protetto e il rilascio di visti umanitari, estenderà i programmi di protezione regionale in partenariato con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e intensificherà gli sforzi finalizzati al reinsediamento, tendendo ad un'equa ripartizione dei relativi oneri tra i paesi membri.

Osserva che la presenza di criteri difforni tra i paesi europei in materia di politiche d'ingresso favorisce l'incremento del fenomeno dell'immigrazione irregolare. Egualmente preoccupante ritiene sia l'attuale impossibilità, in Italia, di attuare provvedimenti di rimpatrio volontario. Rileva altresì l'esigenza che Frontex sia resa responsabile di fronte ad un controllo parlamentare.

Ciò premesso, si riserva di elaborare una proposta di parere sulla base delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che il Governo è favorevole ad un effettivo rafforzamento dello spazio europeo di giustizia, libertà e sicurezza, un'esigenza tanto più forte nella prospettiva della prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Riferisce dell'impegno del Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni della Giustizia e dell'Interno, nei negoziati, sin da prima della pubblicazione delle due Comunicazioni in titolo.

Condivide l'invito del relatore a dedicare una maggiore attenzione all'operato di Frontex.

Osserva che la positiva valutazione del Governo rispetto alle Comunicazioni si basa soprattutto sulla necessità di apprestare una specifica disciplina volta a regolare e limitare l'immigrazione irregolare nel bacino del Mediterraneo.

Le priorità dell'Esecutivo riguardano in primo luogo la lotta alle principali minacce transnazionali (criminalità organizzata, terrorismo, immigrazione clandestina) e quindi l'opportunità di rafforzare la collaborazione con i principali partner internazionali, oltre che con i paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; in secondo luogo la necessità di estendere i principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca a tutti gli stadi della cooperazione giudiziaria europea; in terzo luogo la promozione del principio di libera circolazione delle persone in un quadro di legalità e sicurezza, conferendo maggiore concretezza al concetto di cittadinanza europea, ma evitando al tempo stesso le possibili strumentalizzazioni da parte della criminalità organizzata e in quarto luogo la progressiva comunitarizzazione delle politiche dell'asilo e dell'immigrazione, con particolare riferimento alla gestione dell'immigrazione irregolare nel Mediterraneo, che rappresenta un'emergenza umanitaria da affrontare con un pacchetto strutturato di misure di breve e medio periodo.

Esprime soddisfazione per l'attenzione posta sul tema dell'immigrazione. Al riguardo le Comunicazioni propongono di stabilire un sistema, in particolare nel Mediterraneo, volto a prevenire l'immigrazione illegale, gestire l'immigrazione legale e garantire la protezione internazionale; adottare un codice dell'immigrazione, consolidando la legislazione comunitaria esistente, per assicurare agli immigrati legali un nucleo di diritti 'comparabile' a quello dei cittadini europei; rafforzare la dimensione esterna dell'asilo, in particolare estendendo i programmi di protezione regionale nei Paesi terzi e facendo ricorso alla possibile assistenza da parte delle rappresentanze diplomatiche al di fuori del territorio europeo.

Auspica che l'esito finale del prossimo Consiglio GAI conduca ad un effettivo rafforzamento dello spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza.

In questa prospettiva, considera essenziale che il futuro programma affronti – in un'ottica di medio lungo periodo – anche problemi di particolare urgenza e gravità, come l'immigrazione irregolare nel Mediterraneo (coerentemente con le conclusioni del Consiglio Europeo di giugno ed ottobre), il sovraffollamento carcerario, la lotta alle mafie ed ai loro patrimoni illeciti (tramite l'ulteriore valorizzazione delle politiche europee di confisca e congelamento dei beni).

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) sottolinea come la discussione sulle tematiche migratorie non dovrebbe svolgersi, soprattutto a livello comunitario, senza l'attiva partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri. Tale tematica, infatti, non può essere ricondotta esclusivamente a profili di ordine pubblico, sicurezza e giustizia.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) condivide il rilievo testè svolto dal relatore sull'importanza dei profili di politica estera della materia dell'immigrazione.

Nel merito condivide il richiamo all'istituzione di una disciplina comune a livello comunitario sul rilascio dei visti, nonché all'istituzione di una forma di controllo parlamentare sull'operato di Frontex.

Il presidente DINI richiama i termini del dibattito che si è svolto nella recente audizione del Ministro degli affari esteri sugli esiti dell'ultimo Consiglio europeo in materia di diritto di asilo a livello comunitario. Valuta positivamente i contenuti delle Comunicazioni che individuano, in una prospettiva di breve termine, le modalità per l'istituzione di un sistema comune in materia.

Il presidente DINI, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, mette, quindi, in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni sugli atti comunitari in titolo, nei termini emersi nel corso del dibattito.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1810) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

(1774) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

(1779) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

(1500-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

(1830) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006

(Esame e rinvio)

Il senatore MARCENARO (PD), in sostituzione della relatrice Marinaro, illustra il disegno di legge concernente l'Accordo di collaborazione nel campo del turismo tra Italia e Moldova, che si inquadra nell'ambito delle relazioni internazionali tra i due paesi. Esso crea le premesse per l'instaurazione di una serie di rapporti commerciali con la Repubblica moldava, favorendo l'incremento delle relazioni economiche tra i due Paesi.

L'Accordo prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione, creando il quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due paesi. Le Amministrazioni coinvolte sono le Amministrazioni nazionali del turismo dei due Paesi.

Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo riguardano la collaborazione nelle attività formative settoriali; gli scambi di informazione, di materiale turistico e di statistiche e la promozione congiunta.

In particolare gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono le linee guida dell'Accordo. L'articolo 4 concerne la eventuale reciproca apertura di uffici del turismo. L'articolo 5 riguarda le formalità d'ingresso nei due paesi. L'articolo 6 concerne la possibile collaborazione nel campo delle imprese private. L'articolo 7 prevede iniziative comuni nella promozione turistica. L'articolo 8 riguarda iniziative sulla formazione. Gli articoli 9 e 10 prevedono la Commissione congiunta per l'attuazione dell'Accordo. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 riguardano il rispetto degli obblighi internazionali, le modalità di risoluzione delle controversie, gli emendamenti, l'entrata in vigore e la durata.

Condizione necessaria, quale presupposto organizzativo, è lo sviluppo di un piano di attività concordate nell'ambito di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge, esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, prevista in euro 3.360 circa annui a decorrere dal 2011.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI richiama l'incontro di ieri con il Ministro degli esteri della Repubblica di Moldova, Iurie Leanca, ricordando gli sforzi che il Governo moldavo sta compiendo per garantire una prospettiva europea al Paese.

Il sottosegretario MANTICA fornisce quindi chiarimenti sulle condizioni della Moldova, sui suoi rapporti con la Romania e la Russia, rilevando anch'egli gli sforzi del Governo di Chisinau per garantire una prospettiva europea al paese. Ricorda quindi la complessa situazione della Transnistria.

Quanto alle relazioni bilaterali, ricorda la recente apertura dell'ambasciata a Chisinau, per marcare il livello crescente dei rapporti reso più intenso dalla presenza in Italia di una consistente comunità di cittadini moldavi.

Il presidente DINI nel condividere questi rilievi, rimarca la positiva evoluzione politica di questo paese con la formazione di un Governo di stampo liberal-democratico, fortemente impegnato per garantire la prospettiva europea della Moldova.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) riferisce sulla propria esperienza quale membro della delegazione parlamentare presso l'OSCE relativamente al recente processo elettorale in Moldova.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Martedì 24 novembre 2009

101^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL DECESSO DI TRE UFFICIALI E DUE SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE NEL CORSO DI ATTIVITÀ ADDESTRATIVE

In apertura di seduta, il presidente CANTONI esprime, a nome proprio e della Commissione, le più sincere condoglianze e la massima vicinanza all'Aeronautica militare ed alle famiglie del maggiore Bruno Cavezzana, dei tenenti Gianluca Minichino e Salvatore Bidello e dei marescialli Maurizio Ton e Gianluca Larice, deceduti nella giornata di ieri a seguito di un incidente occorso ad un velivolo C-130 impegnato in una missione addestrativa nei cieli sopra la città di Pisa.

Conclude proponendo alla Commissione di osservare un breve periodo di raccoglimento in memoria dei cinque aviatori, caduti nell'adempimento del loro dovere.

La Commissione conviene.

Viene osservato un minuto di silenzio nel corso del quale i lavori sono temporaneamente interrotti.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI porge quindi, a nome suo e di tutti i commissari, un cordiale benvenuto al senatore Francesco Rutelli, recentemente entrato a far parte della Commissione in luogo del senatore Carlo Azeglio Ciampi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI informa la Commissione che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01025, vertente sulla sicurezza di una nave italiana da pesca nelle acque dell'Oceano indiano ed iscritta al primo punto dell'ordine del giorno, non avrà luogo a seguito dell'impossibilità dei sottosegretari Crosetto (per impegni istituzionali all'estero) e Cossiga (per motivi di salute) a presenziare agli odierni lavori. L'atto di sindacato ispettivo sarà comunque iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2008 (n. 137)

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (n. 138)

(Pareri al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'atto n. 137 e ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'atto n. 138. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazioni sull'Atto del Governo n. 137. Parere favorevole con osservazioni sull'Atto del Governo n. 138)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* dei provvedimenti in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Con riferimento all'Atto del Governo n. 137, il senatore DEL VECCHIO (*PD*), dopo aver brevemente illustrato i due articoli del provvedimento, osserva che l'entità numerica degli alloggi ritenuti non più funzionali alle esigenze della Difesa (indicata nell'atto in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 244 del 2007), dovrebbe essere accompagnata da ulteriori elementi di dettaglio. Inoltre non andrebbe trascurata – a suo avviso – la futura necessità di individuare, anche in ragione dell'ormai inevitabile riordino dell'intero strumento militare, ulteriori immobili da dismettere allo scopo di procedere alla realizzazione di un maggior numero di alloggi per il personale.

Il senatore PEGORER (*PD*) interviene quindi in ordine all'Atto del Governo n. 138, osservando che lo schema di decreto sottoposto all'esame della Commissione, pur trovando il suo fondamento in quanto disposto dalla legge n. 244 del 2007 sulla valorizzazione del demanio militare,

non sembra uniformarsi completamente. Infatti, l'articolato non riconosce agli inquilini alcun diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile in cui abitano, costringendoli a competere sul valore d'asta più elevato, e pone, altresì, in discussione il diritto, sempre sancito dalla normativa di riferimento, alla continuità nella locazione dell'alloggio per coloro che vantano redditi di natura medio-bassa. Viene inoltre inopportuno ridimensionata la tutela a favore dei conduttori che non possono esercitare il diritto di opzione all'acquisto, essendo previsto soltanto un obbligo per il terzo acquirente di stipulare un contratto di locazione (della durata di nove anni se il reddito del conduttore non supera i 19 mila euro lordi, e di cinque anni se il reddito è compreso tra 19 mila euro e quello stabilito annualmente con decreto ministeriale del Ministro della difesa).

L'oratore prosegue il suo ragionamento ponendo l'accento sulla scarsa dimensione pluriennale del piano di vendite. È infatti prevista un'unica operazione di dismissione relativa a 3131 alloggi e una mera indicazione delle esigenze abitative della difesa (fissata a 51.642 unità), accompagnata da una calendarizzazione eccessivamente generica. Inoltre, la determinazione di requisiti meno stringenti al fine di ottenere la concessione di alloggi ASI potrebbe determinare un aumento eccessivo di questo tipo di unità abitativa, con oneri pari a 60 milioni di euro annui.

Per quanto attiene, poi, alle procedure di vendita, osserva che risulteranno assoggettati alla procedura d'asta diversi tipi di alloggio (di pregio, liberi, inoptati, e rimasti invenduti attraverso una successiva asta pubblica). Tuttavia, negli ultimi due casi, qualora un inquilino con reddito medio basso (anche portatore di *handicap*) abbia rinunciato all'acquisto per mancanza di risorse, il vincitore dell'asta potrà intimare lo sfratto dopo cinque anni, senza che sia garantita alcuna continuità nella conduzione dell'immobile.

Con riferimento, infine, agli alloggi già individuati per la vendita pone l'accento sulla necessità di poter disporre di un puntuale elenco degli stessi (in luogo di un semplice dato numerico), al fine di valutare in concreto l'entità di autofinanziamento del programma.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) pone l'accento sul parere negativo formulato dalle rappresentanze sull'Atto del Governo n. 138, che avevano lamentato (al pari del Consiglio di Stato), la mancata trasmissione del programma ed espresso rilievi critici in ordine alla scelta (operata dall'articolo 6), di rinviare a una successiva e separata procedura l'individuazione degli alloggi da alienare, sottraendo, di fatto, al contributo della rappresentanza militare e delle Commissioni parlamentari le successive decisioni dell'Amministrazione in materia. Inoltre, lo schema di regolamento dovrebbe ricomprendere – a suo avviso – anche gli alloggi da dismettere, senza rinviare ad un semplice decreto adottato dalla Direzione generale dei lavori e del demanio.

L'oratore formula quindi ulteriori rilievi critici sul disposto del primo comma dell'articolo 8, che, nel riconoscere un diritto di prelazione al personale militare e civile del Dicastero anche nell'ipotesi dell'alienazione di alloggi liberi, sembra porsi in contrasto con quanto statuito dalla legge finanziaria 2008, la quale, facendo riferimento esclusivamente alla ipotesi di mancato esercizio del diritto da parte del conduttore, sembra riconoscerlo soltanto in relazione agli immobili occupati.

Osserva da ultimo che la disciplina relativa alla vendita in blocco di interi stabili o comprensori abitativi non sembra chiarire adeguatamente se la modalità di vendita dipenda da una scelta discrezionale dell'amministrazione ovvero se si possa procedere a tale soluzione solo a seguito dell'impossibilità di procedere vendita singola.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale, cedendo contestualmente la parola ai relatori per le prescritte repliche.

Il senatore AMATO (*PdL*), relatore sull'Atto del Governo n. 137, propone alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

Replica anche il senatore TORRI (*LNP*), relatore sull'Atto del Governo n. 138, dissentendo da quanto osservato dal senatore Pegorer nel corso della discussione generale e presentando, del pari, una bozza di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (*pubblicata in allegato*).

Il senatore PEGORER (*PD*), nell'esprimersi criticamente in ordine ai contenuti della proposta formulata dal relatore Torri, presenta, a nome della propria parte politica, uno schema di parere favorevole con condizioni sull'Atto del Governo n. 138 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), la senatrice NEGRI (*PD*) ed il senatore GASBARRI (*PD*) aggiungono la propria firma alla proposta di parere presentata dal senatore Pegorer.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto, il presidente CANTONI, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore Amato sull'Atto del Governo n. 137, che risulta approvata dalla Commissione.

Successivamente, pone ai voti lo schema di parere predisposto dal relatore Torri sull'Atto del Governo n. 138, che viene, del pari, approvato. Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta a firma dei senatori Pegorer, Del Vecchio, Negri e Gasbarri.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008*

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge 1781. Parere favorevole con raccomandazioni sul documento LXXXVII, n. 2)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Il presidente CANTONI (*PdL*), dopo aver ricordato che nella scorsa seduta si era esaurita la discussione generale sui provvedimenti, cede la parola ai relatori per le prescritte repliche.

Il senatore CARRARA (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 1781, propone alla Commissione uno schema di relazione favorevole (*pubblicato in allegato*).

Replica quindi il senatore LENNA (*PdL*), relatore sul documento LXXXVII, n. 2, proponendo, del pari, alla Commissione di esprimersi favorevolmente sull'atto in questione.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente CANTONI (*PdL*) pone in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore sul disegno di legge n. 1781, che risulta approvata all'unanimità.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole sul documento LXXXVII, n. 2, il senatore PEGORER (*PD*) si richiama a quanto da lui già osservato in sede di discussione generale, auspicando che il relatore possa accogliere, nella propria proposta di parere, alcune osservazioni sia in ordine alla mancanza, nella presentazione delle attività effettuate nel 2008, di analisi e valutazioni sui risultati ottenuti e sulle prospettive di sviluppo in merito alla situazione nei teatri operativi che vedono la presenza di contingenti italiani, sia relativamente all'assenza, nello stesso documento, di una compiuta illustrazione degli orientamenti che il Governo intende perseguire nel 2009 sui più rilevanti provvedimenti all'esame dell'Unione europea, sia, da ultimo, in ordine alla mancanza di un coordinamento generale delle politiche specifiche con l'accuratezza delle informazioni contenute nella relazione.

Il relatore LENNA (*PdL*), apprezzate le circostanze, si dichiara disponibile ad accogliere i rilievi espressi dal senatore Pegorer in forma di raccomandazione, riformulando in tal senso la propria proposta di parere (*pubblicata in allegato*).

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, il presidente CANTONI pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con raccomandazioni da ultimo formulata dal relatore Lenna sul documento LXXXVII, n. 2. Essa viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137**

La Commissione difesa,

premesse che:

l'articolo 1 determina l'entità degli alloggi di servizio afferenti al patrimonio abitativo del Ministero della Difesa, suddivisi per categoria abitativa e ripartiti per allocazione, nonché, con la medesima classificazione, individua l'ammontare degli alloggi di servizio non più utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali dell'Amministrazione;

l'articolo 2 configura le condizioni di deroga ai limiti di durata della concessione ovvero conduzione degli alloggi di servizio agli utenti sprovvisti dei requisiti necessari al mantenimento di tale diritto;

considerato che:

fatti salvi i particolari casi contemplati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente schema di decreto, la perdurante situazione di scarsità di alloggi che il Ministero della Difesa è in grado di mettere a disposizione per le esigenze abitative delle famiglie dei dipendenti del dicastero, risulta ulteriormente aggravata dalla presenza di un consistente numero di affittuari che ivi risiedono nonostante il loro diritto ad abitarvi sia formalmente cessato;

esaminato l'Atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che all'articolo 2, comma 1, sia previsto che l'utente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare, nonché che lo stesso nucleo non è proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale;

che è necessario un limite al fenomeno della permanenza negli alloggi da parte di alcuni beneficiari oltre il periodo per il quale il beneficio stesso è concesso, che rende indisponibili ormai una parte rilevante degli alloggi di servizio esistenti, peraltro oggi in numero assai ridotto rispetto alle esigenze di mobilità e alloggiative del personale militare derivanti dall'adozione del modello professionale, ai militari in servizio meno abienti e maggiormente soggetti a mobilità, e che è quindi indispensabile che venga promossa quanto prima un'iniziativa legislativa tesa a modificare la disciplina recata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, in particolare all'articolo 43, al fine di prevedere: un limite temporale alla possibi-

lità di permanenza in tali alloggi degli utenti non aventi più titolo; un limite reddituale più contenuto rispetto a quello attuale; canoni di locazione parificati a quelli di mercato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138**

La Commissione difesa,

esaminato l'Atto del Governo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo la possibilità di intraprendere un'iniziativa legislativa volta a soddisfare, attraverso incentivi di carattere economico e fiscale, le esigenze delle cooperative militari interessate ad acquisire terreni per la realizzazione di abitazioni;

con specifico riferimento al comma 2 dell'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, ove ricorra, la parola «locazione» con le seguenti: «alienazione temporanea per 99 anni», al fine di rendere più agevole e coerente l'acquisibilità degli immobili.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PEGORER, DEL VECCHIO, GASBARRI E NEGRI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138**

La Commissione difesa,

esaminato l'Atto del Governo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole «l'obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio» con le parole «la costante presenza del titolare nella sede di servizio»;

all'articolo 7, sopprimere i commi 7 e 8;

all'articolo 7, comma 14, sostituire le parole «Il contratto ha la durata di» nonché le successive lettere a) e b), con le parole «il contratto è automaticamente rinnovato al persistere delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781**

La Commissione difesa,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge comunitaria 2009,
formula, all'unanimità, una relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2**

La Commissione difesa,

esaminata la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008,
esprime, per quanto di competenza, all'unanimità,
parere favorevole senza osservazioni.

Si raccomanda, tuttavia, in occasione della presentazione delle attività relative al 2009, che:

vengano effettuate analisi e valutazioni in merito ai risultati ottenuti ed alle prospettive di sviluppo, con specifico riferimento all'evoluzione della situazione nei teatri operativi internazionali in cui operano contingenti italiani;

la relazione rechi una compiuta illustrazione degli orientamenti che il Governo intende perseguire sui più rilevanti provvedimenti all'esame dell'Unione europea;

venga effettuato un coordinamento generale delle politiche specifiche, per quanto attiene alla relazione, con l'accuratezza delle informazioni nella stessa contenute.

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 novembre 2009

252^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2-*bis* prevede che il rapporto di lavoro del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) sia regolato da un contratto di diritto privato nell'ambito di un'autorizzazione di spesa concernente contributi a enti ed istituzioni afferenti al corrispondente Ministero. Nella formulazione originaria dell'emendamento approvato, la disposizione citata era attuata nell'ambito delle risorse quantificate in tabella C e destinate agli IRCSS. La nuova formulazione sembra quindi da intendere come una riduzione di spesa dei contributi ad enti ed istituzioni per la copertura del nuovo onere. La versione originaria non richiedeva alcuna quantificazione posto che l'onere sarebbe stato coperto nell'ambito dei fondi di funzionamento delle medesime strutture sanitarie nelle quali il direttore scientifico sa-

rebbe stato inquadrato. Pertanto, stante la nuova copertura finanziaria prevista, occorrerebbe acquisire una quantificazione degli oneri e la previsione di una esplicita riduzione dell'autorizzazione di spesa per i contributi ad enti ed istituzioni. Ricorda inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere di semplice contrarietà sulle disposizioni recate dall'articolo 27-*undecies*, recante una norma sulla determinazione della contribuzione figurativa, e sull'articolo 27-*sexiesdecies*, recante un'agevolazione contributiva per l'inabilità al lavoro per infortunio coperta con un incremento dell'addizionale sulle società che operano nel settore energetico (cosiddetta *Robin tax*).

In merito agli emendamenti segnala la proposta 1.200, che è volta a sopprimere la condizione posta dalla Commissione bilancio in relazione alla clausola di salvaguardia, prevedendo una maxicopertura: occorre al riguardo valutare l'adeguatezza delle copertura in questione. Rileva poi che appare determinare maggiori oneri la proposta 1.201, che sopprime la clausola di salvaguardia, nonché la proposta 4-*bis*.304 (testo 2). Occorre poi valutare la copertura finanziaria in relazione alla proposta 6-*septies*.201, mentre in ordine alla proposta 7.0.11 occorre valutare la compatibilità con il tetto di spesa già previsto. Appare determinare maggiori oneri la proposta 8.200. La proposta 14.300 è analoga alla proposta 14.2 (testo 3) della Commissione, già oggetto di parere di semplice contrarietà. In ordine alla proposta 14.0.200, occorre valutare se dal meccanismo non possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre valutare la congruità dell'onere in relazione alla proposta 14.0.201. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 22.200, 27-*sexies*.200, 27-*decies*.200. Rileva, inoltre, che occorre una quantificazione al fine di valutare l'idoneità della maxicopertura in relazione alla proposta 27-*undecies*.200. Segnala le proposte 28.201, 28.202 e 28.203, per le quali occorre una quantificazione al fine di valutare la congruità delle maxicoperture; in particolare la proposta 28.203 appare recare una copertura insufficiente rispetto agli oneri indicati. Occorre poi valutare la proposta 28.206, che introduce ulteriori deleghe, rispetto all'invarianza prevista dalla disposizione. Appaiono determinare maggiori oneri la proposta 28.209, mentre occorrono chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 28-*bis*.200. Occorre conferma dell'invarianza della proposta 28-*ter*.205. Appaiono determinare maggiori oneri la proposta 28-*quinquies*.204, in relazione al capoverso 1-*ter*. Occorre acquisire conferma delle risorse in relazione alla proposta 28-*sexies*.201. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO, in relazione al testo, dà lettura di una nota del Ministero del lavoro nella quale si evidenzia che il riferimento recato dall'articolo 2-bis del testo deve intendersi come copertura finanziaria a valere del decreto legislativo n. 502 del 1992, come rifinanziato dalla tabella C della legge finanziaria, risultando non corretto il riferimento all'autorizzazione legislativa attualmente indicata nel testo. Ribadisce, inoltre, il rilievo già espresso dal Governo in fase di esame degli

emendamenti, rilevando la necessità di una apposita relazione tecnica sull'articolo 27-*sexiesdecies*, al fine di quantificarne gli effetti finanziari e verificarne la relativa copertura.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*PD*) in relazione alla questione dell'indicazione di una diversa autorizzazione legislativa, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta alla modifica del riferimento alla autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 2-*bis*. Propone, inoltre, di ribadire il parere di semplice contrarietà già espresso in relazione agli articoli 27- *sexiesdecies* e 27-*undecies*, recanti comunque una copertura finanziaria.

Il sottosegretario CASERO in ordine agli emendamenti esprime parere contrario sulla proposta 1.200 nonché sull'emendamento 1.201 e sulla proposta 4-*bis*.304 (testo 2). Il parere del Governo è altresì contrario sulla proposta 7.0.11 e in ordine all'emendamento 7-*septies*.201. Concorda con i rilievi in ordine all'onerosità della proposta 8.200, sulla quale il parere dell'Esecutivo è contrario, così come esprime parere di contrarietà sulla proposta 14.300, risultando la copertura inidonea, e sulla proposta 14.0.200.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti oggetto di posizione di contrarietà da parte del Governo, ad eccezione delle proposte 1.200, 6-*septies*.201 e 14.300, sulle quali propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà, atteso che viene comunque prevista una copertura finanziaria.

Il sottosegretario CASERO esprime poi parere contrario sull'emendamento 14.0.201 in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che la proposta in questione non sembra indicare un onere finanziario idoneo all'effettiva copertura degli effetti della proposta, per cui sottolinea l'opportunità di valutare una modifica dell'importo, attualmente indicato in 5 milioni di euro, indicando più congruamente l'importo di 10 milioni di euro, stante peraltro l'assenza di una specifica relazione tecnica volta a quantificare gli effetti finanziari della disposizione, che potrebbero rivelarsi ingenti.

Dopo un intervento del senatore VACCARI (*LNP*), volto ad evidenziare la necessità di un'apposita quantificazione rispetto alla proposta 14.0.201, il PRESIDENTE, concordando con il rilievo del senatore Morando, propone quindi l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 14.0.201, al fine di indicare l'importo di 10 milioni di euro nonché specificando la valenza del limite di spesa.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 22.200, 27-*sexies*.200, 27-*decies*.200 e 27-*undecies*.200.

Il senatore MORANDO (*PD*) in ordine alla proposta 27-*decies*.200 rileva come la stessa sia volta non a realizzare benefici ulteriori rispetto al quadro della legislazione vigente, bensì ad allineare il trattamento previsto in caso di versamenti previdenziali irregolari per i prestatori di lavoro con contratti di collaborazione, rispetto a quanto già previsto per il lavoro subordinato. Anche in tal caso, viene quindi prevista la prestazione dei trattamenti previdenziali pure a fronte di versamenti irregolari da parte del datore di lavoro.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*), volto ad evidenziare il carattere novativo della proposta emendativa rispetto ai meccanismi previsti dalla legislazione vigente, il PRESIDENTE rileva comunque che l'attuale formulazione dell'emendamento 27-*decies*.200 determina un allargamento del piano della tutela, necessitando di un'ideale copertura. Propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulle proposte altresì rilevate come onerose dal rappresentante del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 2-*bis* le parole: "articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" siano sostituite dalle seguenti: "articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sugli articoli 27-*undecies* e 27-*sexiesdecies*.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esaminate le proposte fino all'articolo 27, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.201, 4-*bis*.304 (testo 2), 7.0.11, 8.200, 14.0.200, 22.200, 27-*sexies*.200, 27-*decies*.200 e 27-*undecies*.200. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.200, 6-*septies*.201 e 14.300. Esprime inoltre parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione della proposta 14.0.201, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 5 la parola: «valutato» sia sostituita dalla seguente: «determinato» e le parole: «5 milioni», ovunque ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: «10 milioni». Il parere è rinviato sugli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 28.».

La Commissione approva la proposta di parere e il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che dopo il passaggio alla Camera dei deputati, pur essendo stato modificato in numerosi punti, non ha perso l'ispirazione di fondo ricevuta durante l'esame effettuato dal Senato in prima lettura. Giova dare conto comunque, di seguito, delle principali novità introdotte dalla Camera dei deputati, tralasciando, per brevità, tutte le numerose modifiche di semplice chiarimento o coordinamento interno. È stata modificata in alcune parti la delega prevista all'articolo 2, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ivi prevedendosi una serie di modifiche ai contenuti tecnici e procedurali concernenti l'avvio della riforma del sistema contabile secondo i canoni della uniformazione per tutti i comparti e settori della pubblica amministrazione. La scelta di fondo operata dalla Camera è stata quella di rinviare alla legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) per la parte relativa ai criteri e principi di armonizzazione delle regioni e degli enti locali e lasciando il resto al presente testo. Va ricordato peraltro che nel corso del dibattito è stato osservato che il testo del Senato sul punto aveva espresso in qualche modo una posizione centralistica. Probabilmente chi ha manifestato un tale orientamento non ha tenuto in debita considerazione il fatto che quel testo già prevedeva l'intesa della Conferenza Stato-regioni sugli schemi dei decreti legislativi della riforma in materia di armonizzazione dei bilanci. Inoltre, sempre il testo approvato in prima lettura conteneva diverse previsioni in tema di condivisione delle decisioni di finanza pubblica tra i vari livelli istituzionali per quanto riguarda il coinvolgimento delle autonomie nel processo deliberativo di cui alla legge di stabilità. Un'attenta lettura della normativa pertanto, come non sempre viene fatto, avrebbe portato quindi ad esprimere una valutazione diversa sul punto del coinvolgimento delle autonomie. Sul tema degli strumenti informativi a supporto della decisione parlamentare, segnala che un'altra modifica è stata la soppressione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica, per ricondurre il processo di verifica e controllo nell'ambito della sede delle Commissioni bilancio, che dovrebbero agire sotto questo versante di comune accordo. Sempre sotto il profilo del collegamento con la legge sul federalismo, è stato deciso che, a livello normativo, è la nuova legge di stabilità ad occuparsi del patto di stabilità interno, mentre del patto di convergenza si può occupare anche un apposito provvedimento collegato, oltre che naturalmente la stessa legge di stabilità. Va sottolineato con forza il dato istituzionale di fondo di tale assetto, per l'estrema rilevanza delle materie ivi richiamate. Va espresso dunque compiacimento per il fatto che attraverso un'opportuna modifica della legge 42 richiamata sul federalismo fiscale, sia stata ricondotta all'ambito di competenza della

legge di stabilità la complessiva decisione sui saldi, sul debito e sulla pressione fiscale complessiva, con tutte le garanzie e le tutele previste in ordine alla collaborazione delle regioni e delle autonomie alla definizione di tali obiettivi complessivi, secondo un quadro già pensato in prima lettura ma che poi non ha trovato sufficiente esplicitazione normativa. Per quanto concerne poi i contenuti della manovra di cui all'articolo 11 (nuova legge di stabilità), va segnalato il sostanziale ripristino dell'articolazione tabellare in essere, che infatti, dalla iniziale previsione di integrazione e semplificazione, ritorna alla indicazione separata delle tabelle C, E ed F, quest'ultima integrata dei contenuti della precedente tabella D. Si è stabilito poi che il disegno di legge di stabilità debba contenere, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali della manovra sui saldi di finanza pubblica.

È stato altresì previsto che nei tre esercizi finanziari successivi alla approvazione del disegno di legge, i Ministri competenti presentino al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei relativi programmi di spesa e sul loro grado di avanzamento, prevedendo altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre il mantenimento di residui per spese in conto capitale anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di contabilità. Un'altra questione che va sottolineata è la sistemazione che la Camera ha operato per quanto riguarda la materia del contenuto e della tempistica dei provvedimenti collegati. Già l'attuale legge della 468, ribadita dal testo approvato dal Senato del presente disegno di legge, staccava anche sotto il profilo del termine della presentazione dei relativi atti parlamentari, la figura del «collegato» dalla sessione di bilancio: la Camera ha ulteriormente accentuato questo distacco spostando il termine di presentazione dei «collegati» al mese di febbraio dell'esercizio successivo e prevedendo che la funzione normativa di sviluppo, non più tipica della nuova legge di stabilità, venga appunto convogliata nel provvedimento collegato *ad hoc*. Ne risulta pertanto un disegno complessivo – che è bene sia chiaro nei suoi aspetti istituzionali di fondo – secondo cui al netto dell'eventuale manovra di sviluppo contenuta negli stanziamenti di bilancio e nella legge di stabilità per la parte relativa alle tabelle, tutta la componente normativa della politica di bilancio (norme sia di sviluppo che di carattere ordinamentale e organizzatorio) viene istituzionalmente concentrata ora nella figura del provvedimento collegato, di cui rimane il richiamo necessario nel nuovo Dpef, ossia nella Decisione di finanza pubblica. Con altra modifica si è provveduto alla separata indicazione, con la creazione di un apposito articolo della delega, per il passaggio al criterio della cassa inizialmente contenuta in una lettera dell'articolo 43. Nella materia dei criteri di configurazione dei bilanci pubblici si ricorderà che nel corso della prima lettura sono stati approfonditi i complessi e in parte irrisolti problemi connessi alla estendibilità o meno a tali bilanci della contabilità di tipo civilistico-patrimoniale: l'esito di tale problematicità era stata l'accentuazione nel testo del carattere sperimentale del passaggio a tale tipo di contabilità. La Camera ha risolto in modo *trachant* il problema, sia pure nell'ambito di una implementazione che durerà qualche

tempo, trattandosi di deleghe. In definitiva, ribadendo quanto affermato in premessa, osserva dunque che il testo in esame, sia pure corredato di ulteriori numerose precisazioni, conserva l'ispirazione di fondo che già lo caratterizzava all'atto dell'approvazione avvenuta in prima lettura. Come avvenuto in occasione dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale, anche in quel caso avvenuta in prima lettura da parte del Senato, è possibile peraltro dare un giudizio più che positivo sulla convergenza anche dell'altro ramo del Parlamento sulle scelte fondamentali inerenti la configurazione nuova che andrà a caratterizzare gli strumenti di governo della finanza pubblica in Italia.

Restano comunque alcuni aspetti che necessiterebbero di un chiarimento. Tra questi segnala, anzitutto, la previsione contenuta nell'articolo 19-*bis* del decreto legge n. 135 del 2009, appena convertito, della trasmissione da parte di regioni e province autonome alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo dei dati contabili risultanti dai rendiconti secondo lo schema contabile allegato al decreto stesso, materia, questa, espunta dal presente testo. Va da sé che la sede dove la questione deve trovare la propria regolamentazione è appunto la legge che ci apprestiamo a varare. Un altro dei problemi è la reintroduzione della copertura degli oneri correnti della legge finanziaria mediante il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico, il che ha comportato il venir meno di un'altra innovazione fissata dal testo del Senato, ossia la facoltatività della presentazione da parte del Governo del ddl di assestamento. Si tratta di un complesso di questioni su cui il Senato aveva riflettuto molto in prima lettura, propendendo per una linea più moderna che lasciasse complessivamente il Governo libero di impostare la politica di bilancio, spostando dunque il limite giuridico ai saldi complessivi. Con la soluzione pervenuta rimane l'obbligo di copertura della legge di stabilità nonostante esso sia da tempo scaduto ad un livello abbastanza formale proprio per l'assenza di meccanismi che consentano un esame penetrante della congruità delle poste del bilancio a legislazione vigente, il che costituisce però la premessa per la effettività di un obbligo di copertura costruito in tal modo. Il compito che abbiamo davanti non è semplice, pertanto, e la questione non sembra trovare al momento una soluzione soddisfacente, riproponendosi così un assetto ordinamentale che si è dimostrato nel tempo abbastanza privo di sostanza. Tra l'altro, la formulazione della Camera circa il riferimento al carattere positivo del risparmio pubblico, da garantire comunque, dovrebbe essere inteso nel senso che, nell'ipotesi che il saldo corrente dell'assestamento abbia un segno negativo mentre quello del bilancio di previsione presenti un carattere positivo, il margine utilizzabile a copertura dovrebbe estendersi fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della possibilità di utilizzare la parte negativa. Altra questione su cui probabilmente occorrerà ritornare è il fatto che per la legge di stabilità sia stato previsto un divieto di norme localistiche e microsettoriali, il che appare abbastanza incongruo se si considera che il provvedimento ha perso la propria componente normativa di sviluppo, con il risultato dunque che al momento non sarebbe possibile prevedere

un contenimento ovvero una variazione di aliquote settoriale o localistica. Un chiarimento va fatto poi per quanto riguarda la lettera c) del comma 2 dell'articolo 40, che, nel prevedere come criterio di delega la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire, va ovviamente interpretata nel senso che si tratta solo di organizzare, se si modifica il contenuto dei programmi, il relativo gruppo di leggi che insistono sul medesimo programma. Va dunque esclusa qualsiasi ipotesi che attraverso la delega in questione si possa in via amministrativa modificare la legislazione di merito.

Pur con questi *caveat*, il complesso delle considerazioni formulate porta ad auspicare, comunque, una approvazione senza ulteriori modifiche del testo in esame, sia pur nella consapevolezza che l'argomento della trasmissione dei dati richiederà probabilmente una sistemazione migliore. In definitiva, evidente è la circostanza che l'impegno riformatore del Parlamento in questa materia non si conclude in questa sede. Il complessivo testo all'esame prevede infatti una articolata sequenza procedimentale di attuazione sulla quale il Parlamento sarà chiamato, nei prossimi mesi, a rinnovare il proprio impegno e la propria costante attenzione.

Il senatore MORANDO (PD), interviene incidentalmente, prima dell'inizio della discussione generale, in relazione alla fissazione del termine degli emendamenti, svolgendo considerazioni critiche sull'assetto del testo in esame, nella versione approvata presso l'altro ramo del Parlamento, e sottolineando i numerosi punti critici che sono stati modificati rispetto al testo approvato in prima lettura, peraltro con il voto favorevole, quasi unanime, dal Senato. In particolare, dopo aver richiamato, a titolo esemplificativo, il tema dell'obbligo della relazione tecnica in ordine agli emendamenti del relatore, originariamente previsto nel testo approvato dal Senato e poi successivamente espunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sottolinea la necessità che sia riconosciuto un congruo termine per l'elaborazione e la presentazione di emendamenti sostanziali rispetto al testo in esame, che risulta altrimenti meritevole di una posizione di contrarietà in quanto costituisce un ritorno al passato e non risponde allo spirito che ha fondato la riforma. Ricorda, al riguardo, i temi del passaggio al bilancio di cassa, delle metodologie di analisi per la verifica sistematica a fini di trasparenza, nonché la questione dell'istituzione di un Servizio del bilancio unificato tra i due rami del Parlamento, temi che non risultano presenti nel testo della riforma oggetto di esame. Dichiarando, quindi, di non poter condividere la posizione sostanzialmente favorevole rispetto ai contenuti del testo espressa dal Presidente, nella sua qualità di relatore, risultando invece necessario esaminare sostanziali proposte di modifica, senza chiusure di tipo pregiudiziale rispetto a eventuali modifiche del testo. Chiede, dunque, al Presidente di valutare la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti sufficientemente ampio e tale da consentire alle Forze di opposizione un sostanziale lavoro per la presentazione di qualificate proposte di modifica del testo.

Il senatore LUSI (PD), nel concordare con la richiesta e con le considerazioni svolte dal senatore Morando, sottolinea come il testo originariamente approvato in prima lettura dal Senato sia stato oggetto di un voto favorevole, quasi all'unanimità, in relazione a contenuti successivamente modificati presso la Camera dei deputati. È dunque necessaria un'attenta verifica ed un intervento modificativo rispetto ai contenuti originariamente condivisi, considerato peraltro che la riforma del sistema contabile costituisce un settore nel quale operare non già con voti di maggioranza, bensì in via condivisa tra le diverse parti politiche. Invita quindi il Presidente a considerare con attenzione la rilevanza della fase emendativa rispetto al testo in esame, sia in relazione alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, sia al fine di valutare i contenuti sostanziali che emergeranno dalle proposte emendative.

Il vice ministro VEGAS, in relazione alle richieste e alla posizione espressa dai rappresentanti dell'opposizione, sottolinea come il complesso delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento può considerarsi anche in senso migliorativo, richiamando al riguardo l'opera di coordinamento operata rispetto alla riforma del federalismo fiscale. In relazione alla rilevanza del tema della riforma in materia di contabilità, dopo aver ricordato come al Senato il voto favorevole sia stato condiviso da quasi tutte le forze di opposizione, sottolinea come alla Camera il testo sia stato altresì approvato con la quasi unanimità dell'Assemblea, non giustificandosi quindi, sul piano politico, una posizione di critica radicale rispetto ai contenuti del testo in esame. Evidenzia la necessità di una concentrazione dei tempi per l'approvazione del testo di riforma, sottolineando come ulteriori interventi su aspetti specifici potranno essere realizzati solo a seguito di una effettiva sperimentazione della riforma.

Il PRESIDENTE, riservandosi di rispondere nel merito in relazione ai rilievi sollevati circa i contenuti del testo in esame, nel corso dell'esame sul provvedimento ed in sede di replica, propone la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 30 novembre, alle ore 13, al fine di consentire congrui tempi ai Gruppi di opposizione. Esprime comunque l'auspicio che, fermo restando un ampio esame con particolare riferimento all'esame in Commissione dei contenuti del testo, possa procedersi in tempi concentrati all'approvazione della riforma, al fine di consentire l'espletamento della fase di sperimentazione, da cui potranno scaturire eventuali interventi migliorativi rispetto al quadro delineato.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 24 novembre 2009

119^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MUSI***indi del Presidente***BALDASSARRI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Mario Sarcinelli, presidente della Dexia Crediop, accompagnato dal dottor Riccardo Massa, vice direttore generale e dal dottor Samir Belarbi per la medesima società, il dottor Mario Ciaccia, amministratore delegato e direttore generale di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo del Gruppo Intesa-Sanpaolo S.p.A., accompagnato dal dottor Bruno Picca, Chief Risk Officer, dal dottor Nicolagiovanni Di Vico, responsabile Public Finance Risk Officer, nonché dal dottor Paolo Conte, responsabile Internal Auditing dello stesso gruppo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUSI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti di Dexia Crediop**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 novembre scorso.

Il presidente MUSI introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il professore SARCINELLI illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, soffermandosi preliminarmente sulla struttura, l'organizzazione e le attività istituzionali del gruppo Dexia Crediop.

Dopo aver sottolineato il primario ruolo ricoperto dal gruppo nel finanziamento degli enti locali italiani, descrive la gamma di prodotti e servizi finanziari ad essi offerti e, successivamente, passa ad illustrare l'operatività in derivati con gli enti territoriali. In tale contesto, evidenzia che la banca ha erogato, negli ultimi dieci anni, alle pubbliche amministrazioni un ammontare complessivo di finanziamenti pari a 47 miliardi di euro, specificando poi che la clientela è costituita dagli enti di maggiori dimensioni (19 regioni, 2 province autonome, 80 province e circa 180 comuni).

Concentra quindi l'attenzione sulla nascita e lo sviluppo del ricorso ai derivati da parte degli enti territoriali, con la finalità di sostituire la loro posizione di tasso nei finanziamenti ad essi erogati con una più favorevole, secondo l'andamento dei tassi di riferimento e senza l'obbligo di rinegoziare le passività sottostanti. Dopo aver descritto gli effetti dell'utilizzazione dei derivati sul regime di tasso del debito degli enti locali, puntualizza che, attualmente, Dexia Crediop ha in corso 71 operazioni in derivati, di cui 65 riferite solo al regime di tasso e le restanti anche a quello di ammortamento. Tali operazioni sono state perfezionate con 36 enti territoriali (regioni, province e comuni capoluogo) per un importo nozionale complessivo di 3,9 miliardi di euro.

Svolge quindi un'ampia analisi della tipologia di prodotti derivati con gli enti locali, facendo presente che essi sono stati stipulati per finalità di protezione contro un rialzo dei tassi, di riduzione del costo del debito e di ammortamento dei debiti contratti; peraltro specifica che la banca ha realizzato solo *swap* d'ammortamento con cinque tra i maggiori clienti e con l'investimento in titoli di Stato delle somme periodicamente versate dall'ente. Precisa quindi che non sono state mai realizzate operazioni di *sinking funds*.

Illustra i principi di politica aziendale adottati da Dexia Crediop nella negoziazione di derivati con gli enti locali, sottolineando l'impegno a garantir loro la massima tutela attraverso la decisione di classificarli come clienti privati, ai quali si applicano pertanto particolari regimi di protezione. Dopo aver illustrato lo *standard* contrattuale previsto, precisa che il gruppo non ha comunicato ai suoi clienti il proprio margine di interme-

diazione sulle operazioni in derivati, giacché tale indicazione non è stata mai ritenuta significativa, nel presupposto che i criteri in base ai quali gli enti locali giudicano la convenienza dell'operazione proposta hanno per oggetto l'analisi delle condizioni finanziarie ad essa relative.

Aggiunge che la politica aziendale non prevede in via generale la corresponsione di incentivi agli enti locali (i cosiddetti *upfront*) e che, nei limitati casi in cui ciò è avvenuto (sette contratti), è stato sempre rispettato il limite previsto dalla normativa, pari all'1 per cento del nozionale. Si tratta di contratti perfezionati con tre soli clienti, per un importo complessivo di circa un milione di euro.

Dopo aver dato conto della politica di remunerazione dei collaboratori, osserva che la questione dei derivati degli enti locali consiste essenzialmente nel decidere se ad essi deve essere consentito di modificare le scelte di tasso di interesse sui loro debiti a lungo termine oppure, al contrario, se si ritenga che tale scelta debba rimanere immutata per tutta la durata delle operazioni, quale che sia la successiva evoluzione del mercato. Tenuto conto della variabilità delle condizioni di mercato, reputa preferibile, sotto un profilo gestionale, assicurare la possibilità di avere più opzioni nel tempo, facendo tuttavia in modo che gli enti locali ricorrano a strumenti non eccessivamente complessi e in grado di consentire flessibilità di utilizzo, nell'ottica di un corretto bilanciamento tra libertà contrattuale e interesse pubblico.

Indi pone a confronto i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'estinzione anticipata dei contratti in essere, soffermandosi in particolare sui criteri che, con un'analisi caso per caso, dovrebbero guidare le valutazioni degli enti interessati.

Conclude la propria esposizione sottolineando l'obiettivo di delineare un quadro normativo certo e stabile, che limiti al massimo i margini di discrezionalità interpretativa e prevenga il rischio di condotte illecite, da parte degli operatori e degli amministratori locali, e di conflitti di interesse.

Seguono quindi i quesiti da parte dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) domanda informazioni sull'eventuale presenza di un contenzioso con gli enti locali, sulle politiche di remunerazione adottate dal gruppo e sulla consistenza numerica della rete dedicata alla negoziazione dei derivati con gli enti locali, giudicando comunque l'esposizione dell'audit non in linea con l'allarme e le preoccupazioni per la diffusione di strumenti derivati da parte degli enti locali.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) desidera conoscere con quali strumenti si può risolvere il problema dell'asimmetria informativa a sfavore degli enti locali, garantendo trasparenza sulle condizioni finanziarie dei derivati da essi negoziati e sui loro effetti sul costo dell'indebitamento. In secondo luogo, a suo parere, occorre individuare gli strumenti più adeguati che consentano di valutare il grado di rischiosità dei derivati, dal momento

che numerosi enti locali vi hanno fatto ricorso per ridurre il costo del debito soltanto nel breve periodo, con un non auspicabile allungamento dei termini di restituzione e un aggravamento del debito complessivo. Soltanto a tali condizioni ritiene che sia possibile continuare a consentire agli enti locali la possibilità di ricorrere ai derivati.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) chiede per quali ragioni i derivati sono stati negoziati esclusivamente con soggetti italiani, quali sono i margini di intermediazione conseguiti dalla banca, quali sono stati gli eventuali vantaggi economici e finanziari per le pubbliche amministrazioni e quale quota dell'attività del gruppo Dexia Crediop è stata svolta in derivati.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede di indicare la percentuale di estinzioni anticipate rispetto al totale dei contratti conclusi, specificandone, se possibile, anche le ragioni di opportunità. Al fine di orientare eventuali proposte legislative della Commissione, sollecita suggerimenti sulla predisposizione di specifiche misure normative da adottare.

La senatrice LEDDI (*PD*) domanda se la politica aziendale di classificare gli enti locali come clienti *retail* sia stata adottata fin dall'inizio nell'operatività in derivati oppure sia stata applicata in seguito alle innovazioni normative intervenute nel settore. Sollecita quindi una valutazione degli strumenti più adeguati per evitare confusione nel ricorso ai derivati da parte delle pubbliche amministrazioni, in modo tale da poter distinguere gli eventuali profili di rischio e di distorsione di tali strumenti rispetto ai loro possibili utilizzi corretti. Giudica determinante tale risposta per decidere se consentire o no agli enti locali il ricorso, in generale, a strumenti finanziari complessi.

Il presidente BALDASSARRI osserva che i motivi reali che hanno indotto gli enti locali a ricorrere ai derivati, lungi dall'essere le finalità di copertura del rischio puntualmente indicate dall'audit, sono da ricercare nella volontà di reperire disponibilità liquide in via immediata, con il rischio, però, di allungare la durata dell'indebitamento. Sollecita una valutazione dell'opportunità di estinguere anticipatamente le operazioni concluse, sfruttando la curva attualmente favorevole dei tassi di interesse e chiede se si ritiene condivisibile l'opinione di precludere alle pubbliche amministrazioni la possibilità di ricorrere ai derivati.

Il professore SARCINELLI, nel replicare ai quesiti posti, sottolinea preliminarmente il carattere fortemente innovativo dei derivati e i rischi derivanti da un loro possibile uso distorto: evidenzia che il problema consiste nel ripartire in misura più equilibrata la responsabilità nel decidere di ricorrere a tali strumenti fra gli organi politici degli enti locali e quelli preposti alla loro gestione. In secondo luogo occorre a suo avviso rafforzare e rendere più efficiente la vigilanza sulla loro utilizzazione, dal mo-

mento che il sostanziale allungamento della durata del debito gravante sugli enti locali ha avuto spesso luogo attraverso la stipula di derivati in palese violazione dei divieti normativi.

Attesa l'evoluzione e la volatilità dei tassi di interesse, reputa opportuno consentire agli enti locali la possibilità di gestione del debito, anche attraverso la stipula dei contratti aventi per oggetto strumenti derivati, anche se aggiunge che la valutazione della convenienza dell'estinzione anticipata delle operazioni già concluse deve essere condotta caso per caso, e non può costituire una soluzione da indicare in via generale. In tal senso osserva che la Commissione potrebbe dare al Governo l'indirizzo politico di indurre gli enti locali a compiere le necessarie verifiche sui contratti in essere.

Dopo aver precisato che sussiste un solo contenzioso con un'amministrazione provinciale sui derivati conclusi da Dexia Crediop, sottolinea la scelta del segmento alto del mercato delle pubbliche amministrazioni, che ha consentito alla banca di interloquire e negoziare i derivati con controparti pubbliche qualificate: è stato dunque a suo parere evitato il denunciato rischio di una asimmetria informativa. Tuttavia, in presenza di tale pericolo, sottolinea che sussiste la seguente alternativa: o vietare il ricorso ai derivati agli enti di minori dimensioni oppure rendere obbligatorio il ricorso a consulenti terzi e indipendenti, facendo presente che la consulenza è ora disciplinata dalla normativa di settore con un vero e proprio servizio finanziario.

Per quanto concerne un uso distorto dei derivati, ribadisce che nessuno dei contratti conclusi da Dexia Crediop è stato finora segnalato alla Corte dei conti.

Relativamente all'operatività in derivati esclusivamente con controparti italiane, specifica che esistono mercati di tali strumenti anche in altri paesi europei.

Dopo un intervento del dottor BELARBI, che svolge approfondimenti sulla situazione normativa e di mercato in altri paesi europei in merito al tema dei rapporti di finanziamento tra enti locali e istituti di credito, il professore SARCINELLI, riprendendo la parola, puntualizza che il margine di intermediazione dipende da numerosi fattori e che tale problematica riguarda unicamente i derivati. In ogni caso aggiunge che tale elemento dovrà essere obbligatoriamente indicato in ciascun contratto in base alla normativa di settore predisposta dalla CONSOB.

Rileva che i vantaggi economici e finanziari degli enti locali sono da rinvenire, in via oggettiva, nella sostituzione di un tasso di interesse contratto in origine con un regime più favorevole, che sfrutta l'evoluzione del mercato, e senza modificare i contratti sottostanti. In ogni caso sottolinea che non può essere addossato alla banca stipulante l'onere improprio di valutare la convenienza del prodotto per l'ente pubblico, poiché tale obbligo – insito in talune norme di settore, che, sotto tale specifico profilo, non risultano a suo avviso condivisibili – genererebbe un conflitto di interessi in seno all'intermediario.

Successivamente fornisce dati numerici sul volume complessivo dei derivati con gli enti locali e il dottor MASSA riferisce informazioni sul numero di estinzioni anticipate intervenute finora, le quali risultano particolarmente esigue rispetto alle operazioni concluse.

Il professore SARCINELLI specifica che è stata assunta fin dall'inizio la politica aziendale di classificare gli enti locali di minori dimensioni come clienti *retail*, anche anticipando le scelte normative compiute dal legislatore.

Conclude specificando il numero dei dipendenti che compongono la rete che si occupa dei servizi agli enti locali.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Seguito dell'audizione di rappresentanti del Gruppo Intesa-Sanpaolo S.p.A.

Il presidente BALDASSARRI introduce il seguito dell'audizione rinviata nella seduta del 18 novembre scorso. Invita quindi i senatori a porre quesiti agli auditi.

La senatrice LEDDI (*PD*) chiede delucidazioni in merito alle modalità con le quali il gruppo Intesa Sanpaolo gestisce i rapporti contrattuali e gli eventuali reclami con le controparti pubbliche. Reputa poi opportuno un approfondimento sulle effettive ragioni che hanno indotto gli enti locali a ricorrere ai derivati con la banca.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) domanda informazioni sulle politiche di remunerazioni dei dipendenti del gruppo per la vendita dei derivati.

Il dottor CIACCIA, nel rispondere alle domande formulate, ribadisce che i derivati negoziati da Intesa Sanpaolo hanno avuto per oggetto unicamente il perseguimento di finalità di copertura del rischio e aggiunge che è stata assicurata ai clienti tutta la necessaria assistenza durante la vita del prodotto, con informative periodiche, anche su richiesta e da parte di specialisti qualificati, sull'evoluzione del valore di mercato e sui flussi di pagamento.

In caso di richiesta di estinzione anticipata, specifica che il gruppo cerca sempre di praticare le migliori condizioni disponibili sul mercato e puntualizza che la chiusura anticipata dei contratti è stata chiesta da 35 enti, per un importo nominale di 180 milioni di euro, che risulta particolarmente ridotto rispetto al volume complessivo dei derivati negoziati.

Il dottor PICCA sottolinea che, su un importo globale di 14 miliardi di euro di finanziamento a circa un migliaio di enti locali, l'ammontare dei derivati è pari a solamente 3,7 miliardi. Specifica poi che le operazioni realizzate hanno finalità di copertura del rischio di tasso di interesse, attraverso la tecnica denominata *collar*, finalizzata a prevedere un limite mi-

nimo e massimo di oscillazione. Un decimo del portafoglio di derivati ha previsto la corresponsione di *upfront*, pari all'1 per cento dell'importo nominale (come prescritto dalla normativa di settore) e per un ammontare complessivo di tre milioni di euro. Aggiunge che l'importo nominale globale degli *swap* d'ammortamento è di un miliardo di euro e che le politiche di remunerazione del gruppo sono conformi alle norme di settore, con la corresponsione di incentivi in base a un principio di solidarietà legato all'andamento economico globale della banca e non a quello di singoli segmenti di mercato come i derivati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 24 novembre 2009

148^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUL RIPRISTINO DELL'AULA DI COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un sentito ringraziamento al Servizio tecnico del Senato che ha garantito un ottimo ripristino degli Uffici e dell'Aula della Commissione, pesantemente danneggiati dall'incendio che ha colpito il Palazzo lo scorso anno.

Si associa la Commissione tutta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*) il quale comunica preliminarmente che i due atti in titolo saranno esaminati congiuntamente relativamente agli ambiti di competenza della Commissione, ma avranno due esiti diversi, in quanto sul disegno di legge n. 1781 la Commissione è tenuta a redigere una relazione, mentre sul documento LXXXVII, n. 2 l'esame si concluderà con l'espressione di un parere, entrambi alla 14^a Commissione.

Con riferimento al disegno di legge comunitaria, osserva preliminarmente che il termine per l'esercizio delle deleghe legislative è stato allineato a quello del recepimento fissato per le singole direttive del Parlamento europeo e del Consiglio. Fa presente quindi che le direttive da re-

cepire sono elencate sia nell'allegato B, per il cui recepimento è richiesto un parere delle competenti Commissioni parlamentari, che nell'allegato A, per il cui recepimento non è previsto il parere parlamentare, a meno che le direttive contengano sanzioni penali. Dopo essersi brevemente soffermato sulla direttiva 2008/106/CE, prevista dall'allegato A, passa ad esaminare in dettaglio la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ravvisando alcune incongruenze tra l'indice e il testo. Essa è suddivisa in una premessa, tre parti (Sviluppi del processo di integrazione europea e orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea; Partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e recepimento nell'ordinamento interno; Le politiche di coesione economica e sociale e i flussi finanziari dell'Unione Europea all'Italia) e 10 allegati, dei quali il n. 6 (Istruzione: procedure di infrazione) elenca alcune procedure di infrazione dell'Italia, tutte risolte positivamente.

Pone dunque l'accento sulla sezione I (Sviluppi del processo di integrazione europea) della parte prima, ripercorrendo il processo di integrazione europea a seguito del Trattato di Lisbona siglato il 13 dicembre 2007, di cui di recente si è conclusa la procedura di ratifica di tutti gli Stati membri. Rammenta in proposito che in Italia la ratifica parlamentare è avvenuta all'unanimità nel luglio 2008, sia al Senato che alla Camera, e che con l'entrata in vigore del Trattato verrà lievemente modificata la composizione del Parlamento europeo, per cui i parlamentari europei italiani aumenteranno da 72 a 73. Osserva altresì che proseguono i processi di adesione all'Unione europea di Croazia, Turchia e dei Paesi dei Balcani Occidentali, sostenuti dall'Italia. Analizza indi la sezione II (Orientamenti prioritari delle politiche in campo economico e finanziario e la risposta dell'Unione Europea alla crisi), precisando che l'area dell'euro è passata da 14 a 16 Stati membri con l'entrata a pieno titolo di Malta e Cipro. Quanto alla risposta europea alla crisi economica e finanziaria, segnala che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha approvato un importante Piano di ripresa economica che mobilita risorse pari a circa l'1,5 per cento del PIL dell'Unione (200 miliardi di euro). Il Piano attribuisce la massima importanza agli «investimenti intelligenti», tra cui quelli nell'istruzione, nella formazione e nella riqualificazione, che aiutano ad aumentare la produttività, a conservare il posto di lavoro e a rientrare nel mercato occupazionale.

In ordine alla parte seconda, dà conto dei contenuti della sezione I (Profili generali), comunicando anche le tematiche su cui il Comitato interministeriale per gli affari europei ha fino ad ora discusso, tra le quali menziona la strategia di Lisbona, il dossier «immigrazione» e soprattutto il dossier «energia e cambiamenti climatici». Dopo aver richiamato le priorità per promuovere crescita e occupazione del Piano nazionale di riforma (PNR) 2005-2008, puntualizza che per gli anni 2008-2010 due priorità sono di interesse diretto della Commissione, ossia l'incentivazione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, da un lato, e il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano, dall'altro. Al riguardo della prima priorità, evidenzia la conferma dell'impegno

per il conseguimento dell'obiettivo del 2,5 per cento del PIL per le spese in ricerca e sviluppo, rimarcando tuttavia che tale traguardo è a suo avviso irrealizzabile; reputa peraltro poco convincente l'analisi delle ragioni del mancato avvicinamento a tale obiettivo. Sottolinea poi che è attribuito un contributo molto rilevante alla crescita della spesa in ricerca alla programmazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e si conferisce inoltre notevole importanza all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), prossima all'entrata in funzione. In merito alla seconda priorità, prosegue il Presidente relatore, nella Relazione si annuncia l'intenzione di una profonda riforma dell'impianto complessivo del sistema italiano dell'istruzione, tenendo conto anche delle iniziative di formazione diretta dei lavoratori occupati (*lifelong learning*). In proposito, rileva criticamente la mancanza di riferimenti precisi alle concrete azioni da intraprendere.

Dopo aver segnalato con rammarico che l'Italia risulta lo Stato membro con il più alto numero di infrazioni pendenti, peraltro in diminuzione, pone in luce che attualmente l'Italia conta, nel personale dell'Unione, 4 direttori generali e 4 vicedirettori generali, collocandosi perciò al terzo posto in termini di numero di funzionari di vertice, dopo Francia e Germania ma assieme al Regno Unito. Avrebbe comunque reputato più opportuna un'analisi più critica della presenza italiana nelle istituzioni, con qualche ragguaglio sulla struttura delle direzioni generali di Bruxelles. Circa le strategie di comunicazione volte ad avvicinare i cittadini all'Europa, segnala che il Dipartimento delle politiche comunitarie e il Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno predisposto un Progetto nazionale di formazione e ricerca intitolato «La dimensione europea dell'educazione», sulla base del quale è stato firmato dai rispettivi Ministri un accordo di programma triennale. Le attività formative che si realizzano in base a tale Accordo riguardano tutto il personale della scuola, compresi gli studenti.

Informa quindi che, con riguardo alla sezione II (Partecipazione al processo normativo nelle singole politiche), le competenze della Commissione concernono il settore della metrologia legale nonché il quinto capitolo (Politica per la ricerca e l'innovazione) e una parte del decimo capitolo (Politiche sociali), inerente la «Politica per l'istruzione, la formazione e la cultura». Passa quindi in rassegna gli ambiti principali della Politica per la ricerca e l'innovazione, quali anzitutto il rilancio dello Spazio europeo della ricerca (SER), segnalando che entro il 2020 dovrà essere realizzata la cosiddetta «quinta libertà», consistente nella eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei ricercatori, della conoscenza e delle tecnologie. Dopo aver segnalato che il Consiglio competitività ha adottato in maggio il regolamento istitutivo dell'impresa comune «Celle a Combustibile e Idrogeno», precisa che è stata designata Budapest quale sede dell'Istituto europeo per l'innovazione e tecnologia (EIT), i cui lavori sono iniziati in settembre. Il Presidente relatore fa presente che il funzionamento dell'Istituto si baserà essenzialmente su partenariati autonomi di eccellenza tra istituti di istruzione superiore, istituti di

ricerca e imprese, selezionati dal comitato direttivo dell'EIT, e rende noto che è stata lanciata una consultazione pubblica per la definizione dei criteri di selezione delle Comunità riguardanti tre settori strategici (cambiamenti climatici, energie rinnovabili nonché *Information e communication technology* di nuova generazione), per la quale è stata sollecitata anche la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Illustra inoltre l'attività del Consiglio europeo della ricerca (CER), istituito dalla Commissione europea nel febbraio 2007 con il compito di attuare il programma specifico «IDEE» del VII Programma quadro di ricerca 2007-2013, evidenziando altresì l'importanza, in merito alla politica scientifica e tecnologica, di utilizzare le risorse della politica di coesione dell'Unione. Si tratta, precisa il Presidente relatore, dei seguenti tre Programmi: Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006» per le sei Regioni dell'obiettivo 1 (con una dotazione complessiva di 2,267 miliardi di euro, di cui 814 milioni prelevati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 509 milioni dal Fondo sociale europeo), sui cui risultati complessivi manifesta qualche perplessità; Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 per le Regioni della convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), le cui risorse ammontano a 6.205 milioni di euro, a metà tra dotazioni economiche europee e nazionali. A tale ultimo riferimento, segnala che le autorità italiane di gestione del Programma sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con 3.232 milioni di euro, e il Ministero dello sviluppo economico, con 2.972 milioni di euro. L'ultimo Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività per le Regioni del Mezzogiorno e del Centro Nord» ha una disponibilità di 6.629 milioni di euro per le otto Regioni del Mezzogiorno e di 576 milioni di euro per quelle del Centro Nord, risorse prelevate per il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Richiama indi alcuni dati sulla politica spaziale europea, che ha rappresentato una priorità della Presidenza francese, rilevando che dal novembre 2008 l'Italia ha assunto la Presidenza dell'Agenzia spaziale europea (ESA), che manterrà fino al 2011. In proposito, giudica troppo limitate le informazioni rese sulla politica spaziale.

Quanto alla politica per l'istruzione e la formazione, illustra brevemente il Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010 – L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione», puntualizzando che il Consiglio istruzione ha supportato l'applicazione a livello nazionale del Processo di Copenaghen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale. Rammenta poi che a dicembre 2008 è stato istituito, per il 2009, l'Anno europeo della creatività e dell'innovazione e che a novembre 2008 il Consiglio istruzione ha adottato una risoluzione con la quale invita gli Stati membri a promuovere lo studio delle lingue straniere, anche incrementando la mobilità degli studenti e dei docenti. Tiene poi a precisare che, ai livelli nazionale e comunitario, sono considerati con sempre maggiore attenzione i problemi linguistici e formativi posti dall'elevata pre-

senza di immigrati, in particolare relativi alla necessità dell'insegnamento della lingua nazionale e delle lingue di immigrazione.

Nel confermare che nel 2008 è proseguita l'attività del Processo di Bologna, comunica inoltre che è in atto la collaborazione nel campo della formazione con i Paesi euro-mediterranei e con i Paesi del Sud-Sud-Est europeo, al punto che nel giugno 2008 si è svolta in Slovenia la cerimonia inaugurale dell'Università euro-mediterranea. Sottolinea altresì che il Governo ha dato seguito al programma di azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente e sta considerando con congrua attenzione l'attuazione della decisione 2241/2004/CE relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), nonché l'attuazione della raccomandazione del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

Rileva quindi che le politiche di coesione nel settore dell'istruzione sono state attuate con le risorse dei Fondi strutturali europei mediante il Programma operativo nazionale (PON) «La scuola per lo sviluppo», rivolto alle scuole del Mezzogiorno e riguardante il periodo 2000-2006. Le attività di questo PON scuola hanno complessivamente coinvolto circa un milione di utenti, con la realizzazione di 43.250 progetti, finanziati dall'Unione. La dotazione finanziaria ha raggiunto nel complesso l'ammontare di 830 milioni di euro. Dà poi conto della programmazione 2007-2013, segnalando che secondo il Quadro strategico nazionale, oltre agli interventi dei Programmi operativi regionali, sono previsti due PON a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca («Competenze per lo Sviluppo» e «Ambienti per l'Apprendimento»), con risorse ammontanti all'incirca a 2 miliardi di euro.

Il Presidente relatore osserva inoltre che, nel settore della cultura, il Governo italiano ha partecipato nel 2008 a diversi programmi europei; in particolare, nel Quadro comunitario di sostegno per le Regioni dell'Obiettivo 1 2000-2006, il Ministero per i beni e le attività culturali è beneficiario di due misure nell'ambito del PON «Assistenza tecnica e azioni di sistema». Il medesimo Dicastero svolge varie attività anche nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 e partecipa alle iniziative sulle biblioteche digitali; in proposito rammenta l'istituzione della biblioteca digitale europea Europea, alla quale il Ministero per i beni e le attività culturali prende parte con il progetto MICHAEL (*Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe*), che si propone l'obiettivo di rendere accessibile il patrimonio culturale europeo. Dopo aver ricordato l'avvio, nel dicembre 2008, del progetto ATHENA (*Access To cultural HERitage Networks Accross Europe*), si sofferma sulle altre attività attuate fra l'altro dalle Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, dall'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.

Pur ritenendo la Relazione notevolmente migliorata rispetto a quella dello scorso anno, il Presidente relatore lamenta ancora cospicue carenze, in merito ad esempio al settore della ricerca, in quanto non vengono for-

niti dati né sul bilancio complessivo e sul bilancio della partecipazione italiana al VI Programma quadro (2000-2006), né sull'avvio del VII Programma Quadro di ricerca 2007-2013 e sulla relativa partecipazione italiana, né sull'attività svolta in ambito Euratom, né tanto meno sul progresso nella realizzazione delle infrastrutture europee di ricerca. Giudica peraltro troppo limitati i riferimenti alle attività spaziali e deplora la mancanza di qualunque analisi critica sui benefici a lungo termine derivanti dalle imponenti risorse in ricerca e sviluppo impiegate nelle regioni dell'obiettivo 1 nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006. Registra poi analoghe carenze nel settore dell'istruzione e formazione, nonché dei beni culturali, con un'evidente lacuna in ordine allo sport.

Queste insufficienze sono a suo avviso implicite nella struttura della Relazione che nella parte seconda prevede, nella fondamentale sezione II (l'unica dedicata alle politiche di settore), unicamente «la partecipazione al processo normativo nelle singole politiche», che tuttavia rappresenta solo un aspetto della presenza italiana in Europa. Reputando strutturali le mancanze della Relazione sulle politiche di settore, suggerisce perciò una diversa articolazione del documento. Considerato che la partecipazione dell'Italia all'Unione è estremamente variegata, occorre a suo giudizio riservare alla Relazione il compito di informare sugli elementi politici più rilevanti intervenuti nell'anno, rimandando a specifiche relazioni i ragguagli riguardanti i settori importanti. Ritiene pertanto che dette relazioni topiche dovrebbero essere elaborate a cura dei Ministeri competenti e rese disponibili contemporaneamente alla Relazione generale e che sarebbe utile poter disporre, nella Relazione generale, dell'elenco delle riunioni dei Consigli dei Ministri europei e dei Consigli dei Primi Ministri, con l'indicazione dei principali *dossier* esaminati in tali riunioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(354) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) comunica di aver richiesto l'orientamento dei due Ministeri di riferimento della Commissione sul disegno di legge in titolo. Riferisce altresì che, a quanto gli consta, il testo potrebbe essere riformulato. Propone pertanto di rinviarne per il momento l'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. – *Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni*

(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi*

(1673) MASCITELLI ed altri. – *Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 1673 è stato fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dal Gruppo Italia dei Valori nella seduta del 21 ottobre scorso.

Riferisce alla Commissione la relatrice ADERENTI (*LNP*) la quale dà conto anzitutto delle premesse su cui si basano i tre disegni di legge, oltre ad esaminarne in dettaglio i contenuti. Con riferimento al disegno di legge n. 1673, osserva che esso mira ad attualizzare la normativa vigente, che risale al 1971, rafforzando l'azione dello Stato per sostenere i diritti dei cittadini sul piano economico e sociale. Nel sottolineare che le strutture pubbliche e private non riescono attualmente ad evadere tutte le domande di iscrizione, fa presente che i primi quattro articoli definiscono i principi generali statali, fermi restando i compiti delle Regioni e degli enti locali nel quadro dell'articolo 117 della Costituzione. Dopo essersi soffermata sull'articolo 5, relativo al Fondo per la realizzazione degli asili nido, illustra gli articoli 6 e 7, volti rispettivamente a disciplinare l'accesso ai finanziamenti del predetto Fondo (integrato dai contributi regionali), nonché alla deroga al patto di stabilità per i comuni che non hanno avuto accesso al Fondo medesimo, al fine di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti. Dà conto quindi dell'articolo 8, che dispone incentivi fiscali per il pagamento delle rette sulla frequenza degli asili nido, e dell'articolo 9 circa la copertura finanziaria.

Esamina poi il disegno di legge n. 1543, che muove dalla constatazione della disomogenea realtà degli asili nido italiani, realizzati solo nel 17 per cento dei comuni a fronte di un 33 per cento posto dall'Agenda di Lisbona come obiettivo da raggiungere nel 2010. Segnala altresì che al Sud si concentra solo il 14 per cento delle strutture comunali italiane, contro il 59 per cento del Nord e il 27 per cento del Centro; in proposito rileva che nel Meridione si registra la percentuale minima, pari al 15 per cento, di richiesta del servizio ma anche la percentuale massima, attestata al 30 per cento, di bambini in lista d'attesa. Nel Settentrione, prosegue la relatrice, le liste di attesa si fermano al 18 per cento rispetto al 56 per cento del totale delle iscrizioni nazionali; nella medesima area, considerata la crescita della domanda, sono state aperte nuove strutture comunali che raramente sono totalmente pubbliche.

Ella condivide quindi la proposta di un intervento rapido che coniughi l'iniziativa pubblica a quella privata, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. Occorre altresì, a suo avviso, un piano straordinario per il potenziamento dei nidi da ripartire tra le Regioni e gli enti locali, destinato alla ristrutturazione degli immobili in disuso affinché siano concessi a titolo gratuito ai privati per la creazione di asili nido. Giudica poi prioritario rilanciare l'occupazione nonché le aziende edili.

Con riferimento al disegno di legge n. 812, fa presente che esso ha un'impostazione più ampia e ha lo scopo di estendere i servizi per la prima infanzia in tutto il Paese, mediante l'istituzione di un sistema integrato che comprende asili nido, scuole per l'infanzia e servizi accessori. Dopo aver illustrato l'articolo 1, si sofferma brevemente sull'articolo 2 relativo alle caratteristiche del sistema integrato, mentre gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano il ruolo dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Nel dar conto dell'articolo 6, inerente i livelli essenziali delle prestazioni, segnala che l'articolo 7 stabilisce le funzioni statali di programmazione, indirizzo e coordinamento. Rileva altresì che l'articolo 10 dispone l'elaborazione di un piano d'azione nazionale pluriennale di interventi e che l'articolo 11 fissa ad una soglia non superiore al 30 per cento del costo medio regionale il contributo economico delle famiglie per gli asili nido. Osserva infine che, secondo l'articolo 13, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è chiamato a redigere una relazione biennale sullo stato di attuazione della legge.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che i disegni di legge nn. 1673 e 1543 concentrino l'azione legislativa e finanziaria esclusivamente sulla istituzione di nuovi nidi su tutto il territorio nazionale o prevalentemente al Sud, che siano strettamente a gestione pubblica oppure a gestione privata, nell'ottica di aumentare i posti disponibili e, al contempo, sostenere l'occupazione. Il disegno di legge n. 812 affronta invece a suo giudizio le problematiche degli asili nido e delle scuole dell'infanzia in una visione di sistema, privilegiando la connotazione pubblica della gestione di un servizio permanente e non più a richiesta individuale, con costi evidentemente diversi rispetto alle finalità.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) interviene sull'ordine dei lavori per porre una questione preliminare rispetto all'avvio del dibattito. Reputa infatti essenziale conoscere la disponibilità del Governo a sostenere finanziariamente i provvedimenti.

Si associa il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*), il quale manifesta inoltre dubbi in ordine alla competenza statale in materia, affermando che essa dovrebbe più propriamente spettare alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione. Invita pertanto a non introdurre norme di dettaglio che esulano dalla competenza dello Stato.

La senatrice DE FEO (*PdL*) reputa che la promozione degli asili nido attenga anche al settore delle pari opportunità, in quanto si pone in linea con l'esigenza di facilitare il compito delle donne lavoratrici.

Il PRESIDENTE prende atto delle osservazioni formulate, concordando che si tratta di materia senz'altro di competenza anche della Commissione lavoro. Si riserva quindi di svolgere un approfondimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la relazione introduttiva.

Il senatore RUSCONI (*PD*) informa che è in corso di presentazione un nuovo disegno di legge che raccoglie altri firmatari, fra cui in primo luogo il senatore Sibilia, relatore sui disegni di legge nn. 1193 e abbinati sui grandi impianti sportivi, già approvati dalla Commissione e di cui il provvedimento in titolo rappresenta una diretta derivazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) prende atto con soddisfazione della notizia, auspicando che al senatore Sibilia sia assicurato il giusto rilievo nell'elenco dei firmatari.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva ed era iniziato il dibattito.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) segnala l'opportunità di procedere speditamente nell'esame dei disegni di legge in titolo, concludendo la discussione generale ed adottando un testo base rispetto al quale fissare un termine per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'INTERNET GOVERNANCE FORUM (IGF) SVOLTOSI A SHARM-EL-SHEIK DAL 15 AL 18 NOVEMBRE SCORSO

Il senatore VITA (*PD*) riferisce di aver partecipato dal 15 al 17 novembre scorso all'*Internet Governance Forum* (IGF), promosso sotto l'egida delle Nazioni Unite a Sharm-el-Sheik. Al riguardo, nel ricordare che si è trattato dell'appuntamento annuale di carattere mondiale, a suo tempo preparato a livello europeo nel corso del Secondo dialogo pan-europeo, organizzato a Ginevra lo scorso settembre dall'Ufficio federale svizzero della comunicazione (OFCOM) e dall'Unione europea di radio-televisione (UER), con il sostegno del Consiglio d'Europa, dà conto dell'utilità dell'iniziativa, stante la delicatezza dei temi trattati. Quasi 2000 partecipanti, provenienti da oltre 100 Paesi si sono infatti riuniti per discutere del futuro dell'IGF, alla scadenza del mandato dell'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), l'organismo finora incaricato di garantire la stabilità e l'apertura di *internet* a tutti gli utenti del mondo, concedendo ad esempio nuovi domini. Diverse sono infatti le opzioni in campo, dalla proposta di una soluzione più governativa – in realtà risultata minoritaria – all'ipotesi di un *forum* permanente non strutturato. La soluzione più accreditata rappresenta invece una mediazione fra tali proposte e consiste nel rafforzare la natura dell'IGF, mantenendone le funzioni nell'ambito delle Nazioni Unite. Tale scelta è favorita dall'oculata posizione recentemente assunta dall'Amministrazione statunitense, che ha invitato l'ICANN ad assumere un atteggiamento più aperto. Non poteva infatti non suscitare qualche perplessità che la rete, nonostante il suo carattere multimediale e globale, fino a pochi mesi fa avesse come unica entità di riferimento un ente privato nord americano. Anche a seguito della sollecitazione del Presidente Obama ad aprire il *board* a realtà esterne, si è quindi fatta strada l'ipotesi di rivedere la fisionomia dell'ente, quale parte dell'IGF. Né, d'altronde, ha avuto molto seguito la candidatura dell'*Inter-*

national Telecommunication Union (ITU) a subentrare all'ICANN, stante la minore esperienza. Non va del resto dimenticato che, nella società contemporanea, *internet* è diventato terreno di conflitti e di lotta per l'egemonia.

Nel corso del convegno, prosegue l'oratore, sono stati affrontati numerosi temi di grande spessore: le modalità di violazione della rete, il *digital divide*, la sicurezza, le reti sociali. A tale ultimo riguardo, egli segnala peraltro che alcuni Paesi particolarmente chiusi al dialogo globale, come la Cina e l'Iran, non partecipano pressochè mai a questo tipo di eventi.

Alcune sessioni specifiche sono stati poi dedicate ad argomenti di grande interesse per l'Italia, come le regole e le autorità.

Conclusivamente, egli ritiene che i Parlamenti nazionali possano e debbano svolgere un ruolo assai più incisivo nel nuovo IGF, ritagliandosi una funzione specifica fra i due contendenti tradizionali (governi e società civile). A tale scopo, auspica che il Senato si faccia interprete di un ruolo più diretto delle assemblee elettive, a partire dal Parlamento europeo, onde svolgere una funzione propositiva in vista della prossima scadenza, prevista l'anno prossimo in Lituania.

Consegna infine una documentazione dettagliata alla Presidenza.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Vita per la sua partecipazione a Sharm-el-Sheik e per l'interessante relazione svolta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 24 novembre 2009

105^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*), intervenendo nel dibattito, rileva, sotto il profilo metodologico, che il lasso temporale impiegato dalla Camera dei deputati per il completamento dell'*iter* in prima lettura, sicuramente eccessivo, è suscettibile di sminuire il ruolo attivo del Parlamento in ambito comunitario, evidenziando altresì che la scelta, effettuata dall'Esecutivo, di trasporre taluni aspetti di rilievo comunitario nell'ambito del decreto-legge n. 135 del 2009, recentemente convertito in legge, risulta parimenti discutibile e poco congrua.

Per quel che concerne gli aspetti di merito del disegno di legge comunitaria, l'oratrice si sofferma in particolare sulla disposizione contenuta nell'articolo 10, quantomai opportuna nell'ottica della semplificazione, su quella prevista nell'articolo 13, relativa all'utilizzo agroenergetica della cosiddetta «pollina» – anch'essa condivisibile – sulla disciplina contemplata nell'articolo 19, volta a valorizzare le produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO e sull'articolo 20, inerente alla somministrazione di alcolici.

Risulta inoltre positiva la disciplina contenuta nell'articolo 15, relativa alle sostanze allergizzanti, che risponde ad esigenze di trasparenza nei confronti del consumatore.

Per quel che concerne invece la disposizione di cui all'articolo 17, in materia di latte conservato, destinato all'alimentazione umana, l'oratrice si riserva di approfondire ulteriormente i profili inerenti a tale norma.

Il senatore SANCIU (*PdL*) rileva preliminarmente che il disegno di legge comunitaria è stato arricchito con importanti disposizioni, nel corso dell'*iter* in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Risultano pienamente condivisibili l'articolo 10, come pure l'articolo 13, volto a prevenire l'inquinamento da nitrati delle acque, l'articolo 15, sugli allergeni alimentari – che andrebbe tuttavia coordinato con l'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2009, recentemente convertito in legge, di identico tenore – l'articolo 17, inerente al latte conservato destinato all'alimentazione umana, l'articolo 18, volto ad attuare l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e l'articolo 19, inerente all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Per quel che concerne la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, l'oratore rileva che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha conseguito importanti risultati in ambito comunitario, con riferimento, in particolare, allo sviluppo rurale, alla partecipazione e attuazione della normativa comunitaria, alle problematiche ambientali e alla sicurezza alimentare.

I successi ottenuti dall'Italia in ambito comunitario, nel quadro del negoziato sullo «stato di salute» della PAC, risultano notevoli, anche relativamente al comparto lattiero-caseario.

Il senatore Sanciù conclude il proprio intervento, esprimendo una valutazione pienamente favorevole sul disegno di legge comunitaria, nonché sulla relazione inerente alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) sottolinea i pregevoli risultati conseguiti dal ministro Zaia in ambito comunitario, orientati nella prospettiva di rilanciare il settore agricolo, fortemente penalizzato dalla recente crisi economica.

La disciplina, contenuta nell'articolo 13 del disegno di legge comunitaria, relativa all'utilizzo energetico della «pollina», viene incontro alle esigenze degli allevatori, risolvendo tutti i nodi problematici manifestatisi in proposito nel passato.

L'oratore esprime infine un giudizio pienamente favorevole sugli atti in esame.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) sottolinea l'esigenza di approfondire ulteriormente i risvolti inerenti all'articolo 17 del disegno di legge comunitaria, relativo al latte conservato, destinato all'alimentazione umana.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) si sofferma sulle parti del disegno di legge comunitaria relative al settore vitivinicolo, evidenziando che tale comparto versa in grave difficoltà, anche a seguito di una informazione distorta prospettata dai mass-media relativamente all'abuso dell'alcol, che non tiene conto delle proprietà e dei benefici per la salute derivanti da un moderato consumo di vino. Prospetta l'opportunità di effettuare in futuro apposite audizioni, finalizzate ad acquisire elementi informativi sulle difficoltà che affliggono il comparto in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide le considerazioni testé espresse dal senatore Zanoletti, evidenziando che la demonizzazione del vino risulta quanto mai fuorviante e poco veritiera, attese le qualità di tale prodotto e gli effetti positivi per la salute derivanti da un consumo moderato dello stesso.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito, ed invita il relatore ad illustrare lo schema di parere inerente alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché lo schema di relazione sul disegno di legge comunitaria 2009.

Il relatore SANTINI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole in ordine alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e uno schema di relazione favorevole con osservazione, sul disegno di legge comunitaria 2009 (entrambi pubblicati in allegato al resoconto).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

– considerato che l'articolo 13 modifica il decreto-legge n. 171 del 2008, consentendo, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di assoggettare la cosiddetta «pollina» alla disciplina del codice dell'ambiente relativa alle biomasse combustibili e alle relative condizioni di utilizzo, al fine di limitare, in applicazione della direttiva 91/676/CEE, inquinamento da nitrati delle acque,

– preso atto che l'articolo 15 apporta alcune modifiche alla sezione III (allergeni alimentari) dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo n. 109 del 1992, così come sostituito dall'articolo 27 della legge comunitaria 2008 in attuazione della direttiva 2007/68/CE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nella prospettiva di fugare possibili dubbi interpretativi relativi al testo della predetta sezione III, contenente l'elenco dei prodotti e relativi derivati da considerare allergizzanti e la contemporanea esclusione di taluni specifici prodotti da tale categoria;

– considerato che l'articolo 16, al comma 1, incarica il Governo di individuare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari in materia di pesca, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento (CE) n. 1198/2006 che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP);

– preso atto che il comma 2 dello stesso articolo 16 dispone che l'autorità competente, prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, e dal regolamento (CE) n. 2065/2001 sull'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, venga individuata nella società consortile «Consorzio anagrafi animali», istituita dai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006;

– considerato che l'articolo 17 dispone una delega al Governo per il riassetto della normativa di attuazione della direttiva 2001/114/CE, modificata dalla direttiva 2007/61/CE, in materia di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana;

– preso atto che l'articolo 18 detta disposizioni finalizzate al corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, il quale prevede che la Commissione europea possa escludere dal

finanziamento comunitario della PAC quelle spese che siano state eseguite in difformità dalle norme comunitarie;

– considerato che il comma 2 del sopracitato articolo 18 prevede un aumento, da 3.999,96 a 5.000 euro, del tetto oltre il quale l'indebita percezione di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punita, oltre che con una sanzione amministrativa, anche con la reclusione da sei mesi a tre anni;

– preso atto che l'articolo 19 è diretto ad integrare i criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 15 della legge comunitaria 2008, volto a delegare il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

formula una relazione favorevole, con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 15, si rileva che la disposizione in esso contenuta risulta dello stesso tenore di quella prevista all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2009, recentemente convertito in legge.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

considerato che è dedicata una particolare attenzione al settore primario all'interno della seconda parte della relazione, avente ad oggetto la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, e in particolare nella seconda sezione che, analizzando le singole politiche comuni, si sofferma sulla politica agricola e per la pesca;

preso atto che, nel quadro complessivo, emergono importanti considerazioni e rilievi con riferimento allo sviluppo rurale, alla partecipazione e attuazione della normativa comunitaria, alle problematiche ambientali e alla sicurezza alimentare, con particolare riguardo a rilevanti settori produttivi;

considerato che, per quel che concerne i profili inerenti alla partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e alle attività di cooperazione internazionale, il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Consiglio, nel quadro della riforma della Politica agricola comune (PAC), nonché della semplificazione delle organizzazioni comuni di mercato (OCM), che in particolare hanno riguardato il settore vitivinicolo – per il quale è stata adottata una nuova OCM, disciplinata dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio – nonché per i settori ortofrutticolo e del tabacco;

preso atto che, per quanto riguarda il negoziato sullo «stato di salute» della PAC, l'accordo – in merito a tale materia – è stato raggiunto dal Consiglio il 20 novembre e che l'Italia ha ottenuto importanti risultati, tra i quali va annoverato l'aumento delle quote di produzione del latte del 5 per cento;

considerato che, per quanto concerne il trasferimento delle risorse dagli aiuti diretti allo sviluppo rurale (cosiddetta modulazione), sono state accolte le preoccupazioni manifestate dall'Italia, in particolare con riguardo all'esigenza di non ridurre eccessivamente gli aiuti diretti destinati ai produttori in una fase di mercato contraddistinta da notevoli elementi di incertezza;

visto che, in riferimento alla cooperazione internazionale, il Governo, per il tramite del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), ha partecipato a numerose attività a carattere istituzionale in favore di Paesi recentemente entrati a fare parte dell'Unione europea, dei Paesi tuttora in pre-adesione e di quelli rientranti nell'area di vi-

cinato, con i quali la stessa Unione europea ha stabilito rapporti di collaborazione preferenziali;

preso atto che, per quel che concerne i profili attinenti alle filiere agroalimentari, alle problematiche ambientali, alle politiche di qualità ed agli organismi geneticamente modificati, l'attività svolta in ambito comunitario ha riguardato le principali filiere produttive e alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista della tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare, affrontati con misure *ad hoc* e politiche adeguate, relative al settore dei fertilizzanti, a quello fitosanitario, ai nitrati di origine agricola ed alla zootecnia;

considerato che, in riferimento ai compiti legati al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, avente ad oggetto le istanze di riconoscimento dei prodotti agroalimentari e agricoli, intese ad ottenere la registrazione delle denominazioni in ambito comunitario, nel corso del 2008 l'Italia ha ottenuto il riconoscimento di due DOP e di sei IGP e che sono state trasmesse ai Servizi della Commissione europea altre undici richieste di registrazione;

preso atto che, per quel che concerne specificamente le politiche per il settore vitivinicolo, il 25 settembre 2008 il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato un Decreto con il quale, a seguito dell'Ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 12 giugno 2008 nelle cause riunite C-23/07 e C24-/07, è stata disposta la cessazione dell'uso della denominazione «Tocai», per i vini commercializzati in Italia,

considerato che, alla luce dell'evoluzione del quadro giuridico comunitario in corso di definizione, nonché della direttiva 30/2003/CE sulla promozione dell'uso di biocarburanti o altri biocarburanti rinnovabili nei trasporti, è stata promossa l'attuazione delle norme settoriali nazionali, introducendo, in particolare, l'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della Legge n. 296 del 2006, e operando altresì la definizione degli incentivi specifici alla produzione di energia elettrica da biomasse agricole, di cui alle Leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007;

preso atto che, sul versante della promozione degli investimenti nel settore agricolo ed agroalimentare, nel 2008 si è provveduto alla definizione del nuovo strumento costituito dai «Contratti di filiera» e che il regime di aiuto relativo ai Contratti di filiera è stato notificato alla Commissione europea, la quale ha concesso l'approvazione definitiva in data 10 dicembre 2008 (Aiuto Stato n. 379/2008);

considerato che, per quel che concerne la materia degli organismi geneticamente modificati (OGM), in applicazione della direttiva 2001/18/CE e del decreto legislativo n. 224 del 2003 di recepimento, la Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 20 novembre 2008, ha espresso parere favorevole sui protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio di 9 specie di piante geneticamente modificate;

preso atto che, la maggiore attenzione posta dalla Comunità europea sugli aspetti ambientali della pesca, si accompagna ad una più marcata

sensibilità per le questioni relative all'adeguamento dello sforzo di pesca alla situazione biologica degli *stocks* ittici, nonché alla presa in considerazione della conseguente necessità di politiche di pesca sostenibili, attuabili attraverso regimi gestionali più consoni al principio di responsabilità e realizzate con l'adozione di misure tecniche e di controllo più incisive;

considerato che, in linea con gli obiettivi di Governo, nuovo impulso è dato alle attività di ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, con particolare riferimento alle esigenze di sostenibilità economica ed ambientale;

preso atto che, un'importante attività ha riguardato l'attivazione di parte della misura del «Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008» a valere sul regolamento (CE) n. 2007/875 della Commissione del 24 luglio 2007, riguardante gli aiuti *de minimis* al settore della pesca;

esprime parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 24 novembre 2009

120^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1781. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 2)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che in tale precedente seduta si è svolta l'illustrazione da parte del relatore Pichetto Fratin.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra uno schema di relazione sul disegno di legge n. 1781 ed uno schema di parere sul *Doc. LXXXVII, n. 2*, entrambi di segno favorevole (vedi allegato).

Il presidente GIULIANO ricorda quindi che la relazione ed il parere verranno posti ai voti separatamente.

Intervenendo per dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1781, il senatore ROILO (*PD*) illustra altresì le linee fondamentali di uno schema di parere, favorevole con osservazioni, predisposto dal suo Gruppo (vedi allegato). In esso si segnala con favore l'introduzione dell'articolo 4-ter nella legge n. 11 del 2005, operata dall'articolo 6 del disegno di

legge, che assicura il coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. In tale schema si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre nel disegno di legge una disposizione finalizzata ad indicare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Con l'occasione, il senatore Roilo preannuncia inoltre che il suo Gruppo voterà a favore del parere predisposto dal relatore sul *Doc. LXXXVII*, n. 2.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO mette quindi ai voti successivamente la bozza di relazione sul disegno di legge n. 1781 e la bozza di parere sul *Doc. LXXXVII*, n. 2, che sono entrambe approvate, venendo di conseguenza precluso il voto sul proposta di relazione a firma dei signori Roilo ed altri sul disegno di legge n. 1781.

La seduta termina alle ore 16,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge n. 1781, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009,

premesso che esso reca le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse ed è fornito di 2 allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione sostanzialmente «testuale» nell'ordinamento interno, secondo principi e criteri generali esposti nello stesso disegno di legge comunitaria;

rilevato che le competenze afferenti alla Commissione si riferiscono agli articoli 6, comma 1, capoverso art. 4-ter, e 9, nonché ad una direttiva comunitaria 2008/104/CE, riportata nell'Allegato B;

osservato, in particolare, che il comma 1, capoverso art. 4-ter, dell'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera, assicura il coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione di programmi per l'attuazione della Strategia di Lisbona in merito alla crescita dell'occupazione;

notato che l'articolo 9 reca una limitata modifica testuale all'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), modifica che deriva dalla necessità di dare attuazione alla direttiva 2008/46/CE, che ha a sua volta modificato la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

segnalato che la predetta direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, contenuta nell'allegato B, provvede a disciplinare, in ambito europeo, la fattispecie del lavoro interinale, peraltro già diffusa nella maggior parte dei Paesi dell'Unione,

esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il Documento LXXXVII, n. 2, Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2008;

rilevato che esso costituisce un importante strumento informativo sulle politiche di indirizzo generali, poiché dà conto dell'attività delle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti posizioni del Governo italiano;

notato che le parti di interesse della Commissione riguardano sostanzialmente alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra cui l'attuazione della strategia di Lisbona, con riferimento al Piano nazionale di riforma (PNR) per gli anni 2008-2010 (parte seconda, sezione I, II); l'istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (parte seconda, sezione X.2); la libera circolazione delle persone, con particolare riguardo alla mobilità della manodopera (parte seconda, sezione II, I.2); le politiche sociali (parte seconda, sezione II, X), soprattutto per quanto concerne l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (parte seconda, sezione II, X.1) ed il lavoro (parte seconda, sezione II, X.2);

evidenziato che, per quanto concerne l'attuazione della strategia di Lisbona, le linee politiche contenute nel Piano nazionale di riforma presentato dal Governo italiano confermano le linee guida integrate per gli anni 2005-2008, individuando nuove positive azioni nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, della semplificazione e delle politiche del lavoro;

sottolineato che tra le priorità nazionali da perseguire ivi si segnalano il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano, nonché lo svolgimento di politiche del lavoro aderenti ai principi comuni di «flessicurezza»;

apprezzata l'avvenuta istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), allo scopo di fornire un sostegno individuale preciso e limitato nel tempo ai lavoratori personalmente e severamente colpiti da licenziamenti derivanti da trasformazioni profonde negli scambi commerciali internazionali, principalmente nelle regioni e nei settori svantaggiati dalla loro apertura all'economia globalizzata;

preso atto delle importanti misure predisposte in ordine alla libera circolazione delle persone, sia in fase ascendente sia discendente, in materia di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari e di in-

gressi di lavoratori qualificati di Paesi terzi, anche ai fini di ricerca scientifica;

valutato positivamente che, in merito alle politiche sociali, in particolare con riferimento a quelle per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù, il Governo ha partecipato attivamente alla predisposizione di alcune misure in materia di protezione della maternità e di eguaglianza di trattamento tra uomini e donne dipendenti da pubbliche amministrazioni o che esercitino un'attività autonoma, come si è evidenziato nel corso del recente dibattito svolto in Commissione sul recepimento della direttiva europea 2006/54/CE, in tema di attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, e dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea della «risoluzione sulla partecipazione dei giovani con minori opportunità»;

notato che, con riferimento specifico alle politiche del lavoro, l'attività in sede europea ha ruotato principalmente attorno al richiamato concetto di «flessicurezza», nel quadro del dibattito lanciato dalla Commissione europea con il Libro verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro, al quale il Governo ha contribuito con un proprio documento, che ha tenuto conto delle posizioni della parti sociali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI,
GHEDINI, ICHINO, NEROZZI E PASSONI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781**

La 11^a Commissione – Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge A.S. 1781, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009,

premessi che:

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona rafforzerà il ruolo dei Parlamenti nazionali nel procedimento di formazione di atti comunitari. Essi diverranno infatti «interlocutori diretti» delle istituzioni dell'Unione: in base al nuovo articolo 12 del TUE, sono loro trasmessi i progetti di atti legislativi, perché svolgano una funzione di vigilanza preventiva circa il rispetto del principio di sussidiarietà. Ciascun Parlamento potrà infatti esprimere le proprie obiezioni attraverso un parere motivato, di cui le istituzioni europee dovranno tenere conto ai fini dell'adozione. Di conseguenza, sembra necessario pensare ad un maggiore coinvolgimento diretto delle Commissioni parlamentari di merito e ad una attenta revisione dello strumento della Legge comunitaria annuale ed introdurre nel disegno di legge in esame una modifica della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), in particolare nella parte in cui disciplina la c.d. «fase ascendente», introducendo procedure che mettano in grado il Parlamento di esprimere tali pareri nei tempi previsti dal Trattato;

il disegno di legge in titolo giunge all'esame del Senato con un grave ritardo rispetto ai tempi previsti. Esso ha subito ulteriori rallentamenti nell'esame e un grave depauperamento dei suoi contenuti a causa della contemporanea presentazione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Ciò è sintomatico di una intollerabile riduzione del ruolo del Parlamento da parte del Governo;

il disegno di legge in titolo prevede numerose modifiche alla Legge Comunitaria 2008, approvata nel luglio scorso; tale modo di procedere appare del tutto inappropriato, tenendo conto del fatto che le modifiche oggi apportate non sono motivate da un'evoluzione della normativa

comunitaria, ma – a quanto appare – da semplici ripensamenti del Governo, a distanza di appena qualche mese, su disposizioni che erano state approvate anche con il concorso delle opposizioni;

considerato che:

l'introduzione dell'articolo 4-ter nella legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, operata all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, assicura il coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, segnando un'evoluzione positiva;

all'allegato B del disegno di legge in titolo, in cui sono presenti le direttive per le quali è attribuita delega al governo per l'attuazione, è presente la Direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, che provvede a disciplinare a livello europeo tale fattispecie, regolata in Italia dal decreto legislativo n. 276/2003;

esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge comunitaria un nuovo articolo, recante i principi e i criteri direttivi specifici cui il governo deve attenersi nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, tra i quali: definire il campo di applicazione della direttiva, con particolare riguardo all'utilizzo del lavoro interinale nella pubblica amministrazione, uniformando la disciplina in oggetto; procedere ad un attento riesame delle limitazioni e delle restrizioni in merito all'applicazione della prestazione in oggetto, tramite un confronto diretto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale; definire le condizioni di liceità relativa al contratto di lavoro interinale anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; ferme restando le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, prevedere che alla disciplina del rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore si applichino le condizioni previste all'articolo 6 della direttiva, relative all'accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 24 novembre 2009

127^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici: esame e rinvio dello schema di documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 18 novembre scorso.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) in qualità di relatore, presenta lo schema di documento conclusivo che, già posto in distribuzione a tutti i senatori, risulta pubblicato al resoconto della seduta.

La senatrice BIANCHI (*PD*) ritiene utile, prima dell'apertura della discussione generale sullo schema di documento conclusivo, porre alcune preliminari questioni di metodo, a suo avviso indispensabili per un corretto prosieguo dei lavori. La delicatezza e la complessità dell'indagine

conoscitiva, con particolare riferimento al profilo concernente la verifica di compatibilità dell'immissione in commercio della pillola abortiva con i principi fissati nella legge n. 194 del 1978, avrebbero dovuto indurre, a suo giudizio a riunire l'Ufficio di Presidenza integrato al fine di stabilire i criteri ed i tempi di esame dello schema di documento conclusivo.

In realtà, i componenti della Commissione si sono trovati di fronte ad un calendario dei lavori che prevede, peraltro, una seduta notturna; inoltre, dà atto al Presidente di aver presentato una relazione assai circostanziata, ma nel contempo corposa: tale circostanza avrebbe dovuto suggerire di assegnare maggiore tempo ai Gruppi parlamentari per un'attenta visione e valutazione del testo.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, invita il Presidente a dare illustrazione dello schema di documento da lui predisposto in modo da fornire maggiori elementi di chiarezza non solo ai commissari, ma anche all'opinione pubblica; inoltre reputa opportuna la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato al fine di stabilire i tempi di discussione e votazione del documento.

Il PRESIDENTE preso atto delle richieste avanzate dalla senatrice Bianchi, invita gli altri rappresentanti dei Gruppi ad intervenire.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), nell'evidenziare che già in altre circostanze sono state sollevate le medesime questioni di metodo, riportate dalla senatrice Bianchi, ribadisce l'opportunità che la Commissione rispetti i tempi e le modalità di conclusione dell'indagine conoscitiva, così come essi sono stati convenuti in Ufficio di Presidenza.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) precisa di aver tenuto sempre nella massima considerazione le modalità concordate in Ufficio di Presidenza, con particolare riguardo ai termini di conclusione della procedura informativa.

Per quanto concerne poi alcune delle considerazioni espresse dalla senatrice Bianchi, fa presente che il testo dello schema di documento conclusivo è stato messo a disposizione dai senatori a partire dal pomeriggio di giovedì, in modo che lo stesso, pur suscettibile di essere modificato durante la discussione, potesse essere previamente esaminato dai senatori.

Pertanto, ritiene che ricorrano le condizioni per poter procedere all'esame del documento conclusivo, con l'apertura della discussione generale.

Il senatore BOSONE (*PD*), nel dare atto al Presidente di aver prontamente messo a disposizione dei senatori il testo del documento ora all'esame, evidenzia tuttavia che la valutazione di esso non può essere rimessa unicamente ai singoli senatori, ma presuppone un approfondimento soprattutto all'interno dei Gruppi. Alla luce di questa considerazione preliminare, ribadisce le proposte già formulate dalla senatrice Bianchi, in quanto, il Gruppo del Partito Democratico non intende far slittare di una o due settimane la conclusione dell'indagine conoscitiva. Tuttavia, do-

vrebbe essere riconosciuta la validità di quelle argomentazioni in base alle quali sarebbe utile che il relatore desse più compiuta illustrazione del documento da lui predisposto, chiarendo le motivazioni che lo hanno condotto a determinate conclusioni e proposte.

In conclusione, ritiene necessario che, senza alterare i tempi di conclusione dell'indagine conoscitiva che sono stati in precedenza concordati, venga concesso maggiore tempo ai Gruppi in modo che gli stessi possano riflettere sullo schema di documento conclusivo presentato dal relatore allo scopo di valutare eventuali modifiche o la presentazione di documenti alternativi.

Il PRESIDENTE osserva che è stata assicurata a tutti i senatori la garanzia di potersi esprimere con cognizione di causa sullo schema di documento conclusivo il cui testo è stato messo in distribuzione già a partire da giovedì pomeriggio.

Nell'evidenziare che, rispetto al programma abituale, si è prevista una sola seduta in più questa settimana, sottolinea che, in sede di replica, si riserva di fornire quegli elementi informativi richiesti dai senatori intervenuti.

La senatrice BIANCHI (*PD*) reputa inspiegabile l'atteggiamento di chiusura che il Presidente sta assumendo, ricordando che, in occasione delle sue dimissioni in qualità di correlatore dell'indagine conoscitiva, aveva auspicato che tale ruolo fosse ricoperto proprio dal Presidente al quale riconosce una consolidata capacità di mediazione. Del resto, i Gruppi dell'opposizione hanno fin qui tenuto un comportamento collaborativo e rispettoso del percorso dei lavori concordato in Ufficio di Presidenza.

Ribadisce quindi che, sia nel rispetto dei cittadini, sia vista l'importanza delle tematiche trattate, sarebbe opportuno che il relatore desse conto delle conclusioni cui è pervenuto, fermo restando che il Gruppo del Partito Democratico manterrà l'impegno a concludere la procedura informativa nei termini previsti.

La senatrice BASSOLI (*PD*) si unisce alle osservazioni svolte dalla senatrice Bianchi, giudicando inaccettabile la posizione di chiusura espressa dal Presidente.

Il PRESIDENTE nel far presente che lo schema di documento conclusivo all'esame è quello messo in distribuzione nel pomeriggio di giovedì scorso, reputa che molti degli argomenti utilizzati dai senatori dell'opposizione siano del tutto pretestuosi.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), nel riconoscere al Presidente di aver tempestivamente messo tutti i senatori nelle condizioni di poter conoscere il testo dello schema di documento conclusivo, sottolinea l'utilità di un confronto anche all'interno dei Gruppi. In tal senso, venendo incontro

alle proposte avanzate dalla senatrice Bianchi, non ha alcuna obiezione a che nella seduta odierna, dopo una breve esposizione del Presidente, si apra la discussione generale nel rispetto dei tempi di conclusione della procedura informativa, in precedenza fissati in Ufficio di Presidenza.

La senatrice BIANCHI (*PD*), pur precisando che avrebbe preferito che la discussione generale potesse essere avviata domani, ringrazia il senatore Calabrò per aver colto le ragioni di buon senso a corredo delle proposte da lei in precedenza formulate.

Il PRESIDENTE nell'evidenziare che la prima parte dello schema di documento conclusivo ricostruisce le tematiche scaturite nel corso delle audizioni, dà lettura delle parti recanti le conclusioni e le proposte per le quali egli si è basato non solo sulle valutazioni e le analisi dei soggetti auditi, ma anche sui documenti raccolti.

Si dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice PORETTI (*PD*), dopo aver espresso alcune considerazioni sull'aspetto irrituale di quanto accaduto in apertura di seduta poiché, a suo giudizio, è stato estremamente utile che il relatore desse quanto meno lettura delle conclusioni e delle proposte, svolge alcune osservazioni critiche nei confronti del testo predisposto dal relatore. Questa è la ragione che la spinge a presentare uno schema di documento alternativo a propria firma – pubblicato in allegato al resoconto della seduta – in quanto, a suo giudizio l'indagine conoscitiva, ha assunto un carattere strumentale, ponendosi quale obiettivo quello di condizionare i lavori dell'AIFA, al punto che ad oggi non risulta ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale la deliberazione riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco.

Peraltro, il carattere ideologico della procedura informativa è comprovato anche dal particolare impegno che la Commissione ha profuso, a partire dalla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, dedicando a questo argomento la maggior parte delle sedute, quando, al contrario, altri problemi di politica sanitaria avrebbero dovuto appassionare maggiormente.

Nel sottolineare l'anomalia di una procedura autorizzativa che, a differenza dei novanta giorni di rito, risulta durata circa settecento giorni, evidenzia che l'Italia dovrebbe limitarsi a rispettare le procedure fissate in ambito comunitario in quanto è un Paese che intende restare nell'Unione europea. Alla luce di queste valutazioni, pertanto, a suo parere, l'indagine conoscitiva si sarebbe dovuta limitare ad acquisire elementi informativi, senza avere come finalità quella di sospendere l'immissione in commercio di un farmaco. Infatti, questa possibilità potrebbe esporre l'Italia o ad una procedura di infrazione in ambito comunitario o ad una procedura di immissione forzata della specialità medicinale.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) dopo aver fatto presente alla senatrice Poretti di non aver ritenuto opportuno introdurre ulteriori elementi di commento alle conclusioni e alle proposte che sono piuttosto chiare, ricorda che non vi è una limitazione al numero delle proposte di documento alternativo che possono essere presentate.

La senatrice BIANCHI (*PD*) tiene a precisare che lo schema di documento alternativo è stato presentato dalla senatrice Poretti e non coinvolge il Gruppo del Partito Democratico che, in esito ad una più attenta valutazione, si riserva di presentare una sua proposta.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel concordare con l'opportunità di avviare la discussione generale sin da ora, nel rispetto delle modalità operative stabilite dall'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi, si dichiara convinto che in tal modo il Gruppo del Partito Democratico avrà senz'altro la possibilità di avviare un confronto al suo interno, non solo sulle valutazioni svolte nell'ambito dello schema di documento conclusivo presentato dal Presidente, ma anche con riferimento agli spunti che emergeranno nel corso della discussione. A tale riguardo, ricorda il dibattito per alcuni versi anche appassionato ed acceso che ha accompagnato la decisione di avviare l'indagine conoscitiva in titolo: da parti di alcuni vi era il timore che potesse esservi la finalità di interferire sulle decisioni di competenza dell'AIFA, unico organo preposto all'autorizzazione e all'immissione di farmaci, ovvero che vi potesse trovare spazio un'improvvisa deriva di tipo ideologico, connessa a sensibilità di tipo personale o a convincimenti di ordine confessionale. In realtà, appare chiaro e condiviso l'obiettivo, nell'aver svolto un approfondimento di tipo scientifico, ponendo una particolare attenzione anche alle procedure autorizzative. Giudica pertanto assolutamente positiva la scelta di svolgere l'indagine conoscitiva, anche in considerazione dell'alto spessore degli interventi svolti dagli auditi che, lungi da malcelati tentativi di indulgere in valutazione di tipo ideologico, sono stati fortemente orientati ad approfondire le modalità procedurali dell'iter autorizzatorio, i profili di natura clinico-epidemiologica, nonché l'esistenza di profili problematici sulla metodica farmacologica.

Nel merito, rileva quindi come la tematica legata alla RU486 interroghi le coscienze più di quanto possa farlo qualsiasi altro farmaco e non soltanto perché suscettibile di incidere in un ambito assolutamente delicato quale la tutela della maternità, disciplinato da apposita regolamentazione. Rispetto ai profili farmacologici, la cosiddetta pillola abortiva supera la tradizionale funzione del farmaco, intesa come bene esistenziale, rendendo necessaria una riflessione anche sulle implicazioni di natura sociale ed antropologica. Si vive in tempi in cui sembra esservi una pillola per tutto; in questo quadro, il professor Casavola ha colto un punto centrale che induce a riflettere su quanto potrà accadere un domani in merito alle ricadute nell'immaginario collettivo, laddove si arrivi a considerare l'accesso ad una pillola il metodo più rapido e discreto, prescindendo da una opportuna va-

lutazione sui profili di sicurezza per risolvere i problemi connessi ad una maternità indesiderata.

Quanto agli elementi emersi nel corso delle audizioni richiama il profilo di diritto a suo giudizio più qualificante, laddove la direttiva 2001/83/CE dispone, all'articolo 4, l'espletamento della previa verifica di compatibilità con la legislazione vigente in materia abortiva o contraccettiva, ai fini del completamento della procedura comunitaria di mutuo riconoscimento. Sebbene appaia chiaro che titolare della procedura di autorizzazione a livello europeo sia l'EMEA e a livello nazionale sia l'AIFA, risulta a suo giudizio altrettanto ovvio che non possa essere l'AIFA deputata a verificare la compatibilità che compete unicamente all'organo legislativo e al Governo nelle sue funzioni esecutive.

Richiama quindi i contenuti dei pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nel 2004 e nel 2005, soffermandosi in particolare sui rischi connessi all'interruzione farmacologica che solo una degenza ospedaliera potrebbe scongiurare, in ragione dell'indeterminatezza circa il momento in cui si compie l'aborto. Peraltro la professoressa Morresi, in ordine ai casi di decesso, ha evidenziato che un'opportuna vigilanza sanitaria avrebbe potuto senz'altro evitare l'evento fatale.

Un altro punto qualificante riguarda l'assunzione della prostaglandina laddove pur essendo registrato il gemeprost, viene tuttavia impropriamente utilizzato il misoprostolo in applicazione della legge Di Bella: in realtà, tale disciplina autorizza – sotto la responsabilità del medico – il ricorso a farmaci per i quali non è prevista l'indicazione terapeutica, solo quando non è possibile offrire, nell'ambito di un determinato Paese, alcuna specifica risposta farmacologica alle istanze di cura.

Auspica inoltre che la Commissione avvii una valutazione più approfondita sulle disposizioni concernenti il consenso informato, affinché non sia considerato un adempimento di carattere burocratico, ma abbia una valenza sostanziale ai fini dell'assunzione della piena consapevolezza sulla metodica farmacologica.

Tra le altre sollecitazioni emerse, ritiene necessario svolgere una più attenta riflessione sulla posizione della professione farmaceutica, che di per sé non risulta implicata nell'ambito delle disposizioni della legge n. 194 del 1978, che riguarda la pratica chirurgica, laddove invece con l'introduzione della metodica farmacologica assume una valenza cruciale: occorre in particolare garantire l'obiezione di coscienza per il farmacista all'interno delle regole di carattere anche organizzativo delle strutture sanitarie, ferma restando l'esigenza di lasciare impregiudicato il diritto di accesso alle cure.

Conclude infine esprimendo piena condivisione riguardo alla proposta del Presidente relatore circa la necessità di sospendere la procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio al fine di verificare la compatibilità della procedura autorizzatoria posta in essere con la normativa vigente, nonché di avvalersi di eventuali studi di superiorità ai fini di una migliore comprensione del ricorso all'una o all'altra metodica.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito della discussione generale proseguirà nella prossima seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PRESENTATO DAL PRESIDENTE RELATORE

I N D I C E

INTRODUZIONE

1. Capitoli dell'indagine conoscitiva
2. Programma delle audizioni svolte

PRINCIPALI TEMATICHE SCATURITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

a) EMEA – Ricostruzione cronologica dell'*iter* autorizzativo della RU486 a livello comunitario

1. Le procedure di autorizzazione disciplinate dal diritto comunitario
2. La specialità medicinale Mifegyne
3. La competenza delle Autorità nazionali di regolamentazione
4. I caratteri della valutazione tecnico-scientifica

b) AIFA – Ricostruzione cronologica dell'*iter* autorizzativo della RU486 a livello nazionale

1. Il contesto normativo di riferimento
2. Il procedimento generale di autorizzazione
3. Le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA
4. Il periodo temporale della procedura autorizzativa
5. Il perimetro d'azione dell'AIFA

c) *Iter* ed esito delle sperimentazioni avute in alcune Regioni

1. La prima sperimentazione all'Ospedale S. Anna di Torino e i pareri del Consiglio superiore di sanità
2. Le sperimentazioni effettuate presso altre Regioni
3. Gli eventuali riflessi sulle valutazioni dell'AIFA

d) Profili di sicurezza e pericolosità del farmaco

1. Gli eventi avversi e le complicanze legati al mifepristone (*a*) e alla prostaglandina (*b*)
2. I casi di decesso a seguito dell'assunzione della RU486
3. La stima della mortalità
4. Il confronto tra il trattamento farmacologico e il metodo chirurgico
5. Necessità di successivi interventi di revisione chirurgica

e) Profili riguardanti la compatibilità con la legge n. 194 del 1978

1. Le garanzie di ospedalizzazione
2. La sorveglianza degli eventi avversi dopo l'assunzione della prostaglandina
3. Il consenso informato
4. L'accertamento dell'evento interruttivo

f) Impiego di prostaglandine nel percorso di aborto farmacologico

1. Le tipologie di prostaglandine
2. L'applicazione della legge n. 94 del 1998, cosiddetta «legge Di Bella»

CONCLUSIONI

PROPOSTE

INTRODUZIONE

1. Capitoli dell'indagine conoscitiva

La proposta di svolgere un'indagine conoscitiva «sull'utilizzo della pillola abortiva RU486» è stata concordata nell'Ufficio di presidenza della Commissione sanità con il consenso unanime da parte dei rappresentanti dei Gruppi il 22 settembre scorso e successivamente deliberata dal *plenum*. Tale decisione veniva assunta nella diffusa consapevolezza dell'esigenza di un approfondimento sugli effetti legati al ricorso a tale farmaco.

Quanto alle modalità di svolgimento della suddetta indagine, la Commissione ha convenuto di concludere i suoi lavori entro il termine indicativo del 25 novembre, circa 60 giorni dall'inizio dell'intera procedura.

Con riferimento alla definizione dei contenuti dell'attività conoscitiva, si è stabilito un programma di massima delle audizioni, prevedendo *in primis* l'intervento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e successivamente quello del Presidente e del Direttore generale dell'Aifa, in base alle loro rispettive disponibilità. In questo quadro, anche al fine di delineare gli specifici obiettivi dell'indagine, la Commissione ha convenuto sull'opportunità, segnalata dal Presidente Tomassini, di definire il titolo nel seguente modo: «Indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come "pillola abortiva RU486" – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici».

A seguito della modifica del titolo dell'indagine, la Commissione, dopo ampio e articolato dibattito, ha approvato a maggioranza un programma più dettagliato, articolato nei seguenti capitoli di indagine:

I) Conoscenze, valutazioni ed elementi di merito esaminati dai differenti decisori dell'agenzia di farmacovigilanza (Commissione tecnico scientifica, Comitato prezzi e Consiglio di Amministrazione dell'AIFA), alla base della formulazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA riguardante l'immissione in commercio del Mifegyne (nome commerciale del farmaco noto come pillola abortiva Ru486, contenente mifepristone come principio attivo);

II) Ruolo e competenze dei decisori coinvolti nel percorso di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine: EMEA, AIFA, Governo, Parlamento, Ministero della Salute, Regioni, Asl;

III) Coerenza del percorso proposto (dall'AIFA) di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine con la normativa vigente e con i pareri precedentemente espressi dal Ministero della salute, AIFA, Consiglio Superiore di Sanità;

VI) Situazione delle Regioni che hanno già offerto il percorso di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine: presupposti

politici e giuridici alla base dei protocolli adottati, protocolli ed organizzazione sanitaria, dati epidemiologici risultanti;

V) Effetti collaterali, eventi avversi e rischi della procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine; dati epidemiologici in Europa e Usa.

2. Programma delle audizioni svolte

Nell'ambito di tale programma tematico, dopo le audizioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Onorevole Sacconi (1° e 22 ottobre), del Direttore generale dell'AIFA, Prof. Guido Rasi (21 ottobre 2009) e del Presidente dell'AIFA, Prof. Sergio Pecorelli (5 novembre 2009), è stato stabilito altresì di integrare il programma delle audizioni con l'interlocuzione dei seguenti soggetti: Prof. Giorgio Vittori, Presidente società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) (10 novembre 2009), Dott. Silvio Viale, responsabile del *day hospital* e del servizio unificato di interruzione volontaria di gravidanza dell'Azienda ospedaliera S. Anna Torino (10 novembre 2009), Prof. Achille Patrizio Caputi, professore ordinario di farmacologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Messina (11 novembre 2009), Prof. Christian Fiala, *past president* FIAPAC (*International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates*) (11 novembre), Avv. Vincenzo Salvatore, direttore del *Legal Sector* dell'EMA (12 novembre 2009), Prof.ssa Assunta Morresi, docente di chimica fisica dell'Università degli studi di Perugia, consulente del Ministero lavoro, salute e politiche sociali (17 novembre), Dott.ssa Eleonora Artesio, Assessore alla sanità della Regione Piemonte (18 novembre) e Prof. Francesco Casavola, Presidente Comitato nazionale per la bioetica (18 novembre). Il Prof. Franco Cuccurullo, Presidente del Consiglio superiore di sanità, convocato in audizione per il 17 novembre e l'Assessore alla sanità della Regione Lombardia, Dottor Luciano Bresciani, convocato in audizione per il 18 novembre, essendo impossibilitati ad intervenire, hanno inviato, rispettivamente, un documento ed una nota, depositati agli atti dell'indagine conoscitiva.

Nel corso delle procedure informative, sono stati raccolti ed acquisiti numerosi documenti e contributi da parte dei soggetti auditi.

PRINCIPALI TEMATICHE SCATURITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) attuata con il metodo farmacologico è una procedura, distinta in più fasi, che si basa sull'assunzione di almeno due principi attivi diversi, il mifepristone (ovverosia la RU486) e una prostaglandina, a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. In particolare, il mifepristone, interessando i recettori del progesterone, necessari per il mantenimento della gravidanza, agisce sul lato abortivo inteso come cessazione della vitalità dell'embrione, ma non sull'espulsione. L'espul-

sione del prodotto del concepimento invece avviene per l'assunzione di un secondo farmaco, della categoria delle prostaglandine, il quale causa, tra l'altro, un'importante contrazione uterina che porta all'espulsione di ciò che è contenuto nell'utero.

a) EMEA – Ricostruzione cronologica dell'iter autorizzativo della RU486 a livello comunitario: 1. Le procedure di autorizzazione disciplinate dal diritto comunitario – 2. La specialità medicinale Mifegyne – 3. La competenza delle Autorità nazionali di regolamentazione – 4. I caratteri della valutazione tecnico-scientifica.

L'iter autorizzativo a livello comunitario del farmaco comunemente noto come pillola abortiva RU486 è stato oggetto di particolare approfondimento da parte della Commissione. In particolare, l'Avvocato Vincenzo Salvatore, direttore del *Legal Sector* dell'EMEA (*European Medicine Agency*), ha offerto chiarimenti sul ruolo svolto dall'Agenzia nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Mifegyne.

1. Per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, coesistono tre diverse procedure di autorizzazione disciplinate dal diritto comunitario, in particolare dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001: la procedura «centralizzata», quella per mutuo riconoscimento e quella nazionale o decentrata.

La procedura centralizzata di autorizzazione si applica ai farmaci destinati al trattamento di patologie oncologiche, virali o di patologie quali il diabete o l'HIV: in tal caso, il produttore è obbligato a presentare domanda di autorizzazione all'immissione in commercio direttamente all'EMEA, dove il prodotto di cui si chiede il riconoscimento viene sottoposto ad un procedimento che viene poi recepito dai 27 Stati membri dell'Unione.

La procedura di mutuo riconoscimento, o «decentrata», ha luogo su impulso di uno dei Paesi membri, in ragione del quale tutte le volte che un prodotto viene autorizzato da uno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può chiedere che tale autorizzazione venga riconosciuta in un altro Stato membro. Lo Stato cui viene chiesto di riconoscere un'autorizzazione già rilasciata da un altro Stato è obbligato a riconoscere tale autorizzazione, né può ricevere ulteriori domande per l'immissione in commercio del prodotto in questione e pertanto deve attribuire efficacia all'autorizzazione originariamente rilasciata dal primo Stato membro. Laddove insorgano problemi di farmacovigilanza, di salute pubblica, di sicurezza o di ordine pubblico, lo Stato membro cui viene richiesto il riconoscimento di un'autorizzazione inizialmente rilasciata da un altro Stato membro deve adire l'Agenzia europea per i medicinali, attivando una procedura di carattere arbitrale, cosiddetta di *referral*, al fine di dirimere la controversia mediante la valutazione circa la sussistenza,

in termini di positività, del rapporto rischio-beneficio della specialità medicinale in questione.

La procedura nazionale, o decentrata, ha invece un valore solo nazionale e, se non viene chiesto il mutuo riconoscimento, il farmaco di cui si chiede l'autorizzazione può essere commercializzato solo all'interno dello Stato membro di riferimento in cui la procedura è stata attivata.

2. Per quanto attiene alla RU486, la specialità medicinale Mifegyne non è stata interessata dalla procedura centralizzata da parte dell'EMA, ma è stata oggetto di una procedura di mutuo riconoscimento. L'Agenzia europea per i medicinali non ha quindi valutato il farmaco prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio (come per la procedura centralizzata), ma è stata successivamente investita in quanto adita nell'ambito di una procedura di carattere arbitrale rispetto ad un problema di farmacovigilanza, ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE.

In particolare, il Comitato dei medicinali per uso umano, interpellato dalla Francia per una valutazione in ordine sia alla sussistenza della positività del rapporto rischio-beneficio, anche con riferimento al dosaggio inferiore, sia al possibile uso *off label* del farmaco, abbinato all'utilizzo di altre specialità, ha espresso parere favorevole in ragione della positività del rapporto rischio-beneficio dei medicinali contenenti mifepristone nell'indicazione «*interruzione medica di gravidanza intrauterina in regime sequenziale con un analogo della prostaglandina (...) fino al 63° giorno di amenorrea*».

La Commissione delle Comunità europee, sulle base del parere formulato dal Comitato dei medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 31 della citata direttiva comunitaria 2001/83/CE – che reca il codice comunitario per l'utilizzazione dei farmaci per uso umano – ha adottato la decisione n. 3029 del 14 giugno 2007, la quale obbliga tutti gli Stati membri a riconoscere l'autorizzazione originariamente rilasciata, in considerazione del permanere della positività del rapporto rischio/beneficio legato all'utilizzo del farmaco. Infatti, l'Agenzia è un organo di consulenza tecnico-scientifico della Commissione europea e quindi non ha potere decisionale, ma svolge una funzione di valutazione di carattere tecnico-scientifico per quanto riguarda il rapporto rischio/benefici, la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale attraverso i propri comitati, in netta distinzione dal potere decisionale relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio che spetta alla Commissione, in base ad una rigida ripartizione di competenze.

3. Quanto alla competenza delle Autorità nazionali di regolamentazione, a fronte della decisione della Commissione delle Comunità europee, occorre in primo luogo segnalare che il principio di mutuo riconoscimento impone agli Stati membri di riconoscere l'autorizzazione originariamente rilasciata, tanto che, come affermato dalla più recente giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, n. C-452/06), il mancato riconoscimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da un altro Stato

membro costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, tale da far sorgere la responsabilità di detto Stato membro.

Tuttavia, lo Stato al quale è stato richiesto di riconoscere l'efficacia dell'autorizzazione originariamente rilasciata può innescare un nuovo procedimento di arbitrato, ove ravvisi ulteriori e diversi problemi di farmacovigilanza rispetto a quelli originariamente sollevati di fronte all'EMA.

Inoltre, quanto ai poteri in capo allo Stato membro all'attenzione del quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio rispetto ad un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato, occorre considerare tuttavia che la già citata direttiva comunitaria 2001/83/CE all'articolo 4, paragrafo 4, recita: *«La presente direttiva non osta all'applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitano la vendita, la fornitura o l'uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle legislazioni nazionali in questione»*.

Ciò significa che esiste l'obbligo di riconoscere l'autorizzazione, previa verifica di compatibilità con la legislazione nazionale, che potrebbe limitare, ovvero vietare, l'utilizzazione di questo prodotto medicinale che ha finalità contraccettive o abortive. Questa condizione ha, ad esempio fatto sì che nella Repubblica di Malta l'autorizzazione per l'immissione in commercio del mifepristone rilasciata dalla Francia non potesse essere riconosciuta dato che quello maltese è l'unico Stato membro in cui l'interruzione volontaria della gravidanza è configurata come fattispecie delittuosa, quindi come reato, senza possibilità di deroghe. In questo caso, lo Stato membro in cui esistono prescrizioni di legge che vietano o limitano in maniera incompatibile l'utilizzazione del farmaco rispetto all'autorizzazione può, previa comunicazione alla Commissione, sottrarsi ad un'eventuale procedura di infrazione.

La valutazione di compatibilità con la legislazione vigente spetta dunque agli organi nazionali all'interno dei singoli ordinamenti giuridici, non competendo all'Agenzia europea per i medicinali stabilire in che momento e da chi esso debba essere sollevato.

In proposito, l'Avvocato Salvatore ha tenuto a precisare che l'Autorità regolatoria ha l'obbligo, salvo che individui ulteriori problemi di farmacovigilanza, di riconoscere l'autorizzazione originariamente rilasciata in uno Stato membro e i soggetti competenti all'interno dei singoli ordinamenti, che non sono però gli organi regolatori, sono tenuti a valutare la verifica di compatibilità con la legislazione e, se del caso, a invocare limitazioni o modalità specifiche per quanto riguarda l'utilizzazione del farmaco e la sua commercializzazione, nel rispetto delle prescrizioni della legge nazionale rispetto alle quali la sopracitata direttiva prevede una sorta di clausola di salvaguardia. Quindi l'autorizzazione alla immissione in commercio del farmaco nelle farmacie o all'interno degli ospedali, è un aspetto che rientra nelle competenze delle Autorità nazionali sulla base della legislazione vigente.

Peraltro, per espressa previsione normativa, l'EMA non ha nessuna competenza in materia di prezzi o di rimborsabilità dei prodotti medici-

nali. Questa è una competenza cosiddetta di *domestic jurisdiction* che gli Stati membri si sono riservati e che non hanno trasferito a livello sovranazionale, né l'EMA può tenerne conto nelle procedure di valutazione relative alla sussistenza del rapporto rischio/beneficio del farmaco.

L'Avvocato Salvatore ha segnalato che, nonostante il ruolo svolto dall'EMA cambi a seconda della procedura dalla tipologia di procedura avviata, tuttavia, indipendentemente da questa l'EMA svolge, in partenariato con le Autorità nazionali competenti, una funzione di coordinamento e monitoraggio per quanto riguarda gli aspetti di farmacovigilanza. Tra l'altro, attraverso la rete di farmacovigilanza Eudravigilance, l'EMA costantemente produce rapporti sulle reazioni avverse che provvediamo a monitorare, segnalare e coordinare, adottando poi le iniziative appropriate nei limiti delineati dalla legislazione applicabile in materia.

4. Con riferimento ai caratteri della valutazione tecnico-scientifica, in base alla legislazione vigente, nell'ambito della procedura centralizzata per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, l'EMA può esperire una valutazione sulla base di informazioni cliniche e farmacologiche che sono contenute nel *dossier* che il richiedente il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio sottopone all'Agenzia; dall'altro lato, nel caso di procedure di arbitrato volte a verificare la sussistenza, in termini di positività, del rapporto rischio-beneficio per i farmaci che sono autorizzati a livello nazionale attraverso una procedura di mutuo riconoscimento o decentrata, l'Agenzia acquisisce i dati clinici che vengono valutati a livello nazionale e quelli che sono presentati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. In entrambe le fattispecie, vengono quindi nominati all'interno del comitato competente (in questo caso il Comitato per la valutazione dei farmaci per uso umano) un relatore ed un correlatore, tecnicamente un *rapporteur* e un *co-rapporteur*, che attraverso un *team* di esperti presentano una relazione al Comitato che poi, sulla base dell'esito di queste valutazioni, adotta un parere collegiale.

Tuttavia l'Agenzia non dispone di laboratori, né svolge ricerche al suo interno. Laddove comunque vi siano delle segnalazioni che inducano perplessità in ordine alla validità o la veridicità dei dati che ci vengono sottoposti, l'Agenzia può disporre di un potere ispettivo che le permette di effettuare delle verifiche.

b) AIFA – Ricostruzione cronologica dell'iter autorizzativo della RU486 a livello nazionale: 1. Il contesto normativo di riferimento – 2. Il procedimento generale di autorizzazione – 3. Le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA – 4. Il periodo temporale della procedura autorizzativa – 5. Il perimetro d'azione dell'AIFA.

1. Con specifico riguardo allo svolgimento dell'iter autorizzativo da parte dell'AIFA, in primo luogo, si è reputato utile, attraverso l'audizione del direttore generale Rasi, chiarire il contesto normativo di riferimento,

ad iniziare dalla legge istitutiva dell'Agenzia, ovvero il decreto-legge n. 269 del 2003 (poi convertito dalla legge n. 326 del 2003), che all'articolo 48 affida all'AIFA tre compiti principali. Il primo di tali compiti consta nell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci e si basa sul profilo del rischio-beneficio del farmaco stesso. Il secondo riguarda l'attribuzione della classe di dispensazione, ovvero il livello di rimborsabilità o meno del farmaco, il che implica la responsabilità di regolare la spesa farmaceutica affinché possa rientrare nel tetto fissato di volta in volta dal Governo. Il terzo compito è quello di promuovere lo sviluppo economico nell'ambito del settore farmaceutico. Naturalmente, per l'esercizio di queste funzioni l'AIFA si avvale di una serie di prerogative, organismi e commissioni.

2. Il professor Rasi ha quindi illustrato le singole fasi che ne caratterizzano il procedimento generale di autorizzazione. In particolare, una volta pervenuta la richiesta ufficiale di autorizzazione all'immissione in commercio di un determinato farmaco, si hanno circa 14 giorni di tempo per sottoporre la questione agli uffici competenti che processano il *dossier* e lo sottopongono alla Commissione tecnico scientifica, la ex CUF (Commissione unica per il farmaco), per una valutazione e ratifica della congruità del *dossier*. La Commissione, una volta verificato che il suddetto *dossier* sia completo di tutta la documentazione necessaria richiesta per consentire l'autorizzazione della commercializzazione del farmaco nel Paese che ha iniziato il procedimento, è chiamata inoltre a valutare, sotto il profilo della sicurezza del farmaco gli eventuali fatti nuovi che potrebbero essere intervenuti nel periodo di tempo trascorso, tra la prima autorizzazione e il momento in cui il procedimento viene esteso ad un nuovo Paese. Una volta espletata la propria istruttoria, la Commissione tecnico scientifica emette un parere, assegna una classe di dispensazione, allega al *dossier* una serie di raccomandazioni (che rientrano ovviamente nell'ambito farmacologico e non in quelle relative alle modalità d'uso che sono prerogativa del medico) con successivo invio alla Commissione prezzi e rimborso che convoca l'azienda produttrice del farmaco, stabilisce le modalità per la commercializzazione, annuncia la decisione presa dall'Agenzia e inizia una negoziazione nel merito. L'azienda in questione ha facoltà di accettare o meno le condizioni poste; nel caso non le accetti possono verificarsi due ipotesi: se si tratta di un farmaco diverso da quello in oggetto vi è l'obbligo di metterlo comunque in commercio se pur in fascia C, cioè tra i medicinali per cui non è previsto rimborso, rendendolo tuttavia disponibile a tutti i cittadini europei, e quindi anche agli italiani; nel caso invece di un farmaco come quello in discussione si è vincolati a commercializzarlo in un percorso ospedaliero, eventualmente in classe C OSP, per cui nella pratica non si può commercializzare tale specialità in farmacia, ma negli ospedali, a prezzo libero e senza ulteriori restrizioni.

Una volta che la Commissione prezzi e rimborso si è espressa sul farmaco, qualora l'azienda produttrice dello stesso accetti i termini negoziali proposti (che nella fattispecie dopo lunga meditazione, l'azienda ha deciso

di accettare), la pratica giunge all'esame del Consiglio d'amministrazione dell'AIFA per un'ultima complessiva valutazione. Il Consiglio può rivedere tutta la procedura e valutare se vi siano ulteriori motivi di sicurezza da considerare, dopo di che assegna una classe di dispensazione.

Con specifico riferimento alla specialità Mifegyne, il ministro Sacconi ha fatto presente che nel novembre del 2007 la Exelgyn, la ditta produttrice la RU486, ha inoltrato richiesta di commercializzazione in Italia, mentre il 28 febbraio 2008 la Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA ha espresso il suo parere favorevole.

In tale contesto, nel febbraio 2009 – hanno ricordato il Ministro e la Professoressa Morresi, consulente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – al fine di formulare le risposte ad alcuni atti parlamentari di sindacato ispettivo, il Ministero ha aveva richiesto ed acquisito direttamente dalla ditta produttrice Exelgyn i dati concernenti gli effetti segnalati in seguito alla somministrazione della RU486. In particolare, erano state riscontrate delle criticità nella documentazione della procedura di mutuo riconoscimento, con particolare riguardo ai decessi segnalati a seguito della somministrazione della RU486 (v. *infra*) e al confronto della mortalità tra il metodo chimico e quello chirurgico (v. *infra*), che meritavano un approfondimento. In proposito, come sottolineato dalla Professoressa Morresi, la documentazione richiesta costituiva oggetto di una procedura interna al Ministero, senza alcun tipo di correlazione con la procedura di immissione in commercio del farmaco RU486, nell'ambito della quale la Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA aveva espresso un parere positivo in data 26 febbraio 2008.

La Exelgyn ha quindi presentato un *dossier*, aggiornando e dettagliando le conoscenze soprattutto sugli eventi avversi segnalati, compresi quelli mortali, per un totale di 29. Al riguardo, ha osservato la Professoressa Morresi, la ditta Exelgyn ha offerto un quadro conoscitivo assolutamente nuovo rispetto alla situazione nota alla CTS nel 2008, al momento della formulazione del parere positivo, tenuto conto che il numero degli eventi avversi mortali risultava superiore rispetto ai dati in possesso della CTS nel 2008.

3. Concluso il passaggio al Comitato Prezzi AIFA, in data 16 giugno 2009, la Commissione tecnico scientifica dell'AIFA ha confermato il proprio parere favorevole all'immissione in commercio del farmaco e successivamente si sono avute due delibere del Consiglio d'amministrazione dell'AIFA.

Nella prima, n. 14 del 30 luglio 2009, si è deliberato l'approvazione per l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco mifepristone (Mifegyne).

Tale delibera delinea «i vincoli del percorso di utilizzo del farmaco e del monitoraggio dei relativi rischi ed esiti»: in particolare «l'utilizzo del farmaco è subordinato al rigoroso rispetto della legge n. 194 del 1978 a garanzia e a tutela della salute della donna; in particolare deve essere garantito il ricovero in una delle strutture sanitarie individuate dall'art.

8 della legge n. 194 del 1978 dal momento dell'assunzione del farmaco fino alla verifica dell'espulsione del prodotto del concepimento. Tutto il percorso abortivo deve avvenire sotto la sorveglianza di un medico del servizio ostetrico ginecologico cui è demandata la corretta informazione sull'utilizzo del medicinale, sui farmaci da associare, sulle metodiche alternative e sui possibili rischi connessi, nonché l'attento monitoraggio onde ridurre al minimo le reazioni avverse segnalate, quali emorragie, infezioni ed eventi fatali. Con particolare riguardo alle possibili reazioni avverse, tenuto conto anche del riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato dall'Agenzia europea del farmaco, della citata nota dell'ufficio di farmacovigilanza del 29 luglio 2009 nonché della bibliografia disponibile, che avvertono sui rischi teratogeni connessi alla possibilità del fallimento dell'interruzione farmacologica di gravidanza e del sensibile incremento del tasso di complicazioni in relazione alla durata della gestazione, l'assunzione del farmaco deve avvenire entro la settima settimana di amenorrea».

A questo riguardo il presidente Pecorelli ha precisato che il Consiglio di amministrazione nell'ambito della discussione che ha portato all'approvazione della menzionata delibera si è avvalsa, oltre che dal lavoro istruttorio svolto dalla CTS, anche della nota di aggiornamento dell'ufficio di farmacovigilanza dell'EMA riguardo alla sicurezza espresso appena due giorni prima (e sulla cui base l'ufficio di farmacovigilanza si era pronunciato il 29 luglio) sulla base dell'ultimo PSUR (periodic safety update report), vale a dire il rapporto periodico di sicurezza che l'ente regolatore europeo utilizza per certificare ulteriormente il fatto che non esistono impedimenti a che le specialità medicinali approvate dall'EMA continuino ad essere in commercio.

L'ulteriore delibera (n. 17 dello scorso 19 ottobre) ha invece dato mandato al Direttore generale dell'AIFA per gli adempimenti successivi relativi all'immissione in commercio del Mifegyne, ivi compresa la specifica nei requisiti di etichettatura aggiuntivi e nelle informazioni aggiuntive per l'uso in Italia (*Blue box*), dei vincoli del percorso di utilizzo che vengono per l'appunto indicati nella delibera n. 14 del 30 luglio 2009. Inoltre, nella stessa delibera, il Consiglio di amministrazione ha dato mandato il 19 ottobre al direttore generale per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, tenuto conto che la ditta è stata invitata a modificare non il foglietto illustrativo, che rimane tale, ma la cosiddetta *blue box*, ossia le informazioni aggiuntive riportate alla fine del foglietto illustrativo, sulla base delle indicazioni recate dalla delibera dell'AIFA, non appena tale richiesta sarà soddisfatta la delibera verrà immediatamente pubblicata in Gazzetta.

Secondo quanto espresso, il mandato dato al direttore è quello di recepire la pratica tal quale, pertanto quello che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è un atto di tipo notarile, rispetto al quale il direttore generale non può modificare alcunché.

4. Con particolare riferimento al periodo temporale della procedura autorizzatoria, durata oltre due anni, il professor Rasi ha precisato che tra la prima determinazione della Commissione tecnico-scientifica, risalente a febbraio 2008, e la decisione finale, datata giugno 2009, sono trascorsi 700 giorni, anziché i 90 giorni di rito, perché in primo luogo sono stati sottoposti alcuni documenti che, in base ad una valutazione da egli personalmente assunta in quanto direttamente rientrante nelle attribuzioni del suo incarico direttivo, meritavano di essere rivalutati dalla Commissione tecnico scientifica. Un'ulteriore ragione della dilatazione dei tempi – che, secondo quanto riferito, ha riguardato anche altri farmaci – è da ascrivere alla valutazione estremamente negativa con cui l'azienda produttrice del farmaco ha accolto i termini negoziali posti dal Comitato prezzi e rimborso. Tuttavia, dal momento che non è stato concesso un aggiornamento dell'offerta, l'azienda ha deciso poi di accettarla nei termini proposti. C'è stato quindi un ritardo di 150 giorni per motivi assolutamente tecnici, dovuto al fatto che l'azienda produttrice ha impiegato 90 giorni per recepire la rinegoziazione del farmaco, e quello è stato un *clock stop* imposto dall'esterno; sono stati altresì necessari ulteriori 60 giorni per addivenire alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di *vacatio*. Il Consiglio si è pertanto riunito alla data del 30 luglio scorso, ed in tale ambito si è occupato non solo del farmaco in argomento, ma anche di altri farmaci che attendevano ormai da troppo tempo una definizione. Ad avviso degli organi dell'AIFA si è trattato comunque di un *iter* proceduralmente ineccepibile perché tale tipologia di protocolli vanno inseriti in quello che viene definito il «*clock stop*», sussistendone le ragioni tecniche.

Per quanto riguarda la scelta di riconvocare nuovamente il Consiglio d'amministrazione, il Direttore generale dell'Agenzia ha tenuto a precisare che l'iniziativa della Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva, non è stata interpretata come un tentativo di condizionare l'operato dell'Agenzia, tanto è vero che la determinazione conclusiva finale è stata assunta senza attendere il compimento dell'indagine conoscitiva della Commissione, anche perché, bloccare l'*iter* autorizzativo sarebbe stato oggettivamente difficile proprio dal punto di vista procedurale: peraltro tale lasso temporale ha permesso di recepire alcuni pareri concernenti la scheda tecnica del farmaco.

5. Quanto alle competenze dell'AIFA, il Professor Rasi ha sottolineato che l'Agenzia ha un perimetro di azione ben preciso e assai limitato, azione che si esplica nella definizione del regime di dispensazione e dei limiti di somministrazione dei farmaci in base a criteri che tengono unicamente conto dei benefici e dei rischi. L'Agenzia svolge, inoltre, una funzione che oggi pomposamente viene definita di *health technology assessment*, che di fatto è in capo al Comitato prezzi e rimborso, che consiste nell'attribuzione di un valore e, quindi, di un prezzo al farmaco.

La definizione delle concrete modalità di somministrazione dei farmaci – ha affermato il Professor Rasi – costituisce invece un atto medico,

che quindi rientra nelle competenze del Governo e delle Regioni, ma non nelle prerogative dell'AIFA.

c) Iter ed esito delle sperimentazioni avute in alcune Regioni: 1. La prima sperimentazione all'Ospedale S. Anna di Torino e i pareri del Consiglio superiore di sanità – 2. Le sperimentazioni effettuate presso altre Regioni – 3. Gli eventuali riflessi sulle valutazioni dell'AIFA.

Attraverso una serie di audizioni, ad iniziare da quella del ministro Sacconi, si sono raccolti elementi informativi sulla sperimentazione clinica condotta presso alcune Regioni italiane in merito al metodo abortivo farmacologico, ripercorrendone le principali tappe.

1. In particolare, la prima sperimentazione in Italia mediante mifepristone – principio attivo della RU486 – risale al periodo 1986-1989, quando, nell'ambito di una sperimentazione OMS era stato coinvolto anche l'Italia. Il Professor Pier Giorgio Crosignani, direttore della III Clinica Ginecologica dell'Università degli Studi di Milano, condusse lo studio su duecento donne, ma alla sperimentazione non seguì nessuna richiesta di immissione in commercio da parte della ditta produttrice.

Dopo 15 anni, il 29 gennaio 2001, è stata richiesta al Ministero della salute, in via sperimentale, l'attivazione del servizio di aborto farmacologico presso la Direzione Generale dell'ospedale Sant'Anna di Torino. A tale riguardo il Consiglio superiore di sanità – come illustrato dal Professor Cuccurullo nell'ambito della documentazione consegnata alla Commissione – si è espresso il 18 marzo 2004 sancendo che «*i rischi connessi all'interruzione farmacologica della gravidanza si possono considerare equivalenti alla interruzione chirurgica solo se l'interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero. Perciò si conferma l'interpretazione della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici secondo la quale l'esecuzione della sperimentazione di cui trattasi possa ritenersi legittima, e cioè conforme all'articolo 8 della legge n. 194 del 1978, solo nel caso in cui essa si svolga in ambito ospedaliero*». Tra le motivazioni addotte c'è «*la non prevedibilità del momento in cui avviene l'aborto*», e «*il rispetto della legislazione vigente che prevede che l'aborto avvenga in ambito ospedaliero*». Nel luglio 2004, pertanto, viene data l'approvazione del Consiglio superiore di Sanità (CSS) alla suddetta sperimentazione che prende avvio il 1° settembre 2005 presso l'ospedale torinese S. Anna.

In particolare, il protocollo operativo dello studio sperimentale – come illustrato dal dottor Viale e dall'Assessore alla Regione Piemonte Artesio – era articolato sulla base di 3 giorni di ricovero in regime di *day hospital* non consecutivi. A questo riguardo, il successivo 21 settembre, l'allora Ministro per la salute *pro tempore* Storace ha sospeso con ordinanza la sperimentazione su indicazione degli ispettori AIFA, per alcune irregolarità riguardo alle condizioni di sicurezza delineate nel menzionato parere del CSS del marzo 2004. In particolare, alla luce del caso di una

paziente che aveva avuto una espulsione parziale, con seguito emorragico, fuori dal ricovero ospedaliero, gli ispettori dell'AIFA avevano segnalato che le donne tornavano a casa dopo l'assunzione del mifepristone, per poi recarsi in ospedale per la somministrazione del misoprostolo il 3° giorno e ritornarvi il 14° giorno per i successivi controlli.

A fronte della richiesta di parere formulata dal Ministro Storace, il CSS si pronuncia il 20 dicembre 2005 affermando che «*l'associazione di mifepristone e misoprostolo deve essere somministrata in ospedale pubblico o in altra struttura prevista dalla predetta legge e la donna deve essere ivi trattenuta fino ad aborto avvenuto*», e che «*l'introduzione e l'impiego in Italia del medicinale Mifegyne (mifepristone), indicato per l'interruzione della gravidanza, non possono essere in conflitto con la specifica disciplina della legge n. 194 del 1978*».

Il protocollo della sperimentazione pertanto viene modificato sulla base delle indicazioni del Ministro Storace e del menzionato parere del CSS del 2005, prevedendo le procedure di ricovero ospedaliero per almeno tre giorni fin dalla somministrazione del mifepristone.

Il 28 settembre 2006 la sperimentazione torinese viene definitivamente interrotta dall'amministrazione dell'ospedale Sant'Anna, su proposta del Comitato etico dell'ospedale, presieduto dall'assessore regionale alla sanità Mario Valpreda; alla luce del fatto che ben 269 donne delle 329 monitorate fino al 26 giugno 2006 non avevano rispettato il protocollo, usufruendo di «permessi». I primi di agosto 2006 anche la Procura di Torino effettua alcune verifiche e al 28 settembre 2006 risulta che in totale sulle 362 donne che hanno partecipato alla sperimentazione (mancavano solo 38 «casi» per porre fine alla sperimentazione, che ne prevedeva 400) 300 erano tornate a casa.

Successivamente – si ricorda nell'ambito della relazione presentata dal Professor. Cuccurullo – in considerazione dell'imminente registrazione e commercializzazione del farmaco RU486 da parte dell'AIFA – in data 7 gennaio 2008, il Ministro *pro tempore* Livia Turco indirizzò al CSS un quesito relativamente alle modalità di impiego dello stesso in relazione alle disposizioni della legge n. 194 del 1978. Nel corso della riunione del 30 gennaio 2008 del Gruppo di lavoro, istituito in seno al Comitato di Presidenza del CSS, era emerso, da un lato, che il ricorso all'aborto medico non prescinde dal rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), e degli articoli 4, 5, 8, 15 della legge n. 194 del 1978, e che, dall'altro, ai fini dell'espressione del parere, non si può prescindere dalla conoscenza delle modalità di somministrazione dei farmaci utilizzati nell'induzione dell'aborto medico che saranno autorizzate dall'AIFA. In particolare, si era ritenuto indispensabile conoscere l'indicazione terapeutica della pillola RU486 (con particolare ai limiti temporali di utilizzo, se fino a 49 giorni o fino a 63 giorni di amenorrea) nonché la tipologia di prostaglandina (gemeprost o misoprostolo) che sarebbe stata autorizzata per l'utilizzo sequenziale con la RU486. Pertanto, nella seduta dell'Assemblea Generale del 4 marzo 2008, il CSS ha ritenuto opportuno sospendere l'espressione

del parere in attesa che si concludesse l'*iter* autorizzativo da parte dell'AIFA.

2. Si sono quindi raccolti elementi conoscitivi sulle sperimentazioni effettuate in alcune Regioni. Secondo quanto riferito dal Ministro Sacconi nel corso della sua audizione, è dal 2005 che alcuni istituti utilizzano l'approccio farmacologico per l'interruzione della gravidanza. In particolare, nonostante l'azienda produttrice del farmaco Mifegyne non avesse ancora chiesto l'immissione in commercio del farmaco in Italia, numerosi Consigli regionali e comunali si sono pronunciati a favore dell'introduzione della pillola abortiva, e in 5 Regioni, progressivamente, alcune Asl hanno adottato il metodo chimico attraverso la formula dell'importazione diretta, in applicazione delle disposizioni di cui alla cosiddetta legge Di Bella, n.94 del 1998, che consente di utilizzare per singoli pazienti farmaci non ancora registrati in Italia.

In particolare, nel 2005 il mifepristone (RU486) per l'aborto medico, è stato utilizzato in due Regioni (Piemonte e Toscana) per un totale di 132 casi; nel 2006 in quattro Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche) e nella Provincia autonoma di Trento, per un totale di 1.151 casi, pari allo 0.9 per cento delle IVG effettuate; nel 2007 in quattro Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia) e nella Provincia autonoma di Trento, per un totale di 1.010 casi (0,8 per cento di tutte le IVG).

Nonostante quindi il metodo chimico venga praticato in alcune Regioni, ha fatto presente il Ministro Sacconi che la sorveglianza epidemiologica sistematica, che consente al Ministero di monitorare l'applicazione della legge n. 194 del 1978, e di stilare la relazione annuale al Parlamento, non è deputata a raccogliere i dati relativi alle procedure di aborto farmacologico, posto che si tratta di una procedura non ancora autorizzata dall'AIFA.

A tal fine, per sopperire a tale mancanza – come dichiarato nella relazione presentata al Parlamento nel 2009 sull'IVG (relativamente all'annualità del 2007) – a decorrere dall'anno 2010, nel modello che le Asl dovranno compilare, verranno introdotte le voci che permetteranno di raccogliere i dati relativi all'intervento farmacologico, proprio per monitorare l'uso effettivo del farmaco RU486.

Tuttavia, nel corso del 2009 il Ministero della salute, ai fini della relazione sull'annualità del 2007, ha richiesto direttamente alle regioni i dati relativi all'IVG farmacologica, mediante l'importazione diretta di mifepristone, con particolare riferimento al numero di donne che siano state ricoverate per tre giorni, che abbiano firmato le dimissioni volontarie in prima giornata per poi tornare al terzo giorno, per la somministrazione della prostaglandina, nonché al numero di revisioni di cavità uterina dovute a fallimenti, dopo la procedura farmacologica.

Le risposte, ancorchè parziali, sono state inserite, nella relazione sull'IVG relativamente al 2007, presentata alle Camere nel 2009. Con riferimento alle modalità di ricovero, i dati forniti da alcune regioni in cui è stato applicato il metodo farmacologico indicano comunque una prassi

di ricovero in *day hospital*, mentre dalla Toscana non sono arrivati i dati sul flusso delle dimissioni volontarie.

In Emilia Romagna, per esempio, il profilo di assistenza per l'IVG con metodo farmacologico che l'Assessorato Politiche per la Salute della Regione ha trasmesso alle Aziende Sanitarie regionali prevede due accessi in *day hospital* a distanza di due giorni per la somministrazione dei due diversi farmaci, oltre ad una visita ambulatoriale di controllo al 14° giorno. Relativamente al 2007, per l'Emilia Romagna su 563 IVG effettuate con metodo farmacologico, solo per una si è verificato un ricovero di due giorni. Le altre 562 sono state effettuate in regime di ricovero in *day hospital* come previsto dal protocollo regionale. In 37 casi (6.6 per cento) alla procedura farmacologica ha fatto seguito una revisione (cioè un intervento chirurgico) a causa del mancato o incompleto aborto.

Anche in provincia di Trento la modalità di gestione dell'aborto farmacologico avviene in regime di *day hospital*. In prima giornata la donna rimane 4 ore; il terzo giorno – che corrisponde al secondo *day hospital* – la donna rimane 7 ore; il terzo *day hospital* viene effettuato a distanza di 15 giorni dal secondo accesso e la donna rimane 1 ora. Nel 2007 le IVG con questo metodo sono state 153.

In proposito, il Ministro ha richiamato l'attenzione riguardo alla circostanza che gli aborti con questa procedura, nelle Regioni che in questi ultimi anni hanno offerto questa opzione, siano diminuiti: il dato sembra indicare che non c'è una pressante richiesta o una preferenza delle pazienti, anche laddove l'accesso all'IVG farmacologica è stato consentito.

3. In relazione alle sollecitazioni emerse con riferimento alle sperimentazioni nazionali, il professor Rasi ha puntualizzato che in realtà non si tratta di vere e proprie sperimentazioni e che comunque, anche se depositate come tali, non sono entrate nella valutazione dell'AIFA perché non previste nel *dossier* autorizzativo. In particolare, l'AIFA può rivalutare un processo autorizzativo non alla luce di un dato sperimentale, ma in ragione di un *trial* autorizzato per motivi legislativi, così come può effettuare tale rivalutazione per la segnalazione di un caso di farmacovigilanza. Quindi le sperimentazioni non influiscono, a meno che durante la sperimentazione non si riscontri un problema di sicurezza che deve però essere segnalato prima del compimento della sperimentazione.

d) Profili di sicurezza e pericolosità del farmaco: 1. Gli eventi avversi e le complicanze legati al mifepristone (a) e alla prostaglandina (b) – 2. I casi di decesso a seguito dell'assunzione della RU486 – 3. La stima della mortalità – 4. Il confronto tra il trattamento farmacologico e il metodo chirurgico – 5. Necessità di successivi interventi di revisione chirurgica.

In linea generale, come per tutti i farmaci, per eventi avversi si intendono gli eventi che possono essere attesi, perché si sono manifestati nella sperimentazione del farmaco e quindi sono descritti, e quelli che possono non essere attesi, in quanto si possono presentare improvvisamente con un peso clinico più o meno importante, compreso il fallimento di ciò per il quale viene utilizzato: nel caso in questione, il mancato aborto o l'aborto cosiddetto incompleto.

1. Con riferimento al mifepristone (a), il Professor Vittori ha affermato che le complicanze severe del primo farmaco sono rare, anche se in base a studi clinici riguardanti diversi metodi farmacologici per l'interruzione di gravidanza, viene sottolineata la difficoltà nella interpretazione dei dati sulle complicanze in ragione dei differenti protocolli adottati. Le maggiori complicazioni riguardano il sanguinamento con necessità di emostasi chirurgica, l'anemia con necessità di trasfusione, l'infezione, mentre non ci sono evidenze che l'aborto medico, confrontato con l'aborto chirurgico, sia fonte di un maggior rischio di problematiche riproduttive nelle gravidanze successive.

Al riguardo, come evidenziato dalla Professoressa Morresi, nella letteratura scientifica è giudicata probabile la correlazione tra l'infezione da *Clostridium Sordelii* e l'uso di mifepristone, in quanto una possibilità – non confermata né smentita – è che il mifepristone alteri il sistema immunitario e favorisca così l'infezione da *Clostridium*.

D'altro canto, il Professor Caputi ha reso noto che in base agli studi condotti sui dati forniti dall'OMS il 27 ottobre scorso, su circa 5 milioni di casi vi sono state circa 70 segnalazioni spontanee per infezione.

Quanto alla questione concernente l'incidenza degli eventi avversi, è emerso in primo luogo un problema legato al periodo di assunzione del farmaco RU486, laddove è stato riscontrato che il rischio di infezioni si colloca principalmente tra la settima e la nona settimana di gestazione. In particolare – ha evidenziato il Professor Rasi – vi è una progressione geometrica e non lineare di tutti gli effetti dalla settima settimana di gestazione in poi: tale aspetto è stato quindi oggetto di attenta valutazione da parte Consiglio di amministrazione dell'AIFA prima di vagliare l'immissione in commercio della specialità medicinale Mifegyne ai fini della definizione dei limiti temporali di utilizzo del farmaco RU486, quale inderogabile istanza di sicurezza.

In particolare – ha riferito il Professor Pecorelli – era emerso che nell'ambito delle sperimentazioni cliniche condotte da alcune Regioni in base alla vigente normativa in materia di importazione diretta, si era verificato un utilizzo assolutamente non coordinato, ma soltanto suggerito e limitato entro il 63° giorno dall'ultima mestruazione, vale a dire il termine massimo previsto dal foglietto illustrativo del Paese che aveva fornito il prodotto importato. Tuttavia, i dati relativi all'efficacia, provenienti in primo luogo dall'EMA testimoniavano come in tutto il mondo – dall'Organizzazione mondiale della sanità a qualsiasi altro Paese ed agenzia (l'EMA, in particolare) – non solo non fosse indicato un utilizzo del prodotto nei giorni successivi al 63° dopo l'ultima mestruazione, ma addirittura che il periodo compreso tra il 49° e il 63° giorno (vale a dire tra la settima e la nona settimana di gestazione) fosse quello in cui si manifesti la maggior parte dei cosiddetti eventi avversi gravi sopra descritti.

A fronte di ciò, come affermato dal Professor Pecorelli, l'Agenzia si è preoccupata di svolgere quello che in ogni circostanza è il compito fondamentale, vale a dire, da un lato, garantire l'efficacia del farmaco, quindi in questo caso l'efficacia dell'atto abortivo; dall'altro, la sicurezza del far-

maco, dal momento che l'AIFA è istituzionalmente deputata alla tutela della sicurezza del cittadino. Alla luce di tali risultanze, secondo cui le emorragie e le infezioni anche gravi (in letteratura si registrano anche casi di morte) si manifestano prevalentemente tra la settima e la nona settimana, oltre alla considerazione che in letteratura sono riportati casi di gravi eventi avversi per l'utilizzo del farmaco dopo le nove settimane, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente Pecorelli, ha deciso di limitarne l'uso entro le sette settimane. Del resto – ha precisato il prof. Pecorelli – le sette settimane sono utilizzate come limite in gran parte dei Paesi europei aderenti all'EMEA e anche in Svizzera, che non è aderente all'EMEA.

Gli eventi avversi per quanto riguarda le prostaglandine (*b*) sono riconducibili sostanzialmente al sanguinamento e a dolori piuttosto importanti che si presentano soprattutto se si utilizzano nelle fasi più avanzate della gestazione. In particolare, dal momento in cui si assume la prostaglandina, raramente un'ora dopo, più spesso tre ore dopo (34 per cento), cinque ore dopo (35 per cento) o 12 ore dopo (per la gran parte), comunque entro 12 ore, avviene, all'inizio, la dilatazione, poi l'emorragia e infine l'espulsione del prodotto del concepimento. La prostaglandina, inoltre, può provocare mal di testa, nausea, vomito e una serie di altri effetti collaterali sgradevoli dovuti all'azione farmacologica.

Riguardo alle modalità di somministrazione della prostaglandina è stato invece sottolineato dal Professor Rasi il rischio infezione per uso intravaginale che, pertanto, ad avviso dell'AIFA, dovrebbe essere evitato, nonostante in alcuni Paesi l'uso del misoprostolo per via vaginale, ancorchè non raccomandato, risulti tuttavia ammesso.

Anche il professor Caputi ha sottolineato che il pericolo di infezioni può essere neutralizzato mediante l'utilizzo del misoprostolo preferibilmente per via orale anziché vaginale. Nel corso del tempo inoltre – ha osservato – in base all'evoluzione delle metodologie impiegate, si è registrata una progressiva diminuzione del rischio di infezione pari al 90 per cento dei casi; i progressi nelle conoscenze del farmaco hanno consentito altresì un sensibile miglioramento nel prevenire l'insorgenza di infezioni.

Tra coloro che si sono soffermati sull'incidenza di effetti collaterali, il Professor Viale ha, d'altra parte, affermato che la sintomatologia dell'aborto medico presenta profili di analogia con quella dell'aborto spontaneo per medesima epoca gestazionale, nel senso che può variare di intensità, ma non è tale da destare maggiore preoccupazione. A suo avviso, i sintomi sono assenti dopo la somministrazione della RU486 al primo giorno e sono determinati dalle prostaglandine. Gli effetti collaterali – principalmente nausea, vomito e diarrea – sono presenti in una piccola percentuale dei casi, mentre si verificano dolore e le perdite ematiche al pari di ogni altro aborto spontaneo.

Il professor Fiala invece ha osservato che la circostanza che alcune pazienti possano trattenere tessuti non espulsi costituisce una situazione normale che non può essere a suo avviso fonte di alcuna infezione. Peral-

tro, grazie ai progressi registratisi sul piano clinico, a suo giudizio il rischio di infezione connesso all'emorragia può ritenersi assolutamente trascurabile e si può eventualmente procedere ad un'operazione di revisione chirurgica: tale intervento si è reso necessario in una ridotta percentuale dei casi, oscillante dal 2 al 5 per cento a seconda delle prassi mediche di riferimento. A tale riguardo, nel raffronto con gli aborti spontanei, è stato verificato che l'incidenza di infezioni, secondo studi condotti negli Stati Uniti, è pari all'1 per mille, che con la somministrazione di antibiotici è pari a 1 su 50.000 casi.

2. Quanto ai casi di decesso riscontrati a seguito di assunzione di RU486, il Professor Rasi, ha preliminarmente segnalato che esistono due tipi di accesso a questo genere di informazione: i dati forniti dalla azienda produttrice e la segnalazione della rete di farmacovigilanza ai vari livelli (nazionale, europeo e mondiale).

In particolare, i casi di decesso documentati e documentabili sono 29, di cui 17 casi di decessi per uso abortivo del farmaco RU486. La Professoressa Morresi ha infatti reso noto che 7 decessi sono attribuibili allo *shock* settico per infezione da *Clostridium Sordelii*, in probabile correlazione con l'uso del mifepristone (v. *supra*); 4 casi di decesso sono invece collegabili alla prassi di mancato ricovero ospedaliero in quanto le donne sono decedute in conseguenza di emorragia interna e massiva (di cui una connessa a gravidanza extrauterina non diagnosticata). A suo giudizio, si tratta di casi di decesso evitabili mediante ricovero ospedaliero, posto che tali casi hanno riguardato donne giovani con profilo di fragilità psicologica che ha portato a sottovalutare i sintomi: occorrerebbe invece non rimettere il vaglio della sintomatologia direttamente a carico delle pazienti, essendo preferibile sottoporle al monitoraggio intensivo di una struttura ospedaliera. Altri 6 decessi risulterebbero allo stato ancora non spiegati, mentre 2 casi sono riconducibili all'uso di sola prostaglandina.

Gli altri 12 decessi sono collegabili ad uso compassionevole, *off label*, del farmaco RU486, per la cura di particolari forme tumorali e di malattie depressive. Il Professor Rasi ha infatti ricordato che molti farmaci nascono per un determinato utilizzo, ma poi l'uso clinico e gli studi successivi ne dimostrano la possibile utilità in altre circostanze. In considerazione del profilo farmacologico del mifepristone, in particolare, si ritiene che possa essere efficace per la cura di alcuni tumori ovarici e di alcune forme di depressione. Quanto alla mortalità, nel primo caso i decessi sono collegabili alla malattia tumorale, in quanto le sperimentazioni venivano condotte, per motivi etici, nelle fasi terminali della malattia; due casi hanno riguardato invece pazienti (tra cui anche una vittima di sesso maschile) affetti, rispettivamente, da depressione e meningioma. In questi casi – ha osservato il Professor Rasi – si esula dai profili di sicurezza previsti per l'interruzione volontaria di gravidanza poiché il farmaco non viene assunto per le abituali indicazioni. Peraltro, a giudizio della Professoressa Morresi, l'uso non abortivo del mifepristone deve essere comunque preso in considerazione ai fini della valutazione di profili

di rischio per il suo utilizzo e di controindicazioni, a prescindere dall'uso specifico.

3. Riguardo alla stima della mortalità, sono intervenuti sia il Professor Rasi che la Professoressa Morresi, i quali hanno richiamato gli studi segnalati sul *New England Journal of Medicine* del 2005, secondo cui, mettendo a confronto il dato di mortalità per aborto medico con quello per aborto chirurgico in relazione alle corrispondenti settimane di gravidanza, ne è conseguito che, considerando le medesime età gestazionali, la mortalità per aborto medico è 10 volte superiore a quella per aborto chirurgico.

Tuttavia la Professoressa Morresi ha evidenziato come risulti assolutamente difficoltoso riuscire ad acquisire dati, molto spesso incompleti, relativamente ai casi di decesso, tanto che nell'ambito della letteratura scientifica è tuttora aperto un dibattito volto ad una revisione dei criteri di efficacia del metodo chimico, specialmente nella prospettiva di stilare stime di confronto con il metodo chirurgico più puntuali. In particolare, dal 1988 al 1997, negli Stati Uniti, 25 morti materne sono state attribuite ad infezioni dopo aborto chirurgico, su un totale di oltre 13 milioni di interventi, mentre dal 2001 al 2005 risultano 5 morti materne per infezioni da *Clostridium Sordellii* dopo aborto medico, a fronte di 460 mila interruzioni per via farmacologica.

4. Durante le audizioni, i soggetti auditi sono stati sollecitati a fornire maggiori ragguagli in merito al confronto tra aborto farmacologico e aborto chirurgico, proprio alla luce della sussistenza di eventi avversi o di specifiche controindicazioni.

In particolare, ad avviso del Professor Rasi, l'utilizzo secondo la dispensazione proposta dall'AIFA non potrà riguardare più del 2 o 3 per cento delle donne e andrà principalmente ad applicarsi in presenza di eventuali controindicazioni all'intervento chirurgico: ci si riferisce nello specifico ai casi di collo dell'utero ristretto, a malformazioni uterine, a stenosi – che si riscontrano soprattutto nelle fasi precoci della gravidanza e che in caso di aborto chirurgico potrebbero provocare lacerazioni o perforazioni – e ovviamente alle forme di intolleranza all'anestesia: questi casi definiscono il campo di applicazione di tale pratica e rappresentano le controindicazioni rispetto all'aborto chirurgico.

In questo senso, del resto, come evidenziato dal Professor Pecorelli, l'aborto farmacologico è una metodologia alternativa di aborto, la quale – già sufficientemente studiata in letteratura ed utilizzata nel mondo da circa 2 milioni e 400.000 persone – non costituisce di per sé una tecnica migliore rispetto a quella dell'interruzione per via chirurgica, sebbene possano esistere differenze sostanziali tra queste due tecniche. Ad esempio, con l'assunzione del primo farmaco si innesta un processo di non ritorno, perché si va incontro non solo all'interruzione della gravidanza, ma anche, dato e concesso che possa fallire il tentativo di aborto, ad effetti teratogeni importanti e imprevedibili che possono essere dati dal farmaco stesso e che quindi impongono eticamente un'interruzione.

Al riguardo, occorre considerare che l'atto farmacologico si articola in un percorso temporale piuttosto lungo, quasi mai inferiore ai tre giorni e che vi sono implicazioni estremamente importanti dal punto di vista psicologico sulla donna che ha deciso di seguire questo difficile e doloroso percorso. Si rende pertanto necessario fornire spiegazioni chiare da parte del medico, (*v.infra* sul consenso informato) non per convincere la paziente che una tecnica sia migliore di un'altra, ma perché la donna sia pienamente consapevole dell'intero processo farmacologico. Sussistono in particolare scelte di opportunità dal punto di vista tecnico-clinico riguardo ai casi in precedenza menzionati per i quali sicuramente l'aborto di tipo farmacologico è preferibile a quello chirurgico, ovvero nel caso di donne per le quali l'anestesia è controindicata o nelle quali in precedenti interventi è stato visto che possono esistere problemi legati ad una pratica di tipo anestesiochirurgico. Restano tuttavia le scelte dettate dai desideri della donna, tenuto conto che ad esempio alcune donne hanno timore dell'intervento chirurgico o dell'anestesia.

Per quanto riguarda la percentuale di interruzioni farmacologiche rispetto al totale, il Professor Fiala ha osservato che la statistica temporale indica che in alcuni Paesi l'evoluzione è stata molto lenta, in altri, invece, più rapida. Ad ogni modo, su scala globale, circa il 50-60 per cento delle donne risulta che abbiano optato per il metodo farmacologico.

5. Con riferimento alle stime di efficacia del trattamento farmacologico e alla successiva necessità di revisione chirurgica ha riferito il Professor Caputi, richiamando gli studi condotti nell'ambito della procedura di *referral* presso l'EMA: in particolare, quando il mifepristone è associato al gemeprost, il trattamento ha funzionato nel 95 per cento dei casi, mentre gli insuccessi terapeutici oscillano dall'1 all'1,4 per cento per l'aborto parziale con espulsione e dallo zero all'1,5 per cento per il totale non funzionamento: le percentuali di fallimento, tuttavia, non superano mai il 4,6 per cento.

Quanto ai dati riportati dal professor Fiala, il metodo farmacologico ha un'efficacia che va dall'85 all'89 per cento, mentre il successivo intervento di revisione chirurgica si è reso necessario in una percentuale di casi che oscilla dal 2 al 5 per cento, a seconda delle prassi sanitarie.

Con particolare riferimento ai dati acquisiti riguardo alla sperimentazione condotta presso l'ospedale Sant'Anna di Torino, risulta che nel 5,5 per cento dei casi si è reso necessario ricorrere alla revisione chirurgica.

e) Profili riguardanti la compatibilità con la legge n. 194 del 1978: 1. Le garanzie di ospedalizzazione – 2. La sorveglianza degli eventi avversi dopo l'assunzione della prostaglandina – 3. Il consenso informato – 4. L'accertamento dell'evento interruttivo.

Uno dei profili cruciali del dibattito ha riguardato la verifica di compatibilità e di coerenza con i principi e i parametri di sicurezza posti dalla legge n. 194 del 1978. In particolare, come precisato dall'Avvocato Salva-

tore, nell'ambito della direttiva comunitaria che regola le procedure di mutuo riconoscimento per i farmaci, la 2001/83/CE, si prevede un'apposita clausola di salvaguardia all'articolo 4, paragrafo 4, secondo cui la normativa comunitaria non osta all'applicazione delle legislazioni nazionali recante limiti o divieti alla vendita, alla fornitura o all'uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi per i medicinali utilizzati a fini contraccettivi o abortivi.

1. In questo quadro, il Ministro Sacconi, nel corso della sua audizione, ha tenuto a precisare che nel caso della RU486 le questioni tecniche, cioè le modalità di somministrazione, la sorveglianza su eventi avversi ed effetti collaterali, i dati epidemiologici e il *follow up*, sono strettamente intrecciate alla questione politica fondamentale, cioè il rispetto della legge n. 194 del 1978; per tale disciplina normativa, l'aborto legalmente praticato dovrebbe avere sempre natura «*terapeutica*», nei confronti della salute materna minacciata, anche in base alla nota sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale.

Al riguardo, ha posto rilevanti interrogativi sui profili etici il Professor Casavola, il quale ha sollecitato una riflessione riguardo ai rapporti tra l'introduzione del trattamento farmacologico con l'impianto normativo della legge n. 194 del 1978, con particolare riferimento ai possibili riflessi della disponibilità di una metodica clinicamente meno invasiva con la finalità della citata legge, che è quella di prevenire il ricorso a pratiche abortive.

Anche il Ministro ha sottolineato l'esigenza di verificare la congruità del farmaco con l'attuale normativa di cui alla citata legge n. 194 del 1978, ponendo una particolare forma di attenzione per quanto riguarda il rispetto della settimana di riflessione, l'effettiva possibilità che l'espulsione non avvenga in ambito ospedaliero, la maggiore o minore efficacia del metodo: in questo senso – ha ricordato – il già menzionato parere del Consiglio superiore di sanità del 18 marzo 2004 si fonda sulla comparazione tra i due diversi metodi sul piano della sicurezza. Sul punto, anche il Professor Casavola ha avuto modo di segnalare l'opportunità di un'attenta riflessione sulla valenza inderogabile oppure meramente precauzionale del ricovero ospedaliero.

In linea generale, quanto alle prassi applicative, il Ministro Sacconi ha preliminarmente osservato come il metodo chimico, in tutti i Paesi in cui è stato introdotto, presenti uno scarto tra l'uso stabilito nei protocolli e l'uso reale, la prassi medica concreta. Questo perché essendo una procedura lunga, soggetta a più verifiche, e affidata in gran parte alla paziente, è difficilmente aderente a uno *standard* tipico. Gli stessi problemi ne rendono complicato un efficiente monitoraggio, per esempio per quanto riguarda il momento effettivo dell'aborto, cioè l'espulsione dell'embrione, e anche il *follow up*. Le stime di perdita al *follow up* delle pazienti, nei paesi europei che offrono dati in tal senso, oscilla tra il 20 e il 30 per cento.

Con particolare riferimento ai profili di compatibilità con la legge n. 194 del 1978 in merito al regime di ricovero ospedaliero, il Professor Rasi ha precisato che l'Agenzia, in base al suo perimetro di azione, non è tenuta a stabilire specifiche modalità di ricovero, né a definire percorsi ospedalieri, ma semplicemente a prendere atto che se c'è una legge dello Stato che prevede il ricovero, l'aborto dovrà avvenire in tale ambito.

Sul punto si è soffermato anche il Professor Pecorelli, il quale ha tenuto a sottolineare che – proprio al fine di superare le molteplici differenze tra le diverse definizioni di ricovero esistenti tra le varie realtà regionali – vi è un aspetto comune a tutte le realtà sanitarie del Paese, ovvero che, nel momento in cui si accetta una persona, si apre una procedura di ricovero, la quale viene chiusa al termine del percorso terapeutico. Per tali motivi l'AIFA ha disposto che il percorso debba svolgersi tutto in regime di ricovero: la cosiddetta presa in carico da parte del servizio inizia dal momento in cui la paziente è entrata in ospedale ed è stata registrata con il suo certificato, di almeno sette giorni di validità, di interruzione e fino al momento in cui non è avvenuta l'espulsione del prodotto del concepimento, il servizio ne è responsabile.

Per quanto riguarda il percorso clinico – ha aggiunto il professor Pecorelli – nel rispetto della legge n. 194 del 1978, la menzionata delibera AIFA ha ammesso il farmaco soltanto come fascia H, ovvero a dispensazione ospedaliera, prevedendone l'assunzione in ospedale o in struttura sanitaria prevista dalla normativa e di fronte al medico, che deve accertarsi che la paziente ingoi la compressa.

Riguardo alle garanzie di ospedalizzazione, il Professor Fiala ha reso noto che in nessun Paese sia prevista la necessità di tre giorni di ricovero ordinario, in quanto il trattamento farmacologico avviene per lo più in ambito ambulatoriale, oppure nella formula del *day hospital*. Tuttavia, a suo giudizio, l'assunzione del mifepristone è il vero «*point of no return*», che deve avvenire in ospedale, laddove invece la prostaglandina può essere assunta anche a domicilio (*v.infra*).

Al riguardo, l'Assessore Artesio ha fatto presente che nell'ambito della sperimentazione clinica effettuata presso l'ospedale S. Anna di Torino (*v. supra*), i primi 26 casi sono stati effettuati in regime di *day hospital* terapeutico, mentre le restanti pazienti, in base alle nuove prescrizioni ministeriali che modificavano il protocollo clinico, sono state trattate in regime di ricovero ordinario: per alcune di esse il ricovero si è protratto oltre il terzo giorno.

2. Il Professor Pecorelli ha avuto modo di precisare che, alla luce delle differenze nel processo abortivo nei vari Paesi, in molti di essi si manifestano più effetti collaterali riconducibili al fatto che l'aborto avviene a domicilio. Infatti, proprio sulla pericolosità degli eventi avversi dopo l'assunzione della prostaglandina si è concentrata l'attenzione dell'AIFA per quanto riguarda la salvaguardia della salute della donna. In particolare è stato ritenuto fondamentale che tali eventi – che come *supra* sottolineato avvengono nelle 3-12 ore successive all'assunzione della pro-

staglandina – siano seguiti nel loro processo dal servizio ostetrico-ginecologico. Pertanto, sulla base dei dati forniti dalla EMEA, dagli PSUR, dalla Commissione tecnico scientifica e dalla farmacovigilanza interna, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto fosse necessario specificare nella delibera del 30 luglio 2009 che il percorso di espulsione del prodotto del concepimento fosse seguito all'interno di quella che la legge n. 194 del 1978 definisce «struttura sanitaria», sia essa pubblica o privata accreditata dalla Regione. La citata legge prevede altresì che l'aborto possa avvenire anche all'interno di poliambulatori che siano strutturalmente collegati con la struttura sanitaria, cioè con l'ospedale.

A questo riguardo, il Professore Pecorelli ha rammentato, in una positiva logica di collaborazione tra un organismo tecnico scientifico ed un organo politico, di aver rappresentato al Ministro Sacconi l'esigenza che la parte del percorso che riguarda l'espulsione debba avvenire all'interno della struttura ospedaliera. Infatti, come organo tecnico e non politico, l'AIFA è deputata al controllo e alla salvaguardia della salute, salvaguardia assicurata – come peraltro evidenziato nell'ambito dell'intera letteratura mondiale – soltanto dal fatto che la donna sia sotto stretta osservazione dal momento in cui utilizza la prostaglandina al momento in cui si verifica l'espulsione. Se non avviene questo cosiddetto monitoraggio intensivo, possono verificarsi tutti gli eventi avversi sopra descritti.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 194 del 1978 sul consenso informato, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, nella prospettiva di garantire pienamente la salute della donna, nella delibera del 30 luglio 2009, ha previsto l'obbligo di una dettagliata informativa sulla procedura farmacologica, disponendo in particolare che la donna debba essere informata su tutto ciò che vi è di possibile e di alternativo (quale l'intervento chirurgico della gravidanza); nonché in merito a tutti gli eventi avversi. In particolare – come evidenziato dal Professor Pecorelli – occorre illustrare alla donna l'intero percorso, poiché, assumendo la prostaglandina, per almeno il 74 per cento delle pazienti si manifestano dolori che possono essere alleviati da presidi farmacologici, i quali non possono che avvenire all'interno di una struttura sanitaria.

Al riguardo, la Professoressa Morresi ha segnalato l'esigenza che, nell'ambito del consenso informato, sia data opportuna informativa riguardo al dato concernente il tasso di mortalità (v. *supra*), tenuto conto che per quanto riguarda l'aborto chimico, esso è pari a 1 su 100 mila, mentre, ove paragonato a quello per la stessa età gestazionale relativamente all'aborto chirurgico, è pari a 1 su 1 milione.

Tra gli interrogativi suscitati dal Professor Casavola, residua la preoccupazione che, sebbene il consenso informato abbia perso i caratteri di una mera formula rituale, la finalità di rendere la donna pienamente consapevole delle sue scelte e valutazioni sia in realtà parzialmente soddisfatta in ragione delle evidenti asimmetrie nel patrimonio di conoscenze che sussistono tra il medico e la paziente.

4. Strettamente connessa alle disposizioni di cui alla legge n. 194 del 1978 in materia di sorveglianza è la questione riguardante l'accertamento dell'evento interruttivo della gravidanza, se all'atto della somministrazione del farmaco o dell'avvenuto svuotamento del materiale del concepimento dall'utero. Sull'argomento il Professor Rasi ha fatto presente che i ginecologi si stanno orientando nel valutare l'evento interruttivo in relazione alla verifica dell'avvenuta espulsione del feto attraverso indagine ecografica: modalità verso cui a suo giudizio si orienteranno anche le Regioni e gli altri soggetti competenti. Come sottolineato dal Professor Pecorelli, l'accertamento dell'interruzione della gravidanza diventa un atto fondamentale per i medici del servizio ostetrico-ginecologico delle strutture sanitarie interessate, come prevede la legge n. 194 del 1978, poiché elevato è il pericolo di malformazioni in caso di continuazione della gestazione. Infatti, dall'ultimo PSUR sulla farmacovigilanza, sono stati segnalati numerosissimi casi di malformazioni (maggiori se l'embrione, e quindi poi il feto, è di sesso femminile) legati all'utilizzo di uno o di entrambi i farmaci (cioè sia del mifepristone che della successiva prostaglandina) nei casi in cui l'aborto non sia avvenuto, proseguendo quindi la gravidanza. Tale circostanza pertanto pone un problema di indubbia rilevanza in merito alla salvaguardia assoluta della salute, compresa quella del nascituro.

f) Impiego di prostaglandine nel percorso di aborto farmacologico: 1. Le tipologie di prostaglandine – 2. L'applicazione della legge n. 94 del 1998, cosiddetta «legge Di Bella»

1. Riguardo al quesito concernente l'utilizzo di prostaglandina come secondo farmaco, si è appreso che ne esistono di due tipologie: il gemeprost, che va sotto il nome di Cervidil e che è di uso ospedaliero corrente, e il misoprostolo, chiamato Cytotec, che da alcuni studi sembrerebbe essere migliore del gemeprost dal punto di vista non tanto degli effetti collaterali, quanto dell'efficacia, purchè assunto entro le sette settimane. Il misoprostolo, o Cytotec, a differenza del gemeprost, non è indicato tra i farmaci da utilizzare per l'interruzione di gravidanza, poiché non è in commercio in molti Paesi, dal momento che potrebbe essere utilizzato, oltre che per curare l'ulcera gastrica e le emorragie uterine post-parto, anche per finalità abortive. Gli studi clinici, però, dimostrano che il misoprostolo, a parte il prezzo inferiore, sembrerebbe essere più efficace, mentre il gemeprost sarebbe percentualmente meno vantaggioso, ancorchè non abbia un profilo di totale inefficacia.

2. L'esistenza di una duplice tipologia di prostaglandina, ha reso necessario soffermarsi sui contenuti normativi delle due leggi che regolano l'accesso ai farmaci per i quali non vi sia indicazione, segnatamente la legge n. 648 del 1996 e la legge n. 94 del 1998, altresì conosciuta come «legge Di Bella». Al riguardo, il Professor Rasi ha precisato che, nel caso del misoprostolo, non si può applicare la legge n. 648 del 1996 perché sarebbe necessario un *iter* autorizzativo specifico, per inserire

nell'elenco anche il misoprostolo. Per ora non si ravvisano ragioni per avviarlo, poiché esiste un altro farmaco, che è appunto il gemeprost, indicato per il caso di interruzione farmacologica.

La raccomandazione, tuttavia, è quella di utilizzare il misoprostolo, così come indica l'RCP (riassunto delle caratteristiche del prodotto) dell'EMA; quindi, pur non essendo impossibile utilizzare anche l'altro medicinale, quest'ultimo risulta essere migliore e dunque nel foglietto illustrativo sarà recepito pedissequamente quello che in sede europea è stato indicato dall'EMA.

La disponibilità di questo farmaco costituisce tuttavia un'ulteriore limitazione, poiché esso può essere prescritto solo in base alla legge Di Bella e sotto la responsabilità del medico, previo consenso informato alla donna in merito all'utilizzazione di quel farmaco fuori dalle indicazioni previste. Un ulteriore *addendum* legislativo è stato previsto nella legge finanziaria 2007 laddove si stabilisce che, per l'utilizzo di un farmaco di cui non è autorizzato il commercio, non basta la mera sperimentazione clinica di uso consolidato, bensì occorre l'avvio in fase di sperimentazione numero due, problema tuttavia non sussistente per il misoprostolo che per l'appunto è un farmaco su cui esistono studi clinici ben oltre la fase due.

CONCLUSIONI

Con l'audizione dell'avvocato Salvatore, direttore del *Legal Sector* dell'EMA, si è definito più precisamente il quadro delle competenze regolatorie e normative.

Ogni Stato membro a cui viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, da parte dell'azienda produttrice titolare di tale autorizzazione, rilasciata da un altro Stato membro, in base alla procedura di mutuo riconoscimento è obbligato a riconoscerne l'efficacia, salvo sollevare problemi di farmacovigilanza che avvierebbero una nuova procedura arbitrale dinanzi all'EMA.

È comunque possibile in qualsiasi momento per ogni Stato membro della UE aprire una trattativa decentrata ed una richiesta di arbitrato all'EMA.

A tale riguardo, si ricorda che la specialità medicinale Mifegyne non è stata oggetto di una procedura centralizzata, bensì di una procedura decentrata di mutuo riconoscimento in quanto l'EMA è stata adita nell'ambito di una fase di carattere arbitrale sollevata dalla Francia.

Al tempo stesso, in base all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE, relativo ai farmaci contraccettivi e abortivi, sussiste per lo Stato membro l'obbligo di riconoscere l'autorizzazione previa verifica di compatibilità con la legislazione nazionale vigente, ove recante divieti o limitazioni all'uso di farmaci contraccettivi e abortivi.

È evidente che la *ratio* della disciplina ora esposta è il rispetto delle normative nazionali in tema di interruzione volontaria di gravidanza o

contraccezione. Gli ordinamenti interni possono prevedere particolari indicazioni restrittive, come nel caso italiano, che all'articolo 8 della legge n. 194 del 1978 prevede che l'IVG possa avvenire esclusivamente in ambito ospedaliero, in strutture espressamente indicate dalla stessa legge.

In particolare l'Avvocato Salvatore ha spiegato che l'AIFA, come l'EMA, sono organi tecnici che dipendono rispettivamente dalle leggi dello Stato italiano nel primo caso e dalla Commissione europea nel secondo. Non può essere quindi solo l'organo tecnico a disciplinare la congruità normativa, bensì in primo luogo l'autorità competente, con particolare riferimento al Governo. Le valutazioni di compatibilità normativa avrebbero dovuto essere richieste agli organi competenti prima della delibera di immissione in commercio, come in analoghe situazioni precedenti si è sempre verificato.

Si conferma, da tutte le audizioni, come l'uso del farmaco in questione, pur nella difformità dei protocolli, delinei una procedura di IVG farmacologica che si articola in diverse fasi, con un'estrema variabilità riguardo ai tempi e alle modalità con cui l'espulsione e lo svuotamento della cavità uterina vengono completati. Perché l'IVG con la RU486 sia ricondotta all'interno delle limitazioni previste dalla normativa italiana, essa deve avvenire, in ogni sua fase, fino a completamento della procedura, all'interno di una delle strutture indicate dall'articolo 8 della citata legge n. 194.

Per quanto riguarda i profili di sicurezza vanno ricordati in primo luogo i due pareri del CSS. Nel primo, del 18 marzo 2004, si afferma che *«i rischi connessi all'interruzione farmacologica della gravidanza si possono considerare equivalenti alla interruzione chirurgica solo se l'interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero»*, e tra le motivazioni addotte si citano *«la non prevedibilità del momento in cui avviene l'aborto»* e *«il rispetto della legislazione vigente che prevede che l'aborto avvenga in ambito ospedaliero»*.

Il secondo parere, espresso il 20 dicembre 2005, stabilisce che *«l'associazione di mifepristone e misoprostolo deve essere somministrata in ospedale pubblico o in altra struttura prevista dalla predetta legge e la donna deve essere ivi trattenuta fino ad aborto avvenuto»*.

Dall'audizione della Professoressa Morresi, inoltre, si evince altresì che le cause di alcuni decessi sono inerenti alle modalità di assunzione del farmaco in *day hospital*, che affidano la valutazione della sintomatologia e dei rischi conseguenti direttamente alla competenza della paziente, senza il livello di vigilanza sanitaria garantita dalla presenza di personale medico specializzato.

L'eventuale rientro a domicilio prima del completamento della procedura abortiva da parte della paziente (sia nel caso di ricovero in *day hospital* che per dimissioni volontarie), crea un serio ostacolo al monitoraggio di eventi avversi ed effetti collaterali.

Come emerso dall'audizione del Professor Vittori, sarebbe poi necessario chiarire i profili di responsabilità medica in merito all'eventuale scelta del misoprostolo come prostaglandina, il cui uso come abortivo è

off label, e sulle modalità di informazione alle donne che eventualmente firmassero le dimissioni volontarie prima del completamento della procedura abortiva. La prostaglandina già in commercio in Italia per uso abortivo è il gemeproston, e quindi non è giustificato il ricorso al misoprostolo mediante il richiamo alla legge «Di Bella», n. 94 del 1998, che in questo caso sarebbe impropriamente utilizzata.

A sostegno delle argomentazioni fin qui esposte, si evidenzia che il Professor Casavola, pur avendo chiarito che il Comitato nazionale per la bioetica non è stato sinora investito del compito di elaborare uno studio sul tema della RU486, ha posto l'accento su una serie di elementi di forte incertezza.

In primo luogo, emergono seri interrogativi in merito alla scelta da parte della donna, interrogativi che impongono il rispetto di un consenso pienamente informato.

Inoltre, per quanto si possa sostenere che il farmaco in questione risulta non solo noto, ma diffuso in altri Paesi da molti anni, non si deve sottovalutare che ciascuno Stato resta libero di decidere, sulla base della propria legislazione e nel rispetto dei propri costumi.

Lo stesso Professor Casavola ha sottolineato altresì la questione riguardante se e in quale misura sia alterato dalla metodica dell'aborto chimico l'impianto della legge n. 194 del 1978 perché, nell'ambito di quelle che sono le ricadute nell'immaginario collettivo di ogni prodotto del progresso scientifico, potrebbe apparire più invogliante l'assunzione di una pillola rispetto alla complessità derivante dalla metodica dell'aborto chirurgico.

Infine, è necessario riconsiderare i profili problematici legati all'obiezione di coscienza del medico poiché se, da un lato, essa può valere come non condivisione della pratica sociale dell'aborto, dall'altro lato, può generare l'abbandono della madre ad una scelta solitaria e non tempestivamente controllata.

PROPOSTE

Poiché la procedura di immissione in commercio della specialità Mifegyne per mutuo riconoscimento fin qui seguita dall'AIFA non ha previsto la verifica della compatibilità con la normativa vigente, la Commissione Igiene e sanità propone di sospendere tale procedura per chiedere ed acquisire il parere del Ministero competente in materia, consentendo, ove si ritenga necessario, di riavviare la procedura dall'inizio.

Il parere della Commissione per quanto riguarda sia la compatibilità con la normativa vigente che i profili di sicurezza è, come peraltro indicato dai due pareri del CSS, che l'intera procedura abortiva, nelle sue diverse fasi, sia effettuata in regime di ricovero ordinario.

La Commissione suggerisce inoltre di verificare l'esistenza di studi per superiorità del metodo farmacologico o studi di non inferiorità, al fine di ottemperare all'articolo 15 della citata legge n. 194, nel quale si

prevede la possibilità di ricorrere all'uso *«di tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza»*.

Rispetto ai dubbi sui decessi a seguito di assunzione di RU486 o delle prostaglandine associate, e di fronte alle difficoltà di disporre di dati certi, si auspica una richiesta di arbitrato che riapra la discussione di merito sul rapporto rischi/benefici e ponga in essere una nuova istruttoria e deliberazione dell'EMA.

SCHEMA ALTERNATIVO DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PRESENTATO DALLA SENATRICE PORETTI

Premesso che:

– la Commissione, nel rispetto del Regolamento del Senato, è stata autorizzata a svolgere un'indagine conoscitiva sull'aborto farmacologico intesa ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni in materia;

– tutta la documentazione integrale è rintracciabile anche grazie alla decisione assunta di pubblicizzare le sedute non solo mediante la resocontazione sommaria ma anche con quella stenografica. Documentazione e informazioni che la Commissione mette a disposizione non solo dei membri del Senato, ma anche dei cittadini attraverso sia il sito *internet* www.senato.it, che quello www.radioradicale.it, dove sono *online* le registrazioni audiovisive delle sedute;

– la direttiva comunitaria 2001/83/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti medicinali, impone che, dopo l'approvazione di un farmaco da parte di uno Stato membro, gli altri Paesi membri possano solo regolamentarne l'uso all'interno delle proprie leggi nazionali e definirne il prezzo («mutuo riconoscimento»).

Nel caso particolare di un farmaco abortivo le modalità di utilizzo devono essere dettate dalla legge nazionale che regola l'interruzione volontaria di gravidanza, che nel nostro Paese è la n. 194 del 1978.

La richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio del Mifegyne (RU486), che era in uso in Francia da oltre 20 anni e successivamente è stato introdotto in quasi tutti i Paesi europei e in molti altri Paesi del mondo, è stata presentata in Italia nel 2007.

La normativa europea consente, in assenza di normativa nazionale, che qualsiasi farmaco in commercio in un altro Stato membro possa essere legalmente importato ed utilizzato in tutta la Comunità europea con modalità diverse. Queste disposizioni hanno fatto sì che il Mifegyne (RU486) fosse di fatto già utilizzato nel nostro Paese fin dal 2005;

– la Commissione conferma che non era nelle proprie prerogative e neppure nelle proprie intenzioni rallentare, ostacolare o intervenire nel lavoro dell'Agenzia italiana per il farmaco, che aveva il solo compito di verificare efficacia, sicurezza e compatibilità con le leggi nazionali nel rispetto e a tutela della salute della donna del farmaco in questione;

– la Commissione ha quindi potuto prendere atto direttamente del lavoro dell'AIFA svolto fino ad oggi in modo molto approfondito, tanto da impiegare oltre 700 giorni invece degli abituali 90 per le procedure di mutuo riconoscimento, fino ad arrivare alla delibera dello scorso 30 luglio con cui ha stabilito l'immissione in commercio del farmaco mifepristone (Mifegyne);

– la definizione delle concrete modalità di somministrazione dei farmaci costituisce invece un atto medico, che quindi rientra nelle competenze del Governo e delle Regioni, ma non nelle prerogative dell’Agenzia, come confermato dal direttore Guido Rasi, incaricato dal Consiglio di amministrazione dell’AIFA per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Determina relativa l’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco Mifegyne (Mifepristone), prodotto dalla ditta Exelgyne;

– la Commissione altresì prende atto che la Determina rimanda a Stato e Regioni le disposizioni per il corretto percorso di utilizzo clinico del farmaco all’interno del servizio ospedaliero pubblico, così come previsto dagli articoli 8 e 15 della legge n. 194 del 1978, e di cui l’AIFA non ha titolarità.

Sarà quindi compito della Conferenza Stato-Regioni stabilire le procedure e l’organizzazione sanitaria, garantendo le varie modalità di ricovero e di assistenza come previsto dalla legge, garantendo altresì la possibilità di scelta al medico, del metodo e delle modalità più idonee alle caratteristiche cliniche della donna;

– la Commissione verificherà nei mesi immediatamente successivi all’immissione in commercio – non oltre procrastinabile, pena l’apertura di una procedura di infrazione a livello di Unione europea, o l’immissione forzata in base alla direttiva del mutuo riconoscimento – la necessità di realizzare nuove audizioni, nelle modalità che si riterranno più opportune, per monitorare come le Regioni si saranno organizzate per garantire il rispetto della legge.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 novembre 2009

136^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Roberto Cavallo, presidente di E.R.I.C.A. Coop, accompagnato dalla dottoressa Valentina Cipriano del Servizio tecnico di Federambiente e dal dottor Giancarlo Longhi, direttore generale del CONAI.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione del Presidente di E.R.I.C.A. Coop

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 giugno scorso.

Il dottor CAVALLO illustra l'iniziativa della «Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti» – dal 21 al 29 novembre 2009 – evento volto a promuovere la prevenzione dei rifiuti, ponendo in evidenza l'impatto dei consumi sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. L'iniziativa avviata quest'anno, per la prima volta, in Italia con più di quattrocento progetti sul territorio, ha ottenuto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed il Patrocinio della Presidenza del Senato e di quella della Camera dei deputati nonché del Ministero dell'ambiente. I progetti validati dal comitato promotore italiano sono stati presentati da enti, istituzioni, autorità territoriali, pubbliche amministrazioni, organizzazioni *no profit*, scuole e università, imprese e associazioni di categoria. La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nasce all'interno del Programma *LIFE+* della Commissione europea ed è promossa, in Italia, da un comitato organizzatore composto da diversi soggetti tra i quali l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, la provincia di Torino, Legambiente e Coop E.R.I.C.A.. Il CONAI rappresenta invece lo *sponsor* principale dell'iniziativa. Descrive quindi sinteticamente la tipologia dei soggetti che hanno presentato progettualità nell'ambito dell'iniziativa e la loro distribuzione geografica, nonché i destinatari dell'iniziativa stessa.

La dottoressa CIPRIANO, dopo aver fatto riferimento alla correlazione tra il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, descrive il contesto normativo della direttiva quadro sui rifiuti, (direttiva 2008/98/CE), in via di recepimento a livello nazionale, che interverrà sulla disciplina nazionale in materia di rifiuti prevista dalla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. La direttiva introduce il principio della responsabilità estesa del produttore quale strumento per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che tengano conto dell'efficiente utilizzo delle risorse durante il loro intero ciclo di vita. Grande enfasi è posta sulla prevenzione dei rifiuti introducendo l'obbligo per gli Stati membri di elaborare programmi di prevenzione basati sull'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, al fine di dissociare la crescita economica dai risvolti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Dopo aver fatto riferimento alle linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani, pubblicate con la collaborazione dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, descrive il funzionamento della banca dati *on line* di Federambiente sulla prevenzione dei rifiuti. Conclude infine sottolineando le azioni che, secondo il giudizio di Federambiente, devono essere avviate a livello nazionale per incidere concretamente sugli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. Tra queste, in particolare, segnala la necessità di una *governance* centrale del sistema in grado di valorizzare le esperienze positive realizzate a livello locale.

Il dottor LONGHI ritiene necessario coinvolgere nella strategia di prevenzione dei rifiuti tutti gli operatori che svolgono funzioni diverse nel comparto degli imballaggi e del *packaging*. Illustra quindi i principali cambiamenti negli stili di vita e la loro influenza sui imballaggi dei pro-

dotti finali prospettando le possibili azioni di prevenzione dei rifiuti sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda. Conclude infine illustrando alcuni obiettivi del CONAI in tema di prevenzione e di ecocompatibilità degli imballaggi, di monitoraggio della sostenibilità ambientale del *packaging* e di sviluppo nel settore del *new public procurement* con il reimpiego dei rifiuti derivanti dagli stessi imballaggi.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede quale sia l'opinione dei soggetti auditi circa l'impiego degli imballaggi riciclabili e se essi non ritengano che la normativa vigente nel nostro Paese scoraggi il loro impiego oppure frapponga ostacoli alla produzione di minori rifiuti.

Il senatore RANUCCI (*PD*) dichiara di condividere il principio secondo cui l'azione di prevenzione andrebbe indirizzata anche verso i responsabili del *packaging* dei prodotti finali. Chiede poi quali siano le azioni avviate, con riferimento alle isole minori, per indurre al compostaggio domestico e per sensibilizzare le comunità locali alla riduzione della produzione dei rifiuti e quali possano essere le iniziative legislative che la Commissione può adottare per sostenere lo sforzo dei soggetti impegnati in questo percorso virtuoso.

Il senatore ORSI (*PdL*) ritiene che la normativa vigente risulti talvolta penalizzante rispetto alle iniziative di riduzione dei rifiuti prodotti. Cita ad esempio la qualificazione delle materie prime seconde che, nell'attuale definizione normativa, pone considerevoli problemi applicativi. Il recepimento della normativa europea in materia di qualificazione dei rifiuti prevista dalla nuova direttiva potrebbe invece consentire di trovare la soluzione corretta.

Il senatore DE LUCA (*PD*) sottolinea l'importanza di sostenere l'educazione ambientale nell'ambito dei percorsi formativi scolastici e nel contesto di una ampia intesa tra Stato, regioni ed enti locali sul tema della produzione e dello smaltimento dei rifiuti che confluisca in una normativa quadro. La prevenzione e la riduzione dei rifiuti prodotti avrebbe, tra gli altri vantaggi, il positivo effetto di una maggiore sicurezza sociale in un settore particolarmente colpito dalle infiltrazioni mafiose.

Il senatore FERRANTE (*PD*), dopo aver sottolineato l'importanza della iniziativa, fa presente che poco è stato fatto per la riduzione dei rifiuti in Italia. In tal senso, potrebbe essere utile reintrodurre il sistema del vuoto a rendere, prevedere il riutilizzo di alcuni prodotti «usa e getta» ed uniformare in tutto il Paese le modalità con cui sono segnalate le diverse tipologie di raccoglitori di rifiuti per rendere più facilmente accessibile il sistema.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*) ritiene necessario sviluppare i rapporti con gli enti locali, vero volano per l'implementazione di qualsiasi progetto con una diffusione capillare sul territorio. Chiede pertanto quale tipo di contratto di filiera sia stato utilizzato a livello locale e quali siano i risultati ottenuti. Auspica infine il recepimento della «direttiva rifiuti» nel disegno di legge comunitaria attualmente in discussione in Senato.

Il dottor LONGHI fa presente che il CONAI non è contrario, in linea di principio, al riciclo degli imballaggi, rappresentando il riciclo un'attività virtuosa. Sottolinea pertanto l'importanza di un processo integrato di gestione dei rifiuti. Una proposta di legge che preveda la reintroduzione del sistema del vuoto a rendere potrebbe poi essere valutata in termini complessivi. Numerose sono state le campagne di sensibilizzazione degli studenti svolte presso gli istituti scolastici. Per quanto attiene alla qualificazione delle materie prime seconde, fa presente le problematiche di carattere logistico e produttivo sottese al loro reimpiego. La costruzione di apposite filiere produttive potrebbe però semplificare l'attività di recupero di questi materiali. Sicuramente le scelte pubblicitarie incidono sugli imballaggi, ma oggi grazie alla diffusione di una maggiore sensibilità la crescita degli imballaggi è stata, nell'ultimo anno, soltanto dell'1 per cento contro una crescita dei rifiuti tra il 2 e il 3 per cento. È necessario inoltre sostenere gli investimenti per la produzione di prodotti «usa e getta» che – nel caso non si possano riutilizzare – risultino almeno destinabili al compostaggio. Descrive quindi l'iniziativa denominata «Progetto Sud» ed i positivi risultati raggiunti nella città di Salerno con il 72 per cento di raccolta differenziata. Il CONAI ha inoltre sviluppato accordi con l'ANCI e con tutte le Regioni per lo sviluppo di consorzi di filiera e per la finalizzazione dei capitoli regionali di spesa dedicati agli imballaggi.

La dottoressa CIPRIANO illustra i riferimenti normativi volti a ridurre la riduzione nella produzione dei rifiuti. Molto tuttavia rimane da fare ed in tal senso l'accordo tra l'ANCI ed il CONAI contiene utili elementi, anche se potrebbe essere migliorato sul versante della prevenzione. Auspica pertanto che nei prossimi anni si possa disporre di uno strumento legislativo che sintetizzi tutte le disposizioni normative di settore. L'internalizzazione del costo ambientale dello smaltimento dei rifiuti rappresenta il sistema più efficace per la limitazione della produzione dei rifiuti. Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti sulle isole minori, fa riferimento alla prossima stipula di un accordo tra il Ministero dell'ambiente, il CONAI e l'ANCIM in tema di smaltimento e compostaggio dei rifiuti.

Il dottor CAVALLO ritiene che la potestà legislativa regionale possa costituire un valido completamento della disciplina nazionale stabilendo sanzioni per i comuni che non raggiungono gli obiettivi previsti in materia di produzione dei rifiuti, come avvenuto nel caso della regione Piemonte. Auspica poi il passaggio a tariffa anche sulla frazione umida e sugli im-

ballaggi per sortire un effetto immediato sulla produzione di rifiuti ad opera della cittadinanza. Valuta positivamente il compostaggio domestico nelle isole minori che avrebbe, tra gli altri, anche il pregio di ridurre il trasporto di rifiuti via mare. Con riferimento alla nozione di materie prime seconde, cita gli esempi positivi di Belgio ed Austria. Il compostaggio collettivo rappresenta poi una progettualità in fase di sperimentazione in Piemonte e nella provincia di Viterbo, mentre il vuoto a rendere è ritornato attuale in oltre 1000 comuni italiani. Cita infine il caso francese del riciclo di materiale «usa e getta» e la istituzione di una *carbon tax*, da parte del Governo Sarkozy, che prevede la contribuzione a carico del produttore.

Il presidente D'ALÌ ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente D'ALÌ, in considerazione della rilevanza e della urgente attualità delle questioni relative alla gestione delle risorse idriche e anche nella prospettiva dell'esercizio da parte del Governo della delega correttiva riguardante il decreto legislativo n. 152 del 2006, propone di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare sulle problematiche relative alle risorse idriche e alla loro gestione.

La Commissione conviene.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene che il disegno di legge n. 1813 – il cui esame, in sede consultiva, è previsto nella seduta della Sottocommissione pareri di domani – presenti contenuti di pertinenza della 13^a Commissione. Chiede pertanto, qualora non si richieda la riassegnazione in congiunta con la 7^a Commissione, di procedere, almeno, all'esame in plenaria del citato disegno di legge.

Il presidente D'ALÌ dichiara di condividere la richiesta del senatore Della Seta di procedere all'esame del disegno di legge n. 1813 in plenaria per approfondire gli aspetti di competenza della Commissione. In tal senso si provvederà all'integrazione dell'ordine del giorno delle sedute già calendarizzate.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008*

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (PD) interviene sull'articolo 12 del disegno di legge in esame – che reca la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio – facendo presente la necessità di introdurre tra i principi e criteri direttivi, che presiedono alla emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 2, la previsione che, dopo la chiusura di un sito di stoccaggio, il gestore continui ad assumere la responsabilità della manutenzione, del monitoraggio e del controllo secondo un piano approvato dalle autorità competenti. Andrebbe inoltre inserito il principio di un'informazione pubblica continua e trasparente in tutte le fasi delle attività di stoccaggio, dalle indagini esplorative sino alla gestione successiva alla chiusura dei siti. Ritiene inoltre necessario chiarire se l'espressione «laddove previsto» riportata alla lettera a) del comma 2 del citato articolo faccia riferimento alla localizzazione cosiddetta *off-shore* dei siti di stoccaggio. Andrebbe infine richiamato più esplicitamente l'aspetto relativo alla sicurezza nelle attività di trasporto dell'anidride carbonica.

La senatrice MAZZUCONI (PD) fa riferimento all'articolo 11 del disegno di legge che introduce modifiche all'articolo 11 della legge n. 88 del 2009, manifestando la propria perplessità sulla sospensione *sine die* che tale modifica comporterebbe rispetto all'applicazione della disciplina disposta dalla citata legge n. 88 e paventando l'insorgere di contenzioso giurisdizionale.

Il senatore FERRANTE (PD) si sofferma sull'articolo 13 del disegno di legge comunitario che reca misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

La senatrice POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut) ritiene che l'articolo 12 del disegno di legge comunitario leda il principio di autonomia degli enti locali in tema di programmazione del territorio disponendo l'accantonamento al Ministero dello sviluppo economico della competenza relativa al rilascio della concessione per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. Ribadisce infine la necessità di garantire le opportune forme di controllo per assicurare le migliori condizioni di sicurezza sulle operazioni connesse alle attività di stoccaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente D'ALÌ comunica che l'ordine del giorno della Commissione per le sedute già convocate per domani, 25 novembre 2009, e dopodomani, 26 novembre 2009, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1813.

La seduta termina alle ore 16,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 24 novembre 2009

69^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente BOLDI informa che martedì 15 dicembre, alle ore 13, avrà luogo, presso la sala Nassirya, la prevista conferenza stampa sulle conclusioni dell'indagine conoscitiva relativa ai profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia.

Inoltre, in vista della prossima Presidenza di turno spagnola dell'Unione europea, si è proceduto a convocare, in due distinte audizioni, l'Ambasciatore spagnolo accreditato in Italia, Luis Calvo Merino, per mercoledì 16 dicembre, alle ore 13,30, ed il nostro rappresentante permanente a Madrid, Ambasciatore Pasquale Terracciano, per giovedì 17 dicembre, alle ore 14. Lo scopo delle due audizioni è, essenzialmente, quello di approfondire le principali linee guida della futura Presidenza, che sarà chiamata a gestire, tra l'altro, la prima applicazione del Trattato di Lisbona.

La Commissione prende atto.

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'Unione europea con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria

La presidente BOLDI illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, peraltro, già presentata e discussa in sede di Ufficio di presidenza allargato ai componenti dei Gruppi, precisando che lo scopo che si vuole

perseguire con il suo svolgimento nasce dall'esigenza di approfondire le modalità di funzionamento o, se del caso, di malfunzionamento dei complessi meccanismi decisionali di cui l'Italia si è dotata nei suoi rapporti istituzionali con l'Unione europea.

Attraverso una puntuale ricognizione – che faccia riferimento anche agli aspetti relativi alla gestione del personale – della funzionalità delle varie strutture che interfacciano con l'UE, ai vari livelli, si tratterà di esaminare e valutare l'esistenza di un effettivo coordinamento tra queste strutture, che sia in grado di assicurare un'azione univoca e sistematica del Paese nella tutela e nella promozione dei propri interessi nazionali e strategici.

Non poche volte, infatti, si è dovuto constatare come, nei vari tavoli negoziali riguardanti la predisposizione di testi legislativi comunitari «in fase ascendente», è risultata carente o non appropriata la tutela degli interessi italiani, sia di natura politica che economica. In tali frangenti, si è dovuto prendere atto di una grave insufficienza di quello che viene definito il «Sistema Paese», dimostratosi, in quanto tale, incapace di raccordare i diversi centri di competenza coinvolti nella definizione e nella salvaguardia delle posizioni nazionali.

Per tali ragioni potrà risultare interessante individuare le principali criticità che si annidano nel *decision making* del Paese, appurare le inefficienze che impediscono una proiezione «concertata», ossia più coerente e meno frammentata, dell'Italia nel contesto comunitario, e, conseguentemente, prefigurare delle possibili ipotesi di soluzione.

Sotto tale profilo, potrà risultare utile disaminare anche le modalità di espletamento della citata «fase ascendente», di partecipazione al processo legislativo europeo, come rafforzata dal Trattato di Lisbona ormai entrato in vigore, da parte dei Parlamenti nazionali dei principali Paesi dell'Unione (Germania, Francia, Gran Bretagna, Danimarca...) e confrontarle con il metodo in uso finora in Senato e alla Camera dei deputati.

Circa le istituzioni e le personalità da audire, occorrerà coinvolgere, per quanto riguarda lo Stato centrale, in primo luogo, gli uffici preposti presso la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari esteri, con, in primis, la Rappresentanza permanente presso l'UE, e il Dipartimento per le Politiche europee.

A livello locale, sarà utile acquisire elementi di informazione dai rappresentanti delle Conferenze dei Presidenti delle Assemblee regionali, delle Giunte regionali e delle Province.

Per quanto riguarda il livello comunitario, potranno essere ascoltati i rappresentanti dei servizi della Commissione europea e del Parlamento europeo competenti, a vario titolo, a curare i rapporti con l'Italia.

Ulteriori audizioni dovranno svolgersi con gli esponenti delle associazioni di categoria degli imprenditori e dei lavoratori, nonché con i responsabili per le notizie relative all'Unione europea delle reti televisive e dei quotidiani nazionali più diffusi.

Propone, pertanto, che gli venga conferito il mandato a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere, ai sensi dell'articolo

48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul «Sistema-Paese» nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria, con riserva di definire, una volta ottenuta l'autorizzazione richiesta, un programma dettagliato di audizioni e di eventuali sopralluoghi.

Posta in votazione, tale proposta di conferimento del mandato è approvata all'unanimità dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

La presidente BOLDI, prima di procedere all'illustrazione, in qualità di relatrice, della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, informa che, relativamente al suo esame congiunto con il disegno di legge comunitaria 2009, sono pervenuti, fino a questo momento, rispettivamente, i pareri e le relazioni della Commissione Industria e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali. Presume che la corrente settimana registrerà l'espressione dei pareri e delle relazioni da parte delle restanti Commissioni permanenti.

Nel frattempo ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge per martedì 1° dicembre, alle ore 12.

Concorda la Commissione.

Nell'introdurre il *Doc. LXXXVII, n. 2*, la presidente BOLDI (*LNP*), relatrice, si sofferma brevemente sull'opportunità – già ribadita in numerose sedi ed occasioni – di svincolare l'esame della Relazione annuale dall'esame del disegno di legge comunitaria: si tratta di un concetto che, peraltro, è stato trasfuso in una apposita proposta emendativa del Regolamento del Senato, sottoscritta da tutti i componenti la 14^a Commissione e che ha avuto modo personalmente di portare all'attenzione del Presidente del Senato in una recente lettera.

A tale proposito, ricorda che lo stesso presidente Schifani ha propugnato, nell'ambito della Giunta del Regolamento, la costituzione di un «comitato ristretto», incaricato di elaborare una serie di modifiche regolamentari che siano in grado di adeguare l'Istituzione-Senato alle nuove re-

gole previste dal Trattato di Lisbona che entrerà in vigore il 1° dicembre 2009.

Invita, inoltre, a considerare con il dovuto rilievo la modifica, introdotta dalla Camera dei deputati, all'articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2009, che prevede, opportunamente, la presentazione di due tipi di relazione annuale al Parlamento da parte del Governo, che ci si augura possano condurre ad un dibattito più ampio sulle varie tematiche comunitarie.

Passando a riferire, nello specifico, sul Documento in titolo, ricorda che, come disciplinato dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione che illustri gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve inoltre riferire sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario nonché sull'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale e sull'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. I resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso vengono chiaramente distinti.

Al riguardo, la presente Relazione è strutturata in tre parti. La prima tratta delle questioni istituzionali e strategiche dell'Unione e degli orientamenti prioritari delle politiche economiche e finanziarie di fronte alla crisi in atto. La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario nella fase ascendente e in quella discendente ed è distinta in tre sezioni: nella prima sono analizzati i profili generali di tale partecipazione; nella seconda sono ripercorsi quelli legati alle singole politiche comuni; nella terza sono evidenziate le modalità di partecipazione dell'Italia alla dimensione esterna dell'Unione, incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa. La terza parte della Relazione riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

Per quanto riguarda il processo di ratifica del nuovo Trattato di Lisbona, la Relazione sottolinea come l'Italia abbia svolto una decisa azione orientata a favorire l'entrata in vigore del Trattato stesso, appoggiando il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre che si è impegnato, da un lato, ad adottare una decisione – non appena il Trattato di Lisbona entrerà in vigore – che consenta di mantenere un commissario per Paese membro anche dopo il 2014, dall'altro lato, a dare risposta alle preoccupazioni irlandesi relative a politica fiscale, diritto alla vita e famiglia, neutralità e questioni sociali ed etiche, attraverso la predisposizione, entro metà 2009, di adeguate garanzie giuridiche che, senza dar luogo alla riapertura dei processi di ratifica già conclusi, siano capaci di rassicurare tanto Dublino che gli altri Paesi membri.

Per quanto riguarda la strategia dell'allargamento, l'Italia ha accolto favorevolmente le Conclusioni del Consiglio Affari Generali e Relazioni

Esterne (CAGRE) dell'8 dicembre 2008, che hanno confermato le indicazioni del Consiglio europeo del 2006 e quindi la prospettiva europea per la Turchia, la Croazia e i Paesi dei Balcani Occidentali.

La Relazione sottolinea, inoltre, come i primi anni di applicazione del Patto di stabilità e crescita, uno dei pilastri su cui si regge l'intero impianto della *governance* economica europea, così come riformato nel 2005, abbiano dimostrato complessivamente il buon funzionamento delle nuove regole, soprattutto per quanto riguarda la correzione dei disavanzi eccessivi, mentre sul fronte della prevenzione i progressi sono stati molto più lenti.

In seguito alla crisi di fiducia, manifestatasi a livello mondiale a partire dal settembre 2008, la Relazione ricorda – prosegue la presidente relatrice – che le autorità monetarie e i governi sono stati costretti a intervenire in maniera massiccia e coordinata: attraverso le banche centrali, per infondere liquidità ai mercati; attraverso i governi, per evitare l'insolvenza di importanti istituzioni finanziarie, che avrebbe provocato conseguenze di tipo sistemico ritenute insostenibili. Il Governo italiano ribadisce, in proposito, come lo sforzo di coordinamento non abbia precedenti e sia stato realizzato con modalità di raccordo diverse da quelle abituali, sia a livello internazionale che a livello europeo: in particolare, al G20 del 15 novembre, svoltosi su iniziativa dell'Unione europea, si è definito un programma di lavoro ambizioso in vista di un rilancio concertato dell'economia mondiale, di una più efficace regolamentazione dei mercati finanziari e di una migliore *governance*.

In ambito più strettamente europeo, il 12 ottobre gli Stati membri aderenti all'area dell'euro, d'intesa con la Commissione europea e con la BCE, hanno approvato un Piano d'azione concertato, invitando anche gli altri paesi dell'Unione ad adottarne i principi. La crisi finanziaria si è successivamente estesa all'economia reale. Di fronte al rapido deterioramento delle prospettive di crescita e ai rischi di recessione con le conseguenti ricadute sull'occupazione, il Consiglio europeo dell'11-12 dicembre ha approvato, sulla base della proposta della Commissione presentata il 26 novembre (COM(2008) 800), un Piano di ripresa economica (European Economic Recovery Plan), che mobilita risorse pari a circa l'1,5 per cento circa del PIL dell'Unione europea (approssimativamente 200 miliardi di euro).

L'Italia ha fortemente sostenuto, fra le misure previste dal Piano, la creazione del Fondo europeo 2020, che dovrebbe favorire il coinvolgimento della BEI e degli investitori istituzionali (ad esempio, in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti) nella realizzazione di progetti relativi a energia, clima e infrastrutture.

Il Consiglio europeo di dicembre ha poi confermato che il Patto di stabilità resta la pietra angolare del quadro di bilancio dell'Unione europea, sottolineando che l'aumento dei disavanzi pubblici dovrà essere temporaneo, al fine di assicurare nel medio termine la sostenibilità delle finanze pubbliche.

In questo quadro, il Governo italiano ha adottato nell'ottobre 2008, per fare fronte alla crisi finanziaria, una serie di misure di sostegno alle banche (aumenti di capitale, garanzia sul finanziamento a medio termine fino alla fine del 2009, etc.) e di tutela dei risparmiatori (garanzia di Stato sui depositi per 36 mesi), varando due decreti-legge contenenti misure urgenti per garantire il risparmio, la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito. Successivamente, ha adottato anche un piano nazionale anticrisi che prevede una serie di misure di sostegno per le famiglie, per le imprese e per gli investimenti.

Riguardo alle attività relative alla c.d. fase ascendente, vale a dire la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea, nel corso del 2008 è proseguita l'attività del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che ha la funzione di assicurare il coordinamento e la definizione della posizione italiana per dossier di carattere «orizzontale». Durante l'anno si sono svolte quattro riunioni ministeriali (17 settembre, 28 ottobre, 1° dicembre e 10 dicembre), tutte dedicate al pacchetto legislativo energia e cambiamenti climatici, e sette riunioni del Comitato tecnico permanente – di cui una nella forma integrata dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome – aventi per oggetto gli adempimenti legati all'attuazione della Strategia di Lisbona. In considerazione del carattere trasversale della tematica dell'immigrazione (materia che tocca la competenza di più dicasteri, quali Interno, Lavoro Salute e politiche sociali, Giustizia, Affari esteri, Economia e Finanze, Sviluppo economico), il Comitato Tecnico Permanente del CIACE, su proposta dell'Ufficio di Segreteria, ha deciso di istituire un gruppo di lavoro Immigrazione che si è riunito tre volte.

Nel 2008 è inoltre proseguita la costante informazione del Parlamento e degli altri attori istituzionali attraverso la trasmissione agli stessi degli atti comunitari e dell'Unione europea. In particolare, sono state effettuate 84 trasmissioni di documenti, con le quali sono stati inviati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati 6.699 documenti; alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 38.066 documenti; alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali e delle Province autonome 38.066 documenti; alla Conferenza Stato – Città e autonomie locali 8.182 documenti e al CNEL 8.182 documenti. Per rafforzare il canale di comunicazione e collaborazione con il Parlamento, sono state migliorate le modalità di selezione dei documenti da trasmettere attraverso un accordo interistituzionale sottoscritto il 28 gennaio 2008 dal Ministro per le Politiche europee con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.

Per quanto riguarda la Strategia di Lisbona, dopo l'approvazione, nell'ottobre 2005, del primo Piano nazionale di riforma (PNR), il sistema CIACE ha assunto il coordinamento dell'attività di monitoraggio del PNR e della redazione dei Rapporti sul suo stato di attuazione. Nell'ottobre 2008, oltre al terzo Rapporto sullo stato di attuazione del PNR, che ha chiuso il primo ciclo di programmazione, è stato presentato il Piano Nazionale di Riforma 2008-2010, elaborato sulla base delle nuove Linee

Guida Integrate, che è stato esaminato nella seduta del Comitato tecnico permanente del 24 ottobre 2008 e approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 novembre 2008.

La Relazione ricorda che le linee di azione contenute nel PNR del 2005 sono state attuate e hanno avuto effetti positivi, come testimoniato anche dalle valutazioni e dalle raccomandazioni della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea. Permane tuttavia un problema economico di fondo nel nostro Paese, e cioè la bassa crescita della produttività, aggravata dalle forti differenze regionali.

In particolare, le raccomandazioni per l'Italia proposte dalla Commissione e approvate dal Consiglio dell'Unione europea all'inizio del 2008 riguardano i settori di intervento del PNR che necessitano di essere realizzati con la massima urgenza: sostenibilità delle finanze pubbliche, dove occorre intensificare gli sforzi e completare la riforma delle pensioni; maggiore concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi e piena attuazione delle riforme annunciate; intensificazione della lotta contro le disparità regionali in termini di occupazione; miglioramento dell'istruzione e della formazione continua.

Inoltre, la Commissione e il Consiglio hanno sottolineato l'importanza del raggiungimento dei seguenti obiettivi: aumentare gli investimenti nella R&S per renderla più efficace e migliorare l'efficienza della spesa pubblica; moltiplicare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di CO₂; migliorare qualitativamente la regolamentazione attraverso il rafforzamento e la piena attuazione del sistema di valutazione d'impatto, specialmente per le PMI; potenziare le strutture per l'infanzia onde conciliare vita professionale e vita familiare e incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; definire una strategia coerente per l'invecchiamento attivo al fine di aumentare l'occupazione a livello dei lavoratori più anziani e migliorare l'adeguatezza delle pensioni.

Nel Consiglio europeo di primavera, i capi di Stato e di governo hanno confermato per il 2008-2010 le linee guida integrate 2005-2008 e individuato nuove azioni nell'ambito dei seguenti settori prioritari definiti dal Consiglio: energia e cambiamenti climatici, ricerca e innovazione, semplificazione e flexicurity.

Per quanto riguarda la cd. fase discendente, nel corso dell'anno 2008 l'attività di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria è consistita nel completamento dell'esercizio delle deleghe legislative contenute nella Legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13) e nel recepimento delle direttive contenute negli allegati alla Legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34). Complessivamente, sono stati emanati 24 decreti legislativi, di cui 16 attuativi di direttive e 8 modificativi di norme aventi ad oggetto precedenti recepimenti. Non sono stati invece adottati decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di disposizioni comunitarie.

La Relazione sottolinea come lo schema di disegno di legge, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009», approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, mantenga, in gran parte, la struttura delle precedenti Leggi comunitarie e allo stesso tempo confermi le importanti novità previste dal disegno di Legge comunitaria 2008, consistenti nell'allineamento del termine per l'esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e nella delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. L'innovazione dell'allineamento dei termini di delega e di recepimento costituisce un miglioramento indispensabile del meccanismo di recepimento, visto che con il Trattato di Lisbona il mancato recepimento potrà essere sanzionato dalla Corte di giustizia con sanzioni pecuniarie fin dalla prima sentenza di condanna.

La Commissione europea, Direzione Generale del Mercato Interno, a partire dal 1998, elabora, come noto, con cadenza semestrale un quadro di valutazione, denominato *Scoreboard*, dei risultati raggiunti dagli Stati membri dell'Unione europea nella trasposizione delle regole del mercato interno nella legislazione nazionale. Nella sessione dell'8/9 marzo del 2007 il Consiglio europeo ha indicato nella percentuale dell'1 per cento la soglia del *deficit* di trasposizione da raggiungere al più tardi entro il 2009. L'edizione del 2006 mostrava per il nostro paese un *deficit* di trasposizione del 3,8 per cento, collocando l'Italia al penultimo posto nell'Europa a 25. Nel 2008 il miglioramento si è ulteriormente consolidato: l'edizione dello *Scoreboard* presentata a luglio e relativo ai risultati conseguiti nei sei mesi precedenti ha mostrato per l'Italia un valore dell'1,2 per cento, mentre lo *Scoreboard* pubblicato a febbraio 2009, che riflette i dati relativi alla fine del 2008, colloca l'Italia al 20° posto, con un deficit di trasposizione pari all'1,3 per cento e 21 direttive ancora non recepite.

Per quanto riguarda le procedure di infrazione, in termini numerici, al 1° gennaio 2008 nei confronti dell'Italia ne risultavano ufficialmente aperte 198. In occasione dell'ultima sessione annuale di decisioni del Collegio dei Commissari del 27 novembre 2008, a fronte dell'apertura di 6 nuove procedure d'infrazione, si sono avute 20 archiviazioni di cui 12 concernenti procedure già aperte e 8 casi ancora allo stadio di reclamo. Le procedure pendenti sono così scese a 159, il dato in assoluto più basso dal 2000.

La Relazione, continua la Presidente relatrice, cita l'obiettivo del rafforzamento dell'interazione con l'amministrazione europea, che è fra le priorità iscritte nell'agenda del Governo. In tale ambito, ricorda come anche nel 2008 siano proseguite le azioni tese ad assicurare una adeguata presenza di funzionari di nazionalità italiana in tutti i settori delle politiche europee, nei ruoli di concezione e di gestione, e a tutti i livelli dell'organico, con particolare attenzione a un corretto equilibrio di nazionalità nelle posizioni di alta e di altissima dirigenza delle diverse Istituzioni europee.

Per quanto riguarda gli aspetti della formazione della pubblica amministrazione italiana sulle tematiche europee, il PORE (Progetto Opportunità delle Regioni in Europa, struttura di missione operante presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri) ha realizzato un Corso di alta formazione in aula per i giovani amministratori di enti locali (sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali) su Governo locale e Unione europea.

Un particolare accento è posto alla Relazione sull'azione comunitaria in tema di comunicazione europea, di cui una tappa importante è stata la dichiarazione politica «Insieme per comunicare l'Europa», sottoscritta il 22 ottobre 2008 da Parlamento europeo, Commissione e Consiglio dell'Unione europea, secondo cui l'informazione corretta e puntuale dei cittadini europei è necessaria per il loro coinvolgimento nelle attività dell'Unione e per il sostegno alle decisioni che vengono assunte in ambito UE.

Per quanto riguarda la partecipazione al processo normativo nelle singole politiche, la Relazione espone gli sviluppi relativi a mercato interno e concorrenza, politica agricola e per la pesca, politica per i trasporti e le reti transeuropee, politica per la ricerca e l'innovazione, politica energetica, politica per l'ambiente, politica fiscale, tutela degli interessi finanziari e lotta contro la frode, politiche sociali e spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza.

Per tutte queste politiche il Governo sottolinea di essersi impegnato in un'azione organica e programmatica, al fine di integrare la politica energetica con quella dell'ambiente, quella per la ricerca con quella per l'istruzione, la politica per il lavoro con le pari opportunità e la salute.

La Relazione rievoca, quindi, i progressi compiuti dall'Europa e dall'Italia nell'ambito del mercato unico e della concorrenza. La Commissione europea, presentando nel novembre del 2007 una nuova strategia per il mercato unico, ha impresso, infatti, una forte accelerazione al processo di integrazione delle politiche al fine di offrire più vantaggi ai cittadini e alle imprese. Durante il 2008, attraverso un'intensa attività di analisi espressa nelle conclusioni del Consiglio Competitività, l'Esecutivo comunitario ha continuato a fornire impulso alla riforma del mercato.

Alla fine del 2008, la Commissione europea ha, inoltre, presentato, in vista del Consiglio europeo del 19/20 marzo 2009, un rapporto (Commission working document. The Single Market Review: one year one (doc.17568/08) del 22 dicembre 2008) sugli importanti risultati raggiunti.

A fronte della crisi finanziaria ed economica che nella seconda metà del 2008 ha investito la comunità internazionale, la Relazione sottolinea come la Strategia del mercato unico abbia assunto un valore particolare nell'ambito dello straordinario sforzo di coordinamento delle politiche registrato a livello europeo e in presenza degli interventi a sostegno dell'economia varati dai singoli Stati. Il mercato interno viene, infatti, riconosciuto come elemento fondamentale per la crescita e uno dei più grandi successi del processo di integrazione europea fino a oggi; viene inoltre riconfermato l'impegno a sostenere i criteri fondamentali di un mercato interno pienamente funzionante che elimini le barriere residue nella circolazione delle merci e nella prestazione dei servizi, nonché a svolgere un ruolo decisivo nella riduzione dell'impatto della recessione sull'economia reale, pur nel rispetto dei principi di concorrenza.

La Relazione evidenzia, quindi, gli sviluppi relativi alla nuova politica energetica europea e ai cambiamenti climatici. La Commissione europea ha adottato il 13 novembre 2008 il secondo riesame strategico della politica energetica che contiene un Piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà articolato su cinque punti e una serie di misure legislative volte, da un lato, a incrementare la sicurezza energetica e, dall'altro, ad aumentarne l'efficienza. Alla luce della strategia europea, gli orientamenti del Governo italiano nel settore energetico per il 2009 hanno individuato, quali temi prioritari, la conclusione del terzo pacchetto liberalizzazioni dei mercati energetici, i seguiti del pacchetto clima-energia, la partecipazione al dibattito sulla nuova politica energetica e alla fase ascendente delle misure che saranno presentate a breve, l'attuazione e la revisione del Piano d'azione sull'efficienza energetica.

In particolare, è stato avviato un intenso negoziato in seno al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle quattro proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 gennaio 2008 che compongono il cd. pacchetto clima-energia, approvato dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre. Il pacchetto contiene una serie di misure volte a raggiungere l'obiettivo globale (approvato dal Consiglio europeo nel marzo 2007) della riduzione del 20 per cento dei gas a effetto serra entro il 2020 e di una percentuale del 20 per cento di energie rinnovabili nel consumo finale di energia dell'Unione europea entro il 2020, compreso un obiettivo del 10 per cento per i biocarburanti nel settore dei trasporti.

La Relazione sottolinea come l'Italia, grazie all'impegno profuso a livello politico e amministrativo, abbia conseguito gli obiettivi che si era prefissata per l'approvazione del pacchetto. In particolare, si è ottenuta l'introduzione degli elementi di flessibilità richiesti per il raggiungimento degli obiettivi nazionali (commercio virtuale di energia rinnovabile con Paesi terzi; maggior ricorso ai crediti per l'abbattimento delle emissioni nei Paesi in via di sviluppo (PVS); clausola di revisione a metà percorso per le emissioni rinnovabili e di riesame generale del pacchetto dopo la Conferenza di Copenaghen); nonché la riduzione dei costi per il sistema manifatturiero, onde evitare la temuta delocalizzazione delle imprese (concessione di quote gratuite per i settori a rischio di carbon leakage; possibile compensazione dei costi aggiuntivi; semplificazioni per le piccole imprese). L'Italia ha, inoltre, inteso tutelare la produzione nazionale, caratterizzata, da un lato, da automobili di fascia di prezzo medio-bassa e, dall'altro, dalle auto sportive di lusso: è stato quindi negoziato in parallelo e approvato contestualmente al pacchetto il Regolamento sulle emissioni di automobili per uso privato, che impone rigorosi limiti alle emissioni di CO₂ da parte degli autoveicoli a partire dal 2012.

Altro tema di particolare interesse, secondo la Presidente relatrice, è l'approvazione, da parte del Consiglio europeo svoltosi il 15 e 16 ottobre 2008, del «Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo», i cui sviluppi riceveranno concretizzazione anche nell'ambito del programma che farà seguito, nel 2010, al programma dell'Aia. Il Governo italiano sottolinea di aver fattivamente contribuito all'elaborazione del documento, sia con un

pronto e convinto appoggio politico, sia con l'apporto della propria competenza in materia. Il documento prevede, fra gli impegni principali degli Stati membri: l'organizzazione dell'immigrazione legale e l'integrazione; la lotta all'immigrazione clandestina; il rafforzamento dell'efficacia dei controlli alle frontiere, in particolare quelle meridionali dell'Unione; la costruzione di un'Europa dell'asilo; la realizzazione di un partenariato globale con i paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie fra le migrazioni e lo sviluppo.

Circa le linee di Politica estera e di sicurezza comune (PESC) sviluppate dall'Unione europea nel corso del 2008, la Relazione evidenzia il crescente interesse verso temi quali la cooperazione con i paesi del Mediterraneo, lo sviluppo di capacità africane e la coerenza delle politiche di sviluppo e sicurezza.

L'Italia ricorda in merito di aver condiviso la volontà di assicurare massima coerenza e complementarità alle politiche e agli strumenti utilizzabili. Progressi sono stati fatti per quanto riguarda le capacità nel campo delle relazioni esterne, segnatamente nella pianificazione strategica, nell'EU-Africa partnership on Peace and Security e nella sicurezza dell'aiuto umanitario, aree che meglio di altre rappresentano un collegamento immediato fra le azioni di sviluppo e quelle legate alla sicurezza e sulle quali il Governo ritiene importante lavorare per massimizzare le capacità di intervento dell'Unione.

In tema di attuazione delle politiche di coesione, la Relazione analizza l'evoluzione dell'economia italiana, evidenziando un rallentamento nel 2007 e un significativo peggioramento nel corso del 2008, in linea peraltro con l'economia internazionale bruscamente orientata verso un aggravamento sia della congiuntura sia delle prospettive di medio termine. Permane il forte divario a sfavore del Mezzogiorno, testimoniato sia dalla quota di Pil *procapite* dell'area rispetto alla media UE27, pari nel 2005 a 70 punti percentuali contro i 124 del Centro Nord, sia dai più recenti dati Istat sui conti regionali, che per il 2007 evidenziano nel Mezzogiorno una quota dello stesso indicatore in rapporto al resto del Paese in lieve aumento ma ancora intorno al 58 per cento.

La Relazione si sofferma poi sui fondi comunitari, rilevando che il triennio 2007-2009 vede la sovrapposizione di due cicli di programmazione: la coda del 2000-2006 e l'avvio del 2007-2013.

Per quanto riguarda la programmazione 2000-2006, la Relazione rileva che, mentre le regioni in area Obiettivo 2 sono molto vicine a centrare l'obiettivo di spesa programmato, sussistono preoccupazioni per il conseguimento degli obiettivi di spesa in alcune regioni Obiettivo 1 e per il programma nazionale PON pesca. A conclusione del ciclo di programmazione, viene quindi delineato un quadro di dettaglio degli interventi finanziati nei diversi assi e settori e della loro distribuzione territoriale, prendendo a riferimento il numero e il valore complessivo dei progetti attivati dal Quadro Comunitario di Sostegno nei singoli ambiti tematici.

Nel corso del 2008, a seguito della approvazione da parte della Commissione europea dei programmi operativi, è entrato nella fase di attuazione il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, che costituisce la cornice programmatica per la Politica Regionale Unitaria finanziata da risorse nazionali e comunitarie. La Relazione ne illustra i programmi operativi, le priorità di intervento e lo stato di attuazione. L'Italia, sulla base di un impegno puntualmente formalizzato nel QSN, ha destinato il 68 per cento delle risorse comunitarie dell'Obiettivo Convergenza e l'82 per cento di quelle dell'Obiettivo Competitività all'attuazione della Strategia europea per la crescita e l'occupazione (Agenda di Lisbona). I settori prioritari di intervento sono quindi quelli della ricerca e innovazione, dell'energia e dei trasporti, delle competenze e del capitale umano. Lo stato di effettiva operatività dei singoli Programmi risulta, tuttavia, alquanto differenziato e risente anche delle condizioni di contesto complessive venutesi a determinare per effetto della crisi economica e finanziaria, nonché di alcune problematiche comuni a tutti gli Stati membri inerenti la tempistica di definizione degli adempimenti preliminari in materia di gestione e controllo. In considerazione di questa situazione, la Commissione ha proposto una serie di misure di accelerazione dell'attuazione e semplificazione, che includono, in alcuni casi, la modifica dei regolamenti comunitari, attualmente all'esame degli Stati membri.

La Presidente relatrice conclude evidenziando come la Relazione fornisca infine, sulla base dei dati raccolti e monitorati dalla Ragioneria Generale dello Stato, la situazione degli accrediti UE a favore dell'Italia. Si tratta, in particolare, dei contributi in favore degli agricoltori per la realizzazione delle azioni previste dalla politica Agricola Comune (PAC) finanziate attraverso il FEAGA (ex FEOGA Garanzia) e gli ulteriori accrediti costituiti dai Fondi strutturali che, per la programmazione 2000/2006, hanno assicurato annualmente rientri per circa 4.000 milioni di euro. Alla data del 30 settembre 2008, gli accrediti a favore del nostro Paese, a titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla Politica Agricola Comune, sono stati pari a 8.557,06 milioni di euro.

Si apre la discussione generale congiunta.

La senatrice MARINARO (*PD*), dopo aver ricordato che la propria parte politica aveva già proposto, in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 2008, di scindere la trattazione della Relazione annuale con quella della legge comunitaria, manifesta una estrema difficoltà a condividere i contenuti del Documento attualmente in discussione, soprattutto nelle parti ove si preconizza l'intervento economico del Governo, che reputa del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi e ai parametri fissati dall'Unione europea. Sotto tale profilo, preannuncia l'approccio contrario del proprio schieramento parlamentare in merito alla suddetta Relazione annuale.

Quanto al disegno di legge comunitaria, l'oratrice è costretta a prendere atto come esso risulti del tutto carente per quanto concerne i mecca-

nismi istituzionali di allineamento alle nuove procedure del Trattato di Lisbona riguardanti il più incisivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella cosiddetta «fase ascendente».

La senatrice ADAMO (*PD*) si augura che l'istituzione del «comitato ristretto», testè richiamato dalla Presidente, riesca ad assolvere con profitto al proprio mandato, in maniera che si possa instaurare una sorta di sinergia virtuosa tra le Camere e il Governo nella trattazione delle questioni comunitarie.

Circa la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2008, rileva criticamente come essa, oltre a pervenire in ritardo all'esame del Parlamento, sia stata formulata, secondo un modello piuttosto ripetitivo, mancando vuoi di una indicazione chiara sugli orientamenti governativi per il 2009 in merito alle diverse politiche comunitarie, vuoi della consapevolezza di un'esigenza di coordinamento generale delle singole politiche che lo stesso Governo intende approntare nei confronti dell'Unione europea.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge comunitaria all'esame, l'oratrice stigmatizza la funzione «marginale» che, di fatto, il Governo ha finito per attribuire a tale provvedimento, rispetto, ad esempio, al recente decreto-legge c.d. «salva-infrazioni», il quale, oltre ad avere una corsia preferenziale per la sua natura propria di provvedimento di urgenza, ha contenuto – ciò che è più grave – delle disposizioni di grande impatto e di assoluto rilievo per la vita dei cittadini, come, ad esempio, quella riguardante la liberalizzazione dell'acqua.

Non può non essere disapprovata, inoltre, la condotta, messa in atto dall'attuale Esecutivo, che registra l'inserimento, nell'Atto Senato n. 1781, di non poche modifiche alla legge comunitaria 2008: si tratta di una prassi palesemente scorretta, sia nel merito che nella procedura, che denota una evidente contraddizione nell'atteggiamento del Governo che, nell'arco di pochi mesi, smentisce quello che aveva affermato convintamente in un atto della stessa natura legislativa.

La PRESIDENTE, nel prendere in considerazione i rilievi formulati dalla senatrice Adamo, invita a valutare la possibilità di predisporre un emendamento condiviso sulla richiesta al Governo di informazioni puntuali ed aggiornate riguardanti procedure di infrazioni che toccano l'Italia.

Il seguito della discussione generale congiunta viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 24 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 2936 Governo) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*, approvato dal Senato)

(C. 2937 e C. 2937-bis Governo) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione*, approvato dal Senato

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni sulla legge finanziaria 2010 e parere favorevole sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 e 2012)

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (*PdL*), *relatore*, riferisce sui documenti di bilancio in titolo, già approvati dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere il 20 ottobre 2009 alla 5ª Commissione del Senato. Sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge finanziaria fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l'anno 2010 e per i due anni successivi, 2011 e 2012, compresi nel bilancio pluriennale; specifica che i livelli massimi del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Rileva che la disposizione individua le finalità cui destinare le eventuali maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare nel prossimo esercizio rispetto alle previsioni del DPEF 2010-2013: in particolare, tali risorse sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati. In ordine all'articolo 2, soffermandosi sui profili di interesse della Commissione, evidenzia che i commi da 10

a 17 recano stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni: in particolare per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono a carico dei rispettivi bilanci e si dispone l'applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso. Osserva che il comma 18 istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione. Rileva che il comma 20 proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore delle comunità montane e dei piccoli comuni, in particolare di quelli che presentano parametri critici di carattere demografico. Sottolinea che il comma 35 proroga per l'anno 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 con le quali è stata prevista, in deroga, l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica, mentre il comma 37 reca alcune deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2010 in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile 2009. Illustra quindi il comma 43, che riserva risorse a favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza; il comma 44, che proroga la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate; il comma 45, che modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante l'accesso a finanziamenti agevolati ed il comma 46, che destina risorse ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009. Si sofferma sul comma 47, in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose; sul comma 48, che reca il riordino fondiario ed il finanziamento del Fondo di solidarietà-incentivi assicurativi e sul comma 49, che eroga contributi alla produzione di prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP. Osserva che il comma 52 regola l'Osservatorio e il Fondo per le comunità giovanili. Evidenzia che l'articolo 3, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Rileva che il comma 2 attiene alle dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente (Tabella C); il comma 3 regola il rifinanziamento di spese di conto capitale (Tabella D); il comma 4 attiene alle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa (Tabella E); i commi 5 e 6 recano modulazione delle leggi pluriennali di

spesa (Tabella F) e il comma 7 disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell'utilizzo delle entrate derivanti dal c.d. «scudo fiscale».

In ordine al disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012, rileva che è impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio per il 2008. In particolare, sottolinea che ai Ministeri è concessa la facoltà di riallocare le risorse stesse verso altre forme di impiego ritenute prioritarie o più produttive, attraverso la loro rimodulazione tra Programmi che realizzano la stessa Missione di spesa.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) valuta negativamente il contenuto dei documenti di bilancio in titolo, rilevando che non emergono indicazioni utili in ordine alle prospettive ed alle finalità delle politiche di governo. In particolare fa notare che la riorganizzazione della struttura contabile del bilancio, incentrata su missioni e programmi e fondata su una specifica classificazione delle risorse finanziarie, appare carente sotto il profilo della definizione degli obiettivi strategici perseguiti dal Governo. Segnala la mancata previsione di puntuali indicazioni relative all'attuazione del federalismo fiscale. Ravvisa l'esigenza che sia chiarita la portata delle previsioni di cui ai commi 31 e 32 dell'articolo 2, nonché delle disposizioni riguardanti il rilancio del settore agricolo e produttivo ed in particolare il comma 47, in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose; al riguardo ritiene preferibile che tali beni vengano assegnati alle amministrazioni regionali. Conclude evidenziando che i temi del regionalismo e del federalismo non trovano alcun riferimento specifico nella finanziaria per il 2010.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), dopo aver ringraziato il relatore, sostiene che i documenti di bilancio in esame si basano in particolare modo sull'obiettivo del controllo delle fonti finanziarie dello Stato e sembrano rispettare le esigenze del territorio e delle autonomie locali, che tuttavia necessitano di maggiori risorse e finanziamenti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) fa notare che la politica del Governo in materia finanziaria non appare condivisibile, in quanto del tutto priva di obiettivi strategici da perseguire e di risorse definite. Pur considerando che parte delle crisi economica è in una fase di superamento, osserva le evidenti difficoltà che caratterizzano l'occupazione e i livelli produttivi del Paese; al riguardo ritiene necessario che sia tempestivamente varata una adeguata riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. Fa notare che appaiono del tutto indeterminati e non quantificabili i proventi derivanti dall'attuazione delle misure del cosiddetto «scudo fiscale»; il che attenua fortemente il profilo di efficienza della manovra finanziaria e ne delimita fortemente la linea strategica. Ritiene opportuno che la proposta di parere del relatore contempli specifici riferimenti al patto di stabilità

per gli enti locali e ai trasferimenti agli enti locali per compensazione dell'ICI relativa alla prima casa.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*) reputa necessario precisare nella proposta di parere che si rendono opportune talune deroghe al patto di stabilità, con specifico riferimento ai comuni fino a cinquemila abitanti ovvero in relazione alle spese delle amministrazioni comunali destinate alle opere pubbliche già realizzate o già appaltate.

Il deputato Mauro PILI (*PdL*) reputa anch'egli necessario approfondire i profili relativi al patto di stabilità. In particolare auspica che siano valutati con attenzione i presupposti degli accordi tra Stato e regioni contemplati nelle precedenti leggi finanziarie e la cui entrata in vigore è fissata nei documenti di bilancio in titolo. Ravvisa l'esigenza che siano fatti salvi, sui beni immobili del Ministero della difesa, i diritti sanciti dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, laddove è prevista la diretta alienazione alle regioni. Ritiene altresì opportuno escludere dal patto di stabilità particolari spese delle regioni e delle autonomie locali relative all'espletamento di opere pubbliche di pertinenza statale, ad esempio nel comparto sicurezza. In ordine al federalismo fiscale evidenzia l'esigenza che siano definiti idonei criteri di misurazione e compensazione dei divari esistenti sotto il profilo economico tra le diverse regioni.

La senatrice Simona VICARI (*PdL*) sostiene che sarebbe opportuno dar conto, nella proposta di parere, della necessità di attivare quanto prima la Banca del mezzogiorno; e che occorre altresì, procedere ad una chiarificazione delle problematiche relative alla ipotizzata riduzione o soppressione dell'IRAP. Ritiene inoltre necessario valutare l'opportunità che, in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, si consideri l'opzione di riconoscere all'amministrazione regionale siciliana un ruolo non secondario, affinché i beni oggetto di alienazione non siano trasferiti in altre regioni.

Il deputato Giovanni DIMA (*PdL*) osserva che in relazione al patto di stabilità per gli enti locali e le regioni del mezzogiorno, gran parte della spesa per le opere pubbliche risulta di origine comunitaria; conseguentemente il blocco delle spese in tale materia incide negativamente sull'avanzamento della spesa comunitaria.

Il senatore Maurizio SAIA (*PdL*), *relatore*, pur segnalando che i provvedimenti presentati dal governo in materia economica intendono fronteggiare con rigore la situazione di crisi che appare comunque in una fase di superamento, condivide l'orientamento teso ad avanzare al governo specifiche richieste sul tema del patto di stabilità per le autonomie territoriali. Fa notare che la difficile quantificazione delle risorse che si potranno ottenere dal cosiddetto «scudo fiscale» rendono non agevole delineare rigorose opzioni strategiche in materia di politica economica del

governo. Si rende conto, peraltro, che le autonomie territoriali, soprattutto i piccoli comuni, risentono particolarmente di tale situazione.

Il senatore Cosimo LATRONICO (*PdL*) si associa alla senatrice Vicari in ordine al particolare rilievo che occorre attribuire al ruolo che potrà svolgere la Banca del sud.

Il senatore Maurizio SAIA (*PdL*), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (*vedi allegato*).

Formula altresì una proposta di parere favorevole sul disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010), e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati congiuntamente il disegno di legge C. 2936, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria per l'anno 2010», ed il disegno di legge C. 2937, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012», approvati dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere il 20 ottobre 2009 alla 5^a Commissione del Senato;

rilevato come il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, in conformità al disposto dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, rechi disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusione di previsioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico, e principalmente tese a fissare gli obiettivi del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario;

evidenziato che il disegno di legge finanziaria dispone che, per il personale dipendente dagli enti non statali, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 siano posti dalle rispettive amministrazioni a carico dei propri bilanci, prevedendo in particolare, relativamente al personale del Servizio sanitario nazionale, che le somme necessarie alla copertura dei predetti oneri debbano essere accantonate a bilancio;

rilevato che i disegni di legge in esame attengono in via generale alla materia «sistema contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

sul disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si precisi che i provvedimenti collegati alla legge finanziaria debbano contemplare misure adeguate e rispondenti alle specifiche esigenze degli enti locali in relazione al Patto per la salute con le regioni, al Patto di stabilità per gli enti locali e ai trasferimenti agli enti locali per compensazione dell'ICI relativa alla prima casa;

e le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 2, comma 23, che siano fatti salvi sui beni immobili del Ministero della difesa i diritti sanciti dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale laddove è prevista la diretta alienazione alle regioni dei medesimi beni che non siano più correlati allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa;

b) valuti inoltre la Commissione l'opportunità che siano verificati i presupposti obiettivi degli accordi tra Stato e regioni contenuti nelle precedenti leggi finanziarie e la cui entrata in vigore è prefissata nella legge finanziaria 2010 e nel bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale,

esprime altresì:

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 24 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione del Direttore dell'area sviluppo, lavoro e affari sociali della Divisione Immigrazione presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Georges Lemaitre

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Direttore dell'area sviluppo, lavoro e affari sociali della Divisione Immigrazione presso l'OCSE, Georges LEMAITRE, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Massimo LIVI BACCI (*PD*) e Diana DE FEO (*PdL*), nonché i deputati Ivano STRIZZOLO (*PD*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Direttore dell'area sviluppo, lavoro e affari sociali della Divisione Immigrazione presso l'OCSE, Georges LEMAITRE, risponde alle consi-

derazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Direttore dell'area sviluppo, lavoro e affari sociali della Divisione Immigrazione presso l'OCSE, Georges Lemaitre e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 24 novembre 2009

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti del Gruppo CRC, sul 2° Rapporto supplementare sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia in Italia

L'audizione informale si è svolta dalle ore 11,15 alle ore 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13 alle ore 13,05.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 24 novembre 2009

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Vice Presidente della Commissione per la riforma delle leggi penali militari.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Giuseppe Scandurra, vice presidente della Commissione per la riforma delle leggi penali militari, Ministero della Difesa

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 novembre scorso.

Il presidente MARCENARO, nel ringraziare l'illustre ospite per la sua partecipazione alla seduta odierna, ricorda che egli è stato Procuratore

generale militare emerito presso la Corte di Cassazione e ricopre attualmente l'incarico di Vice Presidente della Commissione per la riforma delle leggi penali militari, istituito presso il Ministero della Difesa.

Il presidente SCANDURRA, nel ringraziare a sua volta per l'opportunità offerta, descrive, sia pure brevemente, come è formata la commissione della quale è vicepresidente – il presidente, va ricordato, è il Ministro della Difesa: essa si compone di magistrati, militari e civili, nonché di rappresentanti delle quattro forze armate. I lavori dovrebbero concludersi in tempi assai brevi. La necessità di istituire una commissione per la riforma delle leggi penali militari è di facile comprensione se si pensa che il codice penale militare risale al 1941, ad un tempo, cioè in cui non solo non erano state firmate dall'Italia tutte le convenzioni che fanno da sfondo alla collocazione internazionale del nostro paese, ma financo la Costituzione italiana. Tra i numerosissimi atti internazionali siglati dall'Italia occupa un posto centrale lo Statuto della Corte penale internazionale del 2000 che, agli articoli 7 e successivi, elenca una serie di fattispecie di reato contro il diritto umanitario e contro i diritti umani, fattispecie alle quali si aggiungono atti di «analogo carattere», in applicazione anche in questo contesto della cosiddetta clausola Martens, la quale sin dalla convenzione dell'Aia del 1907 ha aggiunto elementi del diritto consuetudinario alle violazioni delle norme pattizie in materia di diritto umanitario.

Prendono quindi la parola, dopo un breve intervento del presidente MARCENARO, i senatori PERDUCA (PD), FLERES (PdL), Mariapia GARAVAGLIA (PD).

A tutti risponde il presidente SCANDURRA.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando il presidente Scandurra e i senatori per la partecipazione al dibattito.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 novembre 2009

79^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1167-A) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1236) VALENTINO. – Disposizioni in materia di firma del non vedente

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1774) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1779) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1830) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture» (n. 136)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare delle osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizioni e rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando la necessità di specificare, all'articolo 5, comma 2, che, con provvedimento dell'Amministrazione, siano recepite esclusivamente le direttive comunitarie che recano modifiche e adeguamenti di natura tecnica, in coerenza con quanto dispone il comma 1.

Segnala, inoltre, che, all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), all'articolo 7, comma 5 e all'articolo 8, comma 5, sembra sussistere una parziale difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, dal momento che l'articolo 6, comma 5, della direttiva autorizza gli Stati membri a rilasciare autorizzazioni in deroga solo a condizione che dette operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) chiede che i rilievi espressi sull'articolo 6, comma 1, lettera *c*), sull'articolo 7, comma 5 e sull'articolo 8, comma 5, siano formulati come condizioni.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) conviene con la richiesta della senatrice Incostante e riformula le osservazioni nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 novembre 2009

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(1820) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette:* rinvio dell'esame.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 novembre 2009

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,25.

(1500-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione esprime quindi parere non ostativo.

(1774) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione esprime quindi parere non ostativo.

(1779) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione esprime quindi parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 24 novembre 2009

16^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1779) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» (n. 148): osservazioni favorevoli con rilievo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio» (n 143).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate» (n 145).
-

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (1850).
-

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- DI NARDO ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale (1217) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE**I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Discussione del disegno di legge:

- MONTI ed altri. – Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (889-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

II. Esame del disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).

- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).

- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emaneazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149).
- II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 48).

- Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 49).
 - Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 50).
 - Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 51).
 - Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 52).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (256).
- FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (264).
- DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (374).
- PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura (1237).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1596).
- LI GOTTI ed altri. – Introduzione del delitto di tortura (1884).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).
- e delle petizioni nn. 607 e 900 ad esso attinenti.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato (582) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CASSON ed altri. – Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonché delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro (1496) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (733-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 14 gennaio 2009, dell’articolo 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite per il disegno di legge n. 733, d’iniziativa governativa*).
- LI GOTTI ed altri. – Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari (1445) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DELLA MONICA ed altri. – Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio (1454).
- VIZZINI. – Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio (1629).

V. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- VALENTINO. – Disposizioni in materia di firma del non vedente (1236).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (1850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 9 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti di Merrill Lynch.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (n. 146).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (n. 148).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (1719).

- BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (1819).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).

- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
 - COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
 - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la

modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).

- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Società italiana autori ed editori (SIAE) (n. 53).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Te-*

resa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto).

- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI e PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).

- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

II. Esame dei disegni di legge:

- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14,45

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. - Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).

- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria (1288).
- LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria (1477).
- BONFRISCO. – Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario (1593).
- LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria (1626).

II. Esame del disegno di legge:

- CAGNIN. – Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria (1796).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione del professor Paolo Feltrin.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14,30 e 21

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863)
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377)
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417)
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465)
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627)
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

XIII. Esame del disegno di legge:

- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea» (INSPIRE) (n. 144).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

II. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008. (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo – (COM (2009) 154 def.) (n. 48).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate» (n. 145).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alla V Commissione della Camera:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (A.C. 2936 Governo, approvato dal Senato).
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (A.C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (A.C. 2937-bis).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14

Audizione del Ministro dell'interno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione del presidente di SOGEI S.p.A., avvocato Sandro Trevisanato e dell'amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avvocato Marco Bonamico.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14,30

- Audizione del ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano.
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Mercoledì 25 novembre 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti del Partito Pensionati.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 24 novembre 2009

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE *Pag.* 199

DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Martedì 24 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, illustra i prossimi impegni della Delegazione. Il 30 novembre, si svolgerà ad Atene il *bureau* dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al quale parteciperà egli stesso nella sua qualità di Relatore per la prima Commissione Affari politici e sicurezza e l'onorevole Meccaci, nella sua qualità di Relatore per la terza Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie. Seguirà ad Atene, nelle giornate dell'1 e 2 dicembre, il Consiglio ministeriale dell'OSCE, che si auspica possa produrre concreti risultati e utili dichiarazioni politiche.

Successivamente, il 14 e 15 dicembre, si svolgerà a Il Cairo la Conferenza mediterranea dell'OSCE su «I partenr mediterranei e l'OSCE per la sicurezza e la stabilità». Alla Conferenza è stata invitata l'Assemblea parlamentare e ritiene utile la partecipazione della Delegazione italiana, in particolare in vista dell'organizzazione della riunione autunnale 2010 a Palermo.

Illustra quindi l'iniziativa di un Convegno da svolgersi presso la Camera su: «Il ruolo della CSCE-OSCE e dei Movimenti di resistenza civica nel crollo del muro di Berlino e nella fine dell'Unione Sovietica» nella giornata del 10 dicembre.

Il Convegno consentirebbe un'ulteriore occasione di celebrazione del ventennale del crollo del Muro di Berlino e verrebbe svolto nella Giornata internazionale per i Diritti Umani, con l'obiettivo di sottolineare il ruolo di pace e di progresso svolto da istituzioni internazionali come l'OSCE, fondate sul dialogo e la cooperazione internazionale, e dai movimenti di resistenza civica e di resistenza popolare, da Solidarnosc in Polonia, a Char-

ter 77 in Cecoslovacchia, da Nuovo Forum in Germania ai movimenti indipendentisti dei Paesi Baltici. Ringrazia al riguardo l'onorevole Mecacci, per l'iniziativa assunta e l'attività svolta per l'organizzazione del Convegno.

Sottolinea infine il rilievo della prossima attività di osservazione delle elezioni presidenziali in Ucraina, che si svolgerà dal 15 al 18 gennaio 2010.

Matteo MECACCI (PD) esprime la propria soddisfazione con riferimento all'organizzazione del Convegno promosso dalla Delegazione nella giornata del 10 dicembre, in cui si celebra l'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948.

Con riferimento alla Conferenza mediterranea de Il Cairo, ricorda come avesse personalmente prospettato l'ipotesi che potesse offrire l'occasione per approfondire la possibilità di assistenza tecnica e osservazione internazionale dell'OSCE in occasione delle prossime elezioni in Palestina.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, avverte che fra breve si svolgerà un importante incontro della Delegazione con il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri della Repubblica di Moldova, Iurie Leanca. Preso atto che la Delegazione condivide la proposta di organizzare il Convegno del 10 dicembre, ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.